3

P E R

D. GIUSEPPE TADINI

C O N T R O

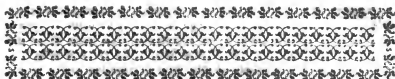
IL CONTE D. LUIGI TADINI

NEL SACRO REGIO CONSIGLIO.

Il Regio Consigliere Sig. D. Giuseppe Zurlo Commessario meritissimo.



In Banca di Graziano.
Scrivano Vincenzo Albini.



LO ſtato di D. Giuſeppe Tadini per la ſua legittimità è objetto al lavoro, che io imprendo. Cel contraſta il Conte D. Luigi Tadini di lui Patruele, non perchè egli non foſſe, come l'è ſtato ognuno finora, perſuaſo, che malamente vi ſi opponga, poichè lungo tempo, e legittimo, ed a se congiunto ha lui riconoſciuto, ed affermato; ma perchè ſpiacegli quello dover rendere, che ingiuſtamente poſſiede, e che appartenere a D. Giuſeppe conoſce, come retaggio di D. Gaetano di lui Padre. Tanto può ſull' uman cuore il potere delle ricchezze, che ſa tradire i ſuperiori ad ogni ligame vincoli della natura.

Cauſa tanto privilegiata, che ſi riguarda da ogni dritto con occhio parziale, avrebbe dovuto meritare il più ſollecito disbrigo: Il Conte però tanto ha fatto a dritto, ed a roveſcio, ſempre però con equivoche arti, che or ha d'uno in ſopra degli anni meglio che ſette, e non ha peranco avuto termine la lite. Ha fidato egli tant'oltre per diverſi mezzi, tutti però fallaci, menàr la conteſa, nella luſinga, che ſtanco D. Giuſeppe dall' impreſa ceſſaſſe. Ma coteſta ſua non degna prevenzione è ſtata a gloria del nome Napoletano, ed in laude degli ottimi Magiſtràti dall' auguſto noſtro Padrone a render giuſtizia coſtituiti, ben due volte pienamente ſmentita; poichè due volte la cauſa trattata, l'una in G. C., l'altra nel S. C. la verità ha ſempre avuto ſuo trofeo, ed a voti uniformi ambe le volte la legittimità dello ſtato di D. Giuſeppe Tadini ſi è dichiarata, e vane, e calunnioſe le imputazioni del Conte. Penſi ciaſcuno, cui queſta mia ſcritta toccherà leggere, quant' abbondanza di ragione a pro di D. Giuſeppe concorra, se nel contraſto tuttora dubbio del ricco, e del potente col povèro, ed abbandonato, abbia quello coſtantemente perduto a voti uniformi, e coſtui a voti uniformi ſempre ſuperato.

 Quì

Quì pareva, che dovesse omai, e la contesa, e la ragion di contendere aver suo confine. Le leggi Romane, formanti la parte maggiore del nostro Civil dritto abborriscono un terzo esame di consimili quistioni dopo che il Magistrato, da cui si appella, e quello a cui si è appellato avente ogni prerogativa del Prefetto al Pretorio, abbianla a favore della legittimità concordemente decise: Pure il Conte il rimedio delle nullità alla causa impertinente volle produrre, e consapevole qual guerra gli si aspettasse perchè in tal suo pensiero fosse impedito, mille tortuose strade imaginò, onde dal diritto sentiero l'objetto del contendere si discostasse. Domandò aggiunti, che per la conformità de' voti ne' due giudicati ebbe negato; proccurò, che la causa nella Giunta degli abusi tralignasse, la qual cosa anche vota fu di effetto: proccurò in terzo luogo novella legislazione si dettasse per adattarvi a suo favore una causa già introdotta, e secondo le nostre leggi due volte già trattata, e decisa.

Basta siffatta condotta per intendere pienamente di qual parte stesse la giustizia. Colui, che conosce aver buona causa, nè fugge i Giudici, nè per tante firti proccura menarla; questi mezzi, che fan torto ed a chi gli usa, ed alla causa, per la quale si usano, fan troppo, ed oltre necessità conoscere il senso di colui, che li pratica, ed il merito della cosa, per la quale son praticati. Non lascia però, infine di ravvisarsi 'l vero, ed ottener quel trionfo, cui non può augurarsi togliere lungo tempo: ad ogni modo valse questo moltissimo per regal cenno domandato parere dalla Regal Camera di S. Chiara. Quì fu che tutta spiegò il Conte l'energìa del suo carattere, e forte si lusingò rimaner nell' impresa superiore. Rimase però la terza volta deluso. La legittimità di D. Giuseppe ha pruove invincibili sopra due regiltri, della cui falsità non è neppur dubitabile: Quello cioè del matrimonio de' di lui Genitori senza vizio, senza neo, senza difetto, senza sospetto neppure: Quello del suo battesimo, come figliuolo di que' conjugi, anche netto, chiaro, e senza timor di fallacia: alle quali due basi immancabili di sua ragione è aggiunto poscia un possesso vetusto altrettanto, che costante per mille atti dimostrato; e l'orna in fine la riconoscenza apertissima del Conte stesso. Ad abbattere così valevoli fondamenti non mette costui in mezzo, che fatti estranei, ed equivoci, non si sa se falsi, o veri; fatti de' Genitori, cui fu sempre necessità tener celato quel nodo, e che giugner non possono mai, non che ad offendere la legittimità, ma neppure a renderla quistionabile.

La Regal Camera conobbe ciò chiaro (e come senza rinunciare al buon senso, a' principj più ovvj, e conosciuti del dritto non conoscerlo!) Conobbe anche la sede della difficoltà non consistere nell'ammasso equivoco, ed inconseguente di fatti contraddittorj, ma nella sola verità, o non verità del registro Parocchiale, la qual cosa non per estranei argomenti, ma per interno difetto nel registro medesimo può soltanto riguardarsi. Fu perciò di avviso, con voti per altro difformi (poichè tre combinarono in opinare interamente cavillosa la condotta del Conte) che il S. C. dovesse del merito della causa decidere, non la Regal Camera, cui aveva il Conte desiato trascinarla; bensì per la di lei gravezza, potesse accordare S. M. quattro Ministri Aggiunti. Al sentimento della Regal Camera si adattò il volere del Re, e con Dispaccio de' 23. Agosto 1794. ne incaricò il S. C. destinando gli Aggiunti.

Fu D. Giuseppe sollecito nel farsi al Regal piede ad implorare il soccorso delle Leggi esclusive della discussione delle nullità; implorò ancora, che l' Avvocato Fiscale della Regal Corona alla decisione intervenisse. Per lo primo piacque al Re concederne allo stesso S. C. l'esame; accordò graziosamente il secondo.

Si è trattata in conseguenza la causa: Ha creduto il S. C. al di lei merito riserbare la conoscenza del dedotto pregiudizio contro la discussione delle nullità. Deve ora decidersi, ed è l' ultimo momento de' palpiti di D, Giuseppe Tadini, lo sperimento finale delle dilazioni del Conte. Io il quale a tutte le vicende di tal contesa ho sempre solo resistito, e fortunato assai per trovarmi in tutte occasioni vero ne' fatti, superiore nella ragione, ho veduto la giustizia ben due volte in tutto il suo splendore amministrata, impegnata talmente a rendere a ciascuno locche spetta, da non venir distratta dagl' impegni del potente, dalla prevalenza del ricco. Io, finalmente, il quale so, e conosco, che le stesse armi finora valute ho per mano, e che gli Arbitri della pugna, se quegli stessi non sono allo 'ntutto, i quali ne decisero, han però l'intelligenza medesima, la medesima dirittura e probità, lungi dal partecipare i palpiti del Cliente, tutto sicuro discendo all'arena, prevenendo colla mia fiducia la vittoria, che mi attendo.

Avrà il mio lavoro tre parti: Occuperà la prima la sposizione del fatto nella sua semplicità, nuda di fallaci ornamenti, orna soltanto della verità, della chiarezza. Atterrà la seconda a riflettere sul fatto l'innegabile legittimità di D. Giuseppe Tadini. Riserberò la terza ad abbattere interamente quanto viene incontro op-

 posto

posto, e per la dubbiezza delle proposizioni, che si assumono, e per l' inconseguenza delle illazioni, che voglionsene trarre. Converrà in fine aggiugnere locchè occorre a far rilevare, che l' attual terzo esame non è per legge sopportabile.

Questo propongo, questo eseguirò, e questo mi auguro così voglia esser profittevole, ch' è sempre stato, perchè dalla sua radice si sbarbichi finalmente una pianta anche coll' ombra sua nociva a' nobili natali del Cliente, che difendo.

PARTE I.

Sposizione del Fatto.

IL Conte Geronimo Tadini Gentiluomo di Crema nello Stato Veneto riportò dalla Marchesa Pallavicini sua Moglie due Figliuoli, maschio l'uno per nome Gabriele, Femina l'altra chiamata Vittoria. Trapassata colei, fu troppo vago di sua libertà per cercare altre nozze. La nobile Donna Anna Maria Riva occupò i di lui affetti: abborrendo a vicenda una legittima unione, non badarono, che ad amarsi lunghi anni. Tre figli da essi nacquero, Giovan Batista, Alessandro, e Gaetano. Correva l' anno 1720. quando si determinò a testare de' beni suoi; lo adempì ne' 14. Aprile considerando unicamente il figliuol legittimo Gabriele, che fece di tutto Erede, gravandolo però di perpetuo fedecommesso. Ne' 3. Luglio poi dell' anno 1722. tre altre cedole testamentarie compose, nelle quali preveduta la mancanza de' discendenti di Gabriele, provvide ordinata sostituzione a vantaggio de' naturali. E ne' 16. Marzo del seguente anno, e questi, e la di loro madre invitò con simile scritta a definita parte de' beni suoi. (1)

Si morì finalmente, ed andato Gabriele al possesso di tutto poco trovaronsi avere gli altri figli per poter vivere, e con decoro, e con agio. Gaetano l' un di essi determinato a proccurarsi altronde sua migliore sussistenza, scelse la via delle armi. Militato alcun tempo sotto i Patrj vessilli, credè meglio nel 1739. fare in Napoli tragitto, dove più felice carriera promettevangli le vittoriose insegne del sempre per noi memorando nostro Mo-

nar-

(1) *Fol. 6. ad 37. Atti di Venezia.*

narca Carlo III. Giunsevi veramente, e fu volentieri ammesso a servire da Alfiere Graduato nel Reggimento Dragoni di Borbone (1). La spedizione di Velletri lo pose tosto al caso di mostrare il suo coraggio; compiuta la campagna, e tornati li Reggimenti a' loro Quartieri, spettò al suo S. Maria di Capua colle adjacenze di Casanova, Marcianise, e S. Prisco: Fu questo nell' anno 1744. (2).

Vennegli in S. Maria veduta povera, ma onesta donzella, che Orsola Salsano aveva nome; la di lei vile condizione, la miseria, ond' era oppressa non poterono impedire, ch' egli ne fosse preso del più cocente, insuperabile ardore. Egli è noto quanto fossero allora severe le Regali Ordinanze in divieto de' matrimonj de' Militari, e quanto esatta sen custodisse l' osservanza (3). Ma la severità delle leggi in un cuore dominato da forte passione, lungi dal frenare quegli eccessi, cui questa lo spinge, ne anima piuttosto la vigilanza nel commetterlo. Sorpreso da una parte D. Gaetano dalla violenza del suo affetto, e minacciato dall' altra delle pene, cui ammogliandosi con tal donna sarebbe incorso, pene anche meglio meritate per la viltà della di lei condizione, cui ancora conveniva riflettere per lo suo Parentado, non si determinò già ad abbandonarne il pensiere, fatto anzi dalla resistenza, ed ostinato, ed accorto, fu fermo in suo proposito d' impalmare la povera giovine, ma talmente questo eseguire, che celato ne fosse il nodo, ed ignorato da tutti. Eseguir ciò in piccioli luoghi parvegli difficile, e lo era veramente; stabilì dunque, non tantosto ei venisse in Napoli distaccato, dar termine al suo disegno. Fortuna arrise per allora a' suoi desiderj; così avvenne, com' egli aveva meditato.

Il Reggimento Borbone mandava come gli altri di Cavalleria in Terra di Lavoro acquarterati, suoi distaccamenti per la guarnigione nella Città bisognevole (4). In Dicembre 1745. toccò a lui 'l distaccamento (5). Venuto dunque in Napoli compì l' opera, e nella Parocchia de' SS. Francesco, e Matteo il giorno 18. di quel mese sposò sollennemente in faccia della Chiesa giusta i Precetti del Concilio Tridentino l' amata donzella: furono all' atto presenti il Dottor D. Giacomo Milone, D. Nicola Cristiano, e D. Pietro Forte (6).

Tornò D. Gaetano al suo quartiere, e da quel momento fu seco l' Or-

(1) *Fol.* 52. *Atti di Vic.*
(2) *Fol* 103. *Atti del S. C.*
(3) *Fol.* 69. *Atti di Vic.*
(4) *Fol.* 103. *Atti del S. C.*
(5) *Fol.* 104. *d. Atti.*
(6) *Fol.* 53. *Atti di Vic.*

l'Orsola, ch' egli sapeva sua moglie, e ciascun altro credeva sua amante, ignari delle seguite nozze, che colla cura maggiore fu sempre avveduto di nasconderle.

In Giugno del seguente anno 1746. fu il Reggimento destinato in Puglia (1), seguillo D. Gaetano, e seco la moglie condusse. S' incinse costei; ed a suo tempo, propriamente ne' 3. Febbrajo 1747. si sgravò d' un Maschio, ch' è il Cliente D. Giuseppe. Fu nel giorno appresso lavato al Sacro Fonte nella Cattedrale di Lucera, ma tutto l' accorgimento per nascondere il matrimonio non potè ritenere l' affettuoso Padre di annunciarlo al Battesimo per suo figlio, e di Orsola Salsano Conjugi (2).

PUò ciascuno imaginare se questo destò chiasso. Il contubernio dell' Orsola con D. Gaetano, la nascita del figlio, la denuncia anzidetta al Battesimo eran fatti troppo interessanti per non destare la curiosità di coloro, che tanto più cercano penetrar nell' arcano delle cose, quanto più loro si proccura tenerlo nascosto. Il Settembre dell' anno medesimo fu nuovamente Orsola incinta, l' attendersi un secondo figlio mosse maggiormente la più ardita curiosità. Era il Reggimento tornato di Puglia, ed assegnatoli quartiere in Fratta maggiore, venne ella a sgravarsi ne' 5. Maggio 1748. di una femina, che fu battezzata nella Parocchia di Panicocolo, e diessele nome Maria; annunciata fu del pari al Battesimo per figlia de' Conjugi D. Gaetano Tadini, ed Orsola Salsano: e marcar vuolsi che fu di lei Patrino quel Dottor Giacomo Milone, che trovasi nel registro del Matrimonio l' uno de' Testimonj (3).

Accrebbe questo secondo parto meglio i sospetti della gente curiosa, e meglio in conseguenza dovè studiarsi D. Gaetano nel celare il celebrato matrimonio per non incorrere in que' mali, donde vedevasi minacciato, scorse fortunatamente senza prole alcun anno; ma tornata ad incingersi la Orsola, veglianti più vide intorno a lui gli occhi di ciascuno per esaminare la sua condotta. Prossimo il momento da tradirsi, non potè lo stesso consiglio prendere altrove usato di far la moglie lungi di sua casa sgravare: Colta al parto negli 11. Maggio 1753. in Frattamaggiore, dov' era egli, e dov' era eziandio il Reggimento, non ebbe

(1) *Fol.* 103. *Atti del S. C.*
(2) *Fol.* 11. *Atti di Vic.*
(3) *Fol.* 54. *Atti sud.*

ebbe altro partito, che suffocare la tenerezza paterna, ed annunciare il figlio al Battesimo, come di Orsola Salsano, e Padre incerto. (1) Questo passo dolentissimo racquetò gli arghi del Reggimento, ma gli tirò sopra maggiori mali, de' quali pareva non dover temere.

Avvertito il Vescovo di Aversa, che il figlio a D. Gaetano nato fossesi esposto al Battesimo come da Padre incerto, tenne sicurissimo, che non fosser costoro nascosti conjugi, ma che durasse fra essi alcun condannevole intrigo. Trasportato per l' officio del suo Sacro ministero nè rappresentò tosto al Sovrano lo scandalo, sicchè S. M. pronunciò suo Regal volere, che fosse messo l' Officiale in Castello, e l' Uditor degli eserciti provvedesse di giustizia.

Fu allora la più lagrimevole circostanza di questo Marito, di questo Padre infelice. Poteva uscir d' impaccio confessando il vero, ma d' uno in altro delitto passava, e dimostrando onesta la sua pratica, si dichiarava da sè stesso manchevole da' Regali ordini, e degno del fio, che questi minacciavano. Chiamossi la Orsola, che volevasi avervi anche suo ricorso, benchè ella di letterè ignara; ma la povera donna non volle affatto nè mentire inerendo alle rappresentanze del Vescovo, nè spiegare il vero, e rovesciare la situazione del marito, che doveva esserle carissimo. Chi consigliò allora la facenda, e fu certamente al giorno di tutto, credè potersi uscir di affanno, se la Orsola discolpasse, e si dasse anche una plausibile veduta alla discolpa, facendo D. Gaetano mostra di farle corrispondente assegnamento. Tanto fu eseguito, e bastò questo, perchè l'Uditore avesse favorevolmente consigliato il Re per la libertà di D. Gaetano. In conseguenza con Regal rescritto diessi termine al di lui arresto, e passò con miglior riuscita un turbine, che temevano venuto per atterrarli (2).

Fu intanto il Regimento per Sicilia destinato. Non credè D. Gaetano esporre la Giovine moglie a' disagi del mare insieme col Reggimento, determinato mandarla poscia a prenderè, e con maggior agio, e con minor nozione: ma non volle già rimaner la figlia senza decente educazione. Evvi in Aversa il Regal Conservatorio dell' Annunciata, dove le donzelle di Gentiluomini povere sogliono collocarsi, e per educazione, e per prendervi 'l velo. Le circostanze di D. Gaetano non permettevano un partito migliore, questo scelse, e la sua figlia, come sua figlia,

(1) *Fol.* 221. *atti sud.*
(2) *Fol.* 115. *& seq. d. atti.*

glia, in quel Monistero educanda pose; e partissi (1). Ma non era appena in Sicilia giunto, che d' improvvisa morte colpito si morì D. Gaetano. Ciò addivenne ne' 5. Maggio 1755. (2)

Questo avvenimento impreveduto altrettanto, che funestissimo portò nella desolata famiglia, che rimaneva, il più terribile colpo. Scisso allora quel velo, che nascondeva l' Orsola agli occhi del mondo, si annunciò come vedova del trapassato D. Gaetano, ed ebbe nell' angustie, in cui era, la cura meglio soddisfacente in quelle circostanze per l' educazione de' figli. E' noto già, come i Signori di prim' ordine della Città ricevevano in loro Corte in qualità di Paggi figli di Gentiluomini distinti per nascita, ma poveri: eglino, a somiglianza del Sovrano, loro provvedevano di educazione, di cultura, e poscia ad età giovenile arrivati proccuravano stato, o nelle truppe, o in altra nobile Professione. I Figli di D. Gaetano Tadini, colla qualità di Figli di un Officiale morto al Regal Servigio di nobili natali, e di scarsa fortuna furono accolti nel 1762. dall' allora Principe di Avellino, in qualità di Paggi; ed è notabile, che furono ivi situati per raccomandazione del Barone D. Filippo la Posta Colonnello del Reggimento Borbone, il quale bene il lor Padre conosceva, e delle particolari di lui avventure inteso si trovava. (3)

Stette D. Giuseppe in Casa di Avellino fino al 1765. Fugli dato a credere, che potrebbe volentieri migliore impiego sperare nel Reggimento stesso, dove il Padre avea servito. Erane ancor Colonnello il Barone la Posta: da lui fece capo; questo degno Militare, sapendolo figlio di D. Gaetano Tadini, colui, che nel Reggimento stesso servendo era morto, lo accolse Soldato volontario, e tale il fece trattare, che a figlio di D. Gaetano si conveniva, ad Uom nobile di troppo scarsa fortuna. (4) Durò quivi sua carriera fino al 1769. ma destituito di ogni soccorso trovò non poter vivere col solo soldo del Re: cercò altro impiego. Sempre povero, ma sempre reputato di nobili natali, e di onesti costumi, meritò costantemente presso la Gente di onore, e che prezzasse la povertà non viziosa. Il Duca di Laurenzana Padre dell' attuale lo accolse in sua Casa in qualità di Segretario. (5)

Si

(1) *Fol. 57. ad 60. & 14. ad 50. d. Atti.*
(2) *Fol. 56. d. Atti.*
(3) *Fol. 22. ad 48. atti del S. C.*
(4) *Fol. 57. atti di Vic. & 14. ad 50. atti del S. C.*
(5) *Dict. fol. 57. & 14. ad 50.*

Si morì pertanto D. Alessandro Tadini altro Fratello di D. Giuseppe nel 1779. trasselo la povertà al Sepolcro accompagnato per carità ma come figlio di D. Gaetano Tadini, ed Orsola Salzano (1) nel 1784.: morissi ancora l'Orsola Salsano, e di lei qual Vedova di D.Gaetano Tadini seguì 'l registro al libro de' trapassati seppellita per carità (2). Così le cose erano fino al 1788. D. Giuseppe nel bisogno maggiore con Moglie, e Figli, senz'altro sostegno, che l'onorario datogli dalla Casa di Laurenzana, tirava a stento la vita. Oppresso da piccoli debiti, che spesso anche nella persona il molestarono, soffriva il peso di sua miseria senza speranza di risorta (3).

Dio protegge la verità, tardi, o presto si scopre, nè lungo tempo può goder l'oppressore de' beni altrui. Avvenimento impensato aprì una Scena ripiena poi di tante fasi, e che omai è la volta, che dovrà chiudersi. Un Uomo sconosciuto, cui tutto era conto, e sapeva fra l'altro la pingue eredità, che a D. Giuseppe spettava in Crema, come unico figlio di D. Gaetano, e che malamente, ed il Conte Luigi Tadini figlio di Alessandro, e Geronimo, e Gaetano Tadini Figli di Giovan Batista ambedue Fratelli del trapassato Ufficiale D. Gaetano si possedevano: eredità dipendente in parte da quella Cedola testamentaria avvisata nel cominciamento, che Geronimo Tadini a pro de' Figli naturali compose; parte altra per morte di quel Gabriele figliuol legittimo dello stesso Geronimo in forza della sostituzione nelle altre Cedole da questi ordinata; Un Uomo, dico, fortunatamente in Napoli pervenuto cercò di D. Giuseppe Tadini, di quell' unico figlio di D. Gaetano, che n'era l'Erede, e trovatolo, volentieri gli confidò, che mentre nella più oscura miseria ei si giaceva, lo attendevano in Crema dello Stato Veneto molti beni, quali a lui appartenevano, ed usurpavansi malamente i di lui Congiunti.

Così bella è vero, ma improvvisa novella il sorprese assai. A meglio assicurarsene fece in Venezia scrivere da Persone, che vi avevano corrispondenza. La risposta confermò l'avviso. Parvegli allor giusto non dover trascurare un bene, che graziosamente il Cielo gli mostrava, poichè a divino ajuto sicuramente, e giustamente l'addisse. Per potersi tale far riconoscere, ch' egli era, comparve in G. C., ed impetrò del defunto Padre il decreto di preambolo, che ne' 15. Marzo 1788. egli ottenne (4).

Portatosi in Venezia diretto a quell' Eccellentissimo Proccuratore

A 5 Me-

(1) *Fol.* 222. *atti di Vicaria*.
(2) *Fol.* 218. *atti suddetti*.
(3) *Fol.* 213. *ad* 216. & 217. *ad* 221. *Atti di Venezia*.

Memo, e saputo ivi con più accuratezza lo stato di tanto nobile, e doviziosa famiglia, portossi in Crema, dove sperò poter col Conte Luigi Tadini suo Cugino abboccarsi. Fallace ne riuscì il disegno. Era il Conte assente: ma non inutile fu il tragitto. Fugli colà dato notizia di quella Cedola testamentaria, che nel 1723. Geronimo Tadini a favore de' figli naturali aveva scritta, e vennegli anche saputo, che grandissima parte di que' beni da Alessandro, e Giovan-Batista, e da loro figli ancora eranti distratti. Seppe ancora delle altre Cedole del 1722. Appurò la disposizione dell' Ava comune Anna Maria Riva, le liti passate fra Alessandro Padre del Conte Luigi co' figli dell' altro Fratello Giovanbatista, ed era colui nel possesso della più parte di tanti retaggi, menocchè le seguite distrazioni. Quel solo, ch' egli non seppe per allora, fu quel litigio per morte di Gabriele Tadini figlio legittimo di Geronimo agitato pe 'l possesso de' di lui beni, e come l' attual Conte per transazione fattane co' Pretensori erane venuto all' intero godimento.

Colle ricavate notizie fece D. Giuseppe in Venezia ritorno, dove fu avvertito essere il Conte pervenuto. Vi giunse, lo trovò, e tale da lui ebbe accoglienza, che a Cugino si conviene, cui la diversità di fortuna non rende differente il ligame del sangue. Tutto il Conte sapeva, siccome tutto sapere geminatamente ha scritto, e detto per le memorie, ch' eranvi in sua Casa, ed egli conservava. Avveduto, e per lo suo interesse vigilantissimo conobbe tosto qual tristo augurio dovesse portargli la venuta del Parente, donde la fino allora celata cabala, con cui tutto aveva fatto suo, doveva a suo termine venire. Quegli officj, che fra loro cominciarono, fecero sperare un assai buon esito dell' affare. D. Giuseppe, che nè tempo, nè danaro aveva da consumare, proccurò tosto avvertirlo del motivo di suo viaggio; e fattogli presente quale sforzo fossegli occorso fare per adempirlo, tentò, che si mettesse ogni cosa a giorno, e se possibile fosse con brevità si determinasse quanto fra loro era giusto.

Contento fu assai 'l Conte, che nulla D. Giuseppe sapesse del più de' beni dipesi dall' acquistato retaggio del defunto Gabriele Tadini. Si lusingò poco, che coll' andar del tempo, siccome tanto aveva saputo, il resto ancora non fossegli fatto noto. Per opporre un freno alle possibili future domande, volle, che avesse composto un foglio registrando tutte le pretenzioni, che affacciava (1). Non penetrando D. Giuseppe nella malizia di questa condotta, che pur non poteva per difetto di notizie, vergò il preteso foglio, e non ebbe difficoltà di soscriverlo. Suppose allora il Conte molto aver fat-

(1) *Fol. 224. ad 234. Atti di Venezia.*

fatto, e pago, che avesse D. Giuseppe a quell' unico objetto ristretto le sue vedute, disse non solo giuste essere le di lui domande, ma aita, e soccorso promisegli ancora perchè nel ricupero di tali beni riuscisse, che lo assicurò tutt' in mano trovarsi di terzi possessori. A quest' uopo gli accordò per direggerlo un Avvocato, che fu il Signor Niccola Medi, e lo provvide dell' opportuno danaro, e per alimentarsi, e per imprender la lite. Dispose l' Avvocato quanto conveniva, e poichè non poteva senza dispensa tralasciarsi la giurisdizione locale, fu diretto in Crema per dar moto alla causa.

Dovè quivi D. Giuseppe cominciare dalla *sentenza a legge*, atto legittimo, che corrisponde al nostro decreto di Preambolo (1). Presentata, e fatta sentenziare quella sola cedola, in cui (secondo le notizie fino a quel momento a lui conte) credevasi solo chiamato; istituì formale giudizio, tanto contro il Conte Luigi Tadini figlio di Alessandro, che contro i figli di Giovan Batista Tadini, e finalmente contro i Possessori de' beni da Geronimo rimasti per lo rilascio della terza parte, che insiem' co' frutti a lui ne apparteneva, come unico figlio maschio, ed erede legittimo di D. Gaetano suo Padre: tanto, come si è detto, operò di concerto col Conte. Fu il libello, ed a' Signori Tadini, ed a' Possessori tutti de' beni notificato (2).

Or questi, che avevan causa da' due Fratelli Alessandro, e Giovan Batista, l' uno, siccome ho cennato, Genitore dell' attual Conte Luigi, l' altro dell' attuale Avvocato Gaetano, e dell' altro defunto fratello Geronimo, vedendo in giudizio il figlio dell' altro de' tre Fratelli, cui non potevano resistere, convenevole per essi reputarono lodare in autori, ed il Conte, e l' Avvocato Gaetano, perchè come figliuoli, ed Eredi de' distraenti loro difendessero, il peso assumendo della lite, e ne fosser guaranti dell' esito: ne' 31. Ottobre ne composero formale libello, che ad ambedue fecero notificare (3).

E' notabile il primo passo, che vedesi dal Conte, e dall' Avvocato segnato in questa causa. Ha colui detto, e tornato a dire appiè del Trono, al cospetto de' Magistrati la sorpresa recatagli la improvisa venuta di D. Giuseppe; ha tal sorpresa ragionato colle notizie in casa del di lui stato (4). In conseguenza si crederà, che fossero, ed egli, ed il suo Patruele accorsi al giudizio, e negato all' attore ogni dritto, come colui, che nessuno poteva rappresen-

(1) *Fol.* 99. *atti di Venezia*.
(2) *Fol.* 101. *ad* 104. 105. *ad* 107. *detti Atti*.
(3) *Fol.* 108.
(4) *Fol.* 149. *ad* 152. *Atti del S.C.*

tarne , data la morte di D. Gaetano senza figli legittimi. Ma no: Il Conte, e l' Avvocato Tadini non dopo alcuni giorni, propriamente ne' 5. Novembre di quell' anno accorsero all' azione da' Possessori dedotta , e con formale istanza (detta , secondo i termini di quel Foro, *Costituto*) si dichiararono pronti, ed a ricevere la restituzione de' beni, ed a rinfrancar quelli del danaro da essi sborzato prezzo delle alienazioni. (1)

Riflettasi preventivamente per alcun poco. Questo passo dato dal Conte, e dall' Avvocato Tadini può mai essere più efficace, più determinato, più preciso di quello, ch' è veramente in dimostrazione della riconoscenza di D. Giuseppe in figliuol legittimo, ed universale erede di D. Gaetano lor Zio? Come no? Se D. Giuseppe non si fosse avuto certo esser figlio, e legittimo figlio di D. Gaetano, non avev' alcun dritto a cercare il rilascio di quella rata di beni, che al Padre si apparteneva; e senza quest' azione al rilascio, dipendente dalla qualità di figliuol legittimo di D. Gaetano, non aveva luogo nè la dedotta lodazione in autore da' Possessori fatta, nè molto meno la restituzione de' beni, e restituzione del prezzo, che dedussero in risposta. E' dunque da dirsi (e meglio a suo luogo siccome sarà dimostrato), che sempre D. Giuseppe erasi reputato figlio legittimo di D. Gaetano, siccome tanti anni aveva così vivuto, riconosciuto da tutti, tale in Venezia presso il Conte, presso l' Avvocato Tadini continuò ad essere e riconosciuto, e trattato. Anzi pruova dippiù, che se in Casa aveva (e l' ha il Conte stesso replicato) le notizie al Zio D. Gaetano, ed alla sua famiglia relative, mostravano queste appunto quella, che io con verità sostengo, cioè di esserne D. Giuseppe legittimo figlio, avendolo coloro per tale, ed abbracciato, e trattato dal primo momento, che personalmente il conobbero. Nè vuolsi obliare il disegno, che il Conte, e l' Avvocato avevan fatto di far guadagno della disgrazia, che loro sopravveniva, riprendendo i beni già tanti anni addietro per lieve prezzo alienati; sicchè se da una banda prendevane D. Giuseppe sua terza parte, dall' altra ne venivano compensati con gli aumenti sensibili del tempo sulle altre due parti, che loro si rendevano.

Il giudizio però in Crema lungo procedeva, e dopo compito, aveva luogo nuova conoscenza ne' Tribunali della Capitale. Consigliato dunque, e soccorso dal Conte D. Giuseppe impetrò, che la causa per delegazione in Venezia fosse trattata. Da quel Governo, prese le contezze, che sogliono all' uopo praticarsi, fu ne' 30. Dicembre accordata la chiesta delegazione nell' Eccellentiss. Tribuna-

(1) *Fol.* 110. 111. *ad* 120. *Atti di Venezia*:

bunale *del Superior* (1). E piacemi si avverta, che le spese a tanto ottenere bisognevoli furon fatte tutte dal Conte, il quale amichevolmente, e da fratello D. Giuseppe trattava, siccome n'è venuto documento (2), anche per altro superfluo, poichè in Ruota fu questo dato per vero, per sicuro, ed oggi per iscritto è confessato.

Rinnovò D. Giuseppe nel Tribunale delegato le già fatte istanze in Crema, e contro il Conte, e contro l'Avvocato D. Gaetano, e contro i Possessori, nel ruolo de' quali era eziandio costui colla qualità di acquirente (3). Ne' 19. Gennaro 1788. (poichè l'anno colà prosiegue in ultimo Febbrajo) profferì quel Tribunale sua sentenza condannando al domandato rilascio taluni de' Possessori (4), e furono con altra de' 13. Maggio 1789. anche gli altri al medesimo rilascio egualmente condannati (5). Queste due sentenze si confermarono posteriormente con ultima de' 2. Giugno (6), ond' ebbero i Possessori motivo di appellarne al Consiglio Serenissimo de' XL. Civil nuovo (7). Il sistema da costoro preso fu di mettere in esame la sentenza a legge delle cedole testamentarie spedita in Crema, prendendo argomento dalla restituzione in quelle compresa, che progressiva negavano, contro le chiare regole del dritto, ne' figli degli Eredi.

Così le cose procedendo, godè sempre D. Giuseppe le buone grazie del Conte, e del comune Fratel cugino Avvocato Gaetano, ambedue i quali nessuna opposizione affacciarono mai alle istanze da quello fatte, anzi siccome ho dianzi cennato, le secondavano bellamente. In questo framezzo pensò ancora il Conte, che dovesse all'educazione dell'unico di lui figlio D. Gaetano il D. Giuseppe provvedere. Avvi in Verona un Collegio militare composto di 24. Giovanetti, che in ogni sei anni si variano, i quali debbono esser figli di Officiali, o nobili dello Stato Veneto. Quì è, che progettò il Conte doversi 'l suo Nipote situare, ed a quest' objetto compose di proprio pugno una memoria, che si trova esibita, memoria, che nel più bel modo rafferma quel trattamento costante, e di legittimo, e di stretto congiunto ricevuto dal Conte. Piaccia averne le parole: *Nel Collegio Militare di Verona* ven-

A 7

(1) *Fol.* 121. *Atti di Venezia & fol.* 225. *ad* 234. *Atti di Vicaria.*
(2) *Fol.* 205. & 206. *atti di Venezia.*
(3) *Fol.* 121. *atti suddetti.*
(4) *Fol.* 124. *ad* 125.
(5) *Fol.* 177.
(6) *Fol.* 190. *ad* 192.
(7) *Fol.* 196.

Questo tratto di mal intesa severità increbbe a' buoni cittadini: Fuvvi chi prese cura del povero, dell' abbandonato. I Negozianti Ippoliti pieni di amorevolezza gli promisero soccorso, lo stesso Avvocato datogli dal Conte (tuttocchè fosse colà costume pagarsi per funzioni) propose non abbandonarlo, e vago si dichiarò di sostenere i di lui dritti a traverso di qualunque resistenza. Tale fra tante disgrazie ebbe ajuto D. Giuseppe, e con quegli ajuti si determinò far valere le sue ragioni contro il cugino, che spietatamente lo abbandonava.

Due cose parve a chi 'l difendeva essere all' uopo necessarie, la prima costringere il Conte a dar fuora le scritture della famiglia, alle quali aveva D. Giuseppe dritto, come un individuo di quella: da queste scritture auguravasi, com' è ragionevole, che tutto fosse scoverto, e messo al più bel giorno: la seconda, che si forzasse il Conte a sborsare alcuna somma a conto di quel molto, che fuori dubbio al povero Cugino doveva rendere, per potersi sostentare in Venezia, ed allo sperimento attendere di sua ragione.

La prima dimanda fu proposta per una competente liberazione a titolo di provisionale pendente la lite. Si fecero su di questa quattro citazioni al Conte da' 6. Febbrajo a' 28. Marzo 1789. (1) Dopo cui si destinò il giorno 15. Aprile per trattarsi la causa. (2) Fu in detto giorno profferita sentenza, che pagasse il Conte ducati 500. a titolo di provisionale imputabili *in fine litis*. (3)

La seconda seguì ne' 17. Aprile per l'esibizione delle scritture, tanto riguardanti l' Inventario de' beni, che relative alle transazioni con gli Oldofredi, Sanseverino, e Spedale di Crema, ed al registro de' beni della comune Ava Anna Maria Riva. Se ne spedì corrispondente decreto, che ivi dicesi *comandamento*, replicato poscia nel giorno 24. del mese stesso (4). Il Proccuratore del Conte ad ambedue le dimande, e decisioni si oppose. Attaccò il provisionale mettendo in disputa la sentenza a legge profferita in Crema, quella, che coll' intelligenza, direzione e spesa del Conte aveva D. Giuseppe ottenuta, e la prima volta ardì chiamarlo *Rubricato* (5). Si oppose colla seconda all' esibizione imposta

 del-

(1) *Fol.* 169. *Atti di Ven.*
(2) *Dict. fol.*
(3) *Fol.* 153.
(4) *Fol.* 155. *ad* 156., & *fol.* 158.
(5) *Fol.* 160.

delle scritture, allegando l'assenza di Venezia del Conte, impiegato in un viaggio per suoi affari (1). Ambedue furono queste istanze da nulla reputate: ambe ne' 27. Aprile si discussero; e trovatele insussistenti, profferissi terzo *comandamento* per la produzione delle scritture (2), e seconda sentenza per lo pagamento del provvisionale de' ducati 500. (3)

Fu necessità allora al Proccuratore far mostra di obbedire a' tre *comandamenti*, e talune poche scritture soltanto produsse (4): quanto al provisionale produssene appellazione al Collegio de'XV. ed ivi si servì nominar *Rubricato* D. Giuseppe Tadini (5). Or aveva costui già, altra volta fatto sue doglianze perchè tal vocabolo obbrobrioso gli si dasse, ma veduto, che non lasciava novellamente usarsi, fu necessitato portarne novelle doglianze al Collegio facendo ben intendere quanto disconvenisse al trattamento fatto a lui fino allora dal Conte questa voce indecente. Ecco il bisogno di una causa preventiva, che così interessante obbjetto assodasse. Trattossi questa ne' 6. Maggio innanzi al Supremo Senato de' Capi de' 15. Collegio rispettabile, dove dell'appellazione di altri Magistrati si riconosce. Ivi le Parti intese, e tutto pienamente rilevato, fu a chiare note veduta la calunnia, che di parte del Conte all' infelice D. Giuseppe tentavasi ordire mettendo in discredito la di lui innocenza nel contendere, e domandare il suo; pesò molto il fatto del Conte stesso tutto il tempo, ch' erasi il povero Cugino in Venezia ritenuto, e la troppo nota storia del trapassato D. Gaetano in Napoli, lontananza de' figli, e venuta di un di essi per prender parte nella Paterna eredità. Sicchè il Serenissimo Collegio impose doversi l' appellazione come impertinente cassare riservandogli le ragioni a proporla ne' termini regolari (6). Questa sentenza inappellabile tutta a voti uniformi dimostrò bellamente, che le voci, quali andava il Conte a bella posta spargendo, eran calunniose, dirette ad intorbidare una causa, di cui prevedeva l' esito infelicissimo. Il Conte non ardì altro dire, ma il giorno dopo propose sua appellazione, dove abolì la ingiuriosa voce rubricato (7).

Men-

(1) *Fol.* 161., & 162.
(2) *Fol.* 163.
(3) *Fol.* 164.
(4) *Fol.* 181.
(5) *Fol.* 171.
(6) *Fol.* 175.
(7) *Fol.* 176.

Mentre quest' appellazione pendeva non lascioſſi proſeguire il litigio contro i Poſſeſſori de' beni, giudizio, che comprendeva le prime azioni da D. Giuſeppe dedotte. E' marcabile, che avendo coſtoro nuovamente lodati in Autore ed il Conte, e l' Avvocato Gaetano (1), coſtoro non ſognaronſi per ventura, neppur per ombra avvalerſi ulteriormente delle ingiurioſe voci caſtigate dal Collegio de' 15. anzi riporraronſi all' oppoſto in Crema, vuolſi dire la prontezza di reſtituire il prezzo colla reſtituzione de' corpi, riſpoſta, che ſiccome ho di ſopra narrato, piacque a' Cugini Tadini anche allora, che di concerto coll' altro miſerabile Fratello caminavano (2). Lo aver però quel Tribunale confermata la Sentenza per lo rilaſcio de' beni, produſſe, che ſen daſſe al Sereniſſimo Conſiglio de' XL. Civil nuovo l' appello (3).

Era infinitamente, e ſopra ogni altro a cuore di D. Giuſeppe il provviſionale, donde ſperava ſua ſuſſiſtenza, ſicchè quantunque facile non foſſe la ſpedizione di una cauſa nel Collegio, dove ſecondo la loro epoca le conteſe ſi trattano, tanto egli impegnò, che fugli aſſegnato il giorno 4. Gennaro 1790., che ſecondo ho già indicato ſegnaſi colà ancora per anno 1789.

Dall' Avvocato però in occaſione della voce *rubricato*, di cui tanto eraſi diſcuſſo, conobbe aſſai facilmente D. Giuſeppe il penſiere del Conte di voler attaccare la di lui legittima, come unico mezzo da allontanare il neceſſario rilaſcio de' beni, del quale vedevaſi minacciato. Da una parte egli era ſicuro, che così ſtrana intrapreſa conſigliatagli da Gente peſſima nemica della verità, contradetta da' fatti permanenti, e ſicuri, de' quali non poteva dubitarſi, e piucchè altro dal coſtante poſſeſſo, nel quale trovavaſi, ed era ſtato per tanti, e tanti anni dello Stato ſuo, ſtato dal Conte tanto ben riconoſciuto, non poteva offendere la verità, che quanto più cerca oſcurarſi, più mettanſi tenebre per naſconderla, *elucet ſi diligenter inſpexeris*. Dall' altra però facevangli ſpavento le dovizie del Conte, le aderenze, che queſte proccurano, la vivacità del di lui ingegno, e piucchè altro la ſua troppo avvilita povertà ſoſtenuta da Gente miſericordioſa, che volentieri nella lunga contraddizione poteva ſtancarſi.

Pubblicamente in Venezia dicevaſi 'l Conte portato in Napoli per involvere s' egli foſſegli poſſibile in modo le coſe, onde far dubitare dello ſtato del miſerabile Cugino. Da coteſte voci, che quando ſpargonſi nel volgo non ſogliono pienamente trovarſi falla-

 ci-

(1) *Fol.* 184.
(2) *Fol.* 187.
(3) *Fol.* 196.

ci, non potè il poveruomo più dubitare dell' inganno, che ſtavaſegli tendendo. I di lui Avvocati, i buoni Amici lo incoraggiavano dicendo, che coſta il matrimonio da' regiſtri Parocchiali, che quando queſto vi foſſe ogni voce del Conte ſi ravviſava chiaramente calunnioſa, ne' era oltre il ſuo Stato dubitabile. Fecegli conoſcere, che quanto a dritto, e roveſcio ſe in contro lui farſi non poteva in modo alcuno offuſcare la verità lampantiſſima somminiſtrata dal regiſtro del matrimonio. Avvertironlo bensì badar bene non alcuna macchina ſul libro Parocchiale ſi faceſſe, che ne diſturbaſſe la certezza, potendo queſto ſolo recar nocumento, e non altro.

Seguì egli 'l ſaggio conſiglio, ed in Napoli alla Moglie ſcriſſe, perchè nelle forme più legittime aveſſe fatto riconoſcere il libro Parocchiale de' matrimonj, ed il Regiſtro eſtrarne di quello de' ſuoi Genitori. Così fu certo ad ogni ſiniſtro provedere, tra perchè con tal documento le voci maligne ſarebbonſi diſdette, e perchè cavata ſolenne copia, non eraſi oltre al caſo di temerſi di alcuna frode. La Moglie di fatto ne' 12. Settembre 1789. ricorſe nella Curia Arciveſcovile di queſta Città, ed impetrò, ch' eſtratta ſi foſſe la copia non ſolo di detta fede di matrimonio, che delle altre ancora, che ſi trovaſſero nella ſteſſa pagina, e queſto coll' intervento, non ſolo di alcun Notajo, ma anche dell' Avvocato Fiſcale della Curia medeſima. Tanto fu eſeguito, Portoſſi l' Avvocato Fiſcale col Notajo della Curia nella Parocchia de' SS. Pietro, e Matteo, e fattoſi produrre il libro de' Matrimonj dell' anno 1745. ſoſcritta in ciaſcuna pagina dal Paroco, quello fu rinvenuto fra' Conjugi D. Gaetano Tadini, ed Orſola Salſano, e dell' intera pagina dove ſette ne ſon regiſtrati, e quello di detti Conjugi è il penultimo fu eſtratta intera copia, che venne ſoſcritta tanto dal Notajo, che dall' Avvocato Fiſcale. Quella in diſputa è così ſcritta: (1)

A dì 18. Decembre 1745 fatte le Canoniche Denuncie in tre giorni feſtivi, e non coſtatoſi legittimo impedimento, con Decreto della Curia Arciveſcovile Napoletana, il Reverendo Signor D. Franceſco Alemagna Coadjutore ha in queſta Chieſa Parocchiale interrogati li Signori D. Gaetano Tadini naturale di Crema nello Stato Veneto, e D. Orſola Salzano di S. Maria di Capua ambidue di queſta Parocchia non più caſati, ed avuto il di loro mutuo conſenſo l' ha ſolennemente congionti in Matrimonio per verba de præſenti. Teſtimonj il Magnifico D. Giacomo Milone, D. Nicola Criſtiano, e D. Pietro Forte, ed altri di queſta Parocchia.

Quan-

(1) *Fol. 71. ad 76. Atti di Vicaria.*

Quanto saggio consiglio fosse stato l'estratta del detto libro, lo mostrò di là a poco il fatto : dachè veramente il Conte così aveva determinato , che temevasi , cioè di metter neo nel registro Parocchiale per escludere interamente l' infelice Cugino : Lo tentò per vero lusingato nell' oro corruttore , che in larga copia era in circostanza di profondere . Nel primo Ottobre si fece egli nella Curia Arcivescovile dimandando una perizia del libro Parocchiale specialmente del registro contenente la nota del Matrimonio di D. Gaetano Tadini, ed Orsola Salsano (1). Non dubitò la Curia di ammetter la domanda : ma non tanto secretamente si portò la cosa , che la moglie del Tadini non avesse chiesto esfere intesa . Questo evitar si voleva , e con nuova istanza profferì trattarsi di cosa criminale , confessò essersi la causa per decidere in Venezia , ed impetrò , che non inteso alcuno la perizia si eseguisse . La Curia costante nelle sue vedute, non volle darvi ascolto, citò anzi la donna contraddittrice a rispondere (2). Queste pratiche tortuose diedero a costei motivo di sospettare una qualche sorpresa . Pensò evitarla , e lo pensò saggiamente . Comparve ella in G. C. espose i tentativi, che il Conte faceva per adombrare la legittimità dello Stato del suo lontano Consorte , allegò non essere della giurisdizione della Curia il far perizie , e prender conoscenza di questa causa , ed imperrò ordini inibitoriali , acciò se cosa avesse da opporre il Conte venissele a fare nel Tribunale competente . Tanto ella fece ne' 17. Ottobre, ed accolto il suo libello venne tantosto la Curia inibita (3).

Tacquesi per allora il Conte intento ad altri maneggi collo stesso artificio messi innanzi per riuscire nel disegno di rendere illegittimo il fino allora piucchè legittimo Cugino . Ma ne' 23. Novembre presentò suo libello in G. C. chiedendo, che l' inibitoria fatta alla Curia si togliesse per potersi alla pretesa perizia devenire del libro Parocchiale (4). Ecco fatta causa di quest' articolo pregiudiziale , causa , che ben era fausta a D. Giuseppe , poichè radicata presso uno Scrivano la contesa, non era da sospettarsi qualche traviamento insidioso . Nel primo Dicembre si trattò l' affare nel Tribunale; furono le Parti intese , tutto si discusse , ed

(1) *Fol.* 188. *Atti di Vicaria*.
(2) *Fol.* 191.
(3) *Fol.* 1. *Atti sud.*
(4) *Fol.* 16. *atti suddetti*.

ecco a qual modo la prudenza del Magiſtrato tranſigè la pendenza: *Viſis actis, & comparitione* fol. 16. *proviſum eſt, quod procedatur in M. C., ac proinde explicata actione pro parte Comitis D. Aloyſi Tadini per principalem petitionem providebitur* (1).

Sconcertò queſto decreto tutte le vedute del Conte; non più eragli lecito uſare della Curia Arciveſcovile per la meditata perizia, non più di ſoppiatto poteva alcun maneggio fare in diſcredito del libro de' matrimonj, doveva formalmente ſporre ſua azione, se mai voleſſe, e darſi a queſta il corſo regolare inteſo, e contraddicente il Proccuratore di D.Giuſeppe. Ad un animo determinato però non puoſſi agevolmente far reſiſtenza. Il Conte era minacciato della deciſione di ſua cauſa in Venezia in grado di appello deſtinata per li 4. Gennaro, nè colà è poſſibile giammai differirſi il dato giorno alla deciſione: non poteva sfuggire la conferma della condanna, che dichiarando l' infelice Cugino illegittimo; ſi determinò dunque abbenchè illegittimamente, ſebbene con delitto, proccurare un qualche documento, che poteſſe la certa condanna impedire. Sentaſi che fece, e ſentaſi con quell'orrore, che deſta nelle anime giuſte la ſorpreſa, e l'inganno. Deciſa dalla G. C. la cauſa nel riferito modo, il mattino ſteſſo del primo Dicembre ricorſe il Conte in altra Banca, e tenuto profondo ſilenzio di quanto er'avvenuto, impetrò dal Giudice Vargas di altra Ruota gli ordini per la Perizia. Sotto la penna il Signor Giudice commiſe a' Notari Vincenzo Portanova, e Donato Antonio Pagnani, che aveſſero in iſcritto riferito. Il Notar Portanova conoſciuto aſſai per la ſua probità toſtocchè ebbe inteſo il ſentimento del Conte di non voler già una ricognizione quale alla verità convenivaſi, ma una relazione quale al ſuo biſogno occorreva, ſi ſcusò di accettar l'incarico. Mai ſcoraggiato il Conte preteſe altro Notajo, che fu Domenico de Lionardis (2).

Ne' 10. Dicembre vedeſi da coſtoro fatta la relazione, nella quale dicono aver oſſervato il libro, ed il regiſtro in conteſa; non dubitano, che nella ſteſſa pagina ſienvene ſette, e che ſia queſto il penultimo, ma che il vederſi di vario inchioſtro, come di fatto eſſer doveva, per eſſer tutte notate iſolate ſcritte in diverſo tempo, e ſecondo li matrimonj ſi contraevono, il trovarſi ſcritta di carattere incoſtante, faceva loro credere poſteriormente ſegnata, laſciato ad arte un competente ſpazio per riempirſi.

Queſta relazione (che poi li Notari ſteſſi pienamente diſtruſſero, ſiccome reciterò a ſuo luogo) è ſcritta di carattere del Proccuratore

(1) *Fol.* 18.

(2) *Fol.* 26. *ad* 30. *atti della G. C.*

tore del Conte, siccome e ben si ravvisa dalle altre carte de' processi, ed ebbe il coraggio punibile di confessarla ei medesimo all' augusto consesso del S. C.; e costantemente innanzi al Signor Commessario confermarlo, di cui ordine v' è atto dello Scrivano per non poterlene oltre dubitare (1). Tanto basta per ora a far discernere quanto sia falso quell' atto, dettato da criminosa sorpresa dopo il decreto della G. C. scritto dal magnifico Proccuratore del Conte Tadini.

Colla copia estratta di quest' apocrifa scritta tennesi vittorioso il Signor Conte, andò tosto in Venezia. Egli è da sapersi (ed ei medesimo il confessa), che l' uso di que' Tribunali è di non riceversi altre carte fra gli otto giorni preventivi alla decisione delle cause. Non arrivò questa a tempo per prodursi fra gli otto giorni precedenti li 4. Gennaro giorno dato a discutere l' ultimo asilo dell' appellazione. Sicchè per poterne far uso così fu pensato. Si produsse presso gli atti dell' altra pendente appellazione per lo rilascio de' beni contro i terzi possessori, e fecesi a D. Giuseppe notificare, acciò fossesi al caso di usarne nella decisione de' 4. Gennaro. Questo fatto è marcabile, e pruovasi per lo documento, che n' esiste negli atti (2), escioglie quel dubbio, che oggi tenta il Conte frapporre, per negare, che tanto gergo usò per impedire la decisione della causa, e fu questo motivo della convenzione, che sarò per dire. Egli è vero, che non fu questa copia di falsa ed irregolare perizia negli atti dell' appello contro il provisionale presentata, ma sen fece uso presso gli atti dell' altro appello contro i Possessori, e fecesi notificare formalmente a D. Giuseppe prima del giorno 4. Gennaro (3).

Se dovè rimanerne sorpreso, ed avvilito può con facilità considerarsi: era egli riscontrato, che nel primo Dicembre trattata in G. C. la causa, eransi tagliati que' passi, che dar intendeva alla sordina il Conte nella Curia Arcivescovile, si trovava disposto, che avesse il Conte presentato suo libello, e dedotta quell' azione, che intendeva sperimentare: non intendeva poscia, come con decreto dello stesso giorno si fosse senza requirersi 'l di lui Proccuratore ordinata la riconoscenza del libro, e di là a pochi giorni eseguita la perizia. Dubitò egli, e mal non si appose, esser questo alcun raggiro, che meditavasi a suo danno, sicchè non tenendo per mano arme sufficienti da mostrare la decisione della G. C. intese le parti, e l' erroneità della Perizia *surrettiziamente* proccurata si decise

(1) *Fol.* 236. *Atti di Venezia*.
(2) *Fol.* 225. *ad* 234. *atti della G. C.*
(3) *Fol. suddetto*.

decise a prendere quel partito, che le sue circostanze dettavano meglio, e fu, che si venisse in Napoli a contendere dello Stato, la cui decisione dasse anche termine alla pendente disputa dell' eredità: Questo progetto dettato da' rispettivi Avvocati, fu sotto l'occhio del Magistrato eseguito nel seguente modo cioè:

A dì 4. Gennaro 1789. more Veneto seguito oggi lo spazzo di Taglio al Collegio Eccellentissimo de' XV. a favor del Nobile Signor Conte Luigi Tadini qu. Alessandro rimesse le spese, resta convenuto con esso, ed il Signor Giuseppe Tadini qu. Gaetano, che siano salve, e riserbate le reciproche ragioni delle Parti nel Foro di Napoli sul punto della legittimità de' Natali di detto Signor Giuseppe, deciso il qual punto, come se sarà giudicato contro esso Signor Giuseppe, egli desisterà da qualunque pretesa sulla Cedola del qu. Conte Girolamo Tadini, da lui sentenziata a Legge, così se seguirà il giudizio a favor di detto Signor Giuseppe esso Signor Conte Luigi non farà alcuna opposizione in massima alla di lui capacità per la Cedola suddetta, e resteranno salve unicamente le reciproche ragioni in fatto sulla facoltà disposta colla Cedola stessa. Della presente saranno fatte due copie simili ambedue firmate dalle Parti, e Testimonj da esser custodita una per parte = Luigi Tadini affermo = Giuseppe Tadini affermo = Tommaso Gallini Andriusi fui mediatore, e testimonio = Antonio Orlandi mediatore, e Testimonio (1).

A questo modo restò ed inutile, ed inconseguente la causa del Provvisionale; perocchè sospesa la decisione di ogni pendenza, finchè dello stato di D. Giuseppe si facesse in Napoli la decisione, ma sospesa in tal forma, che questa alla compiuta vittoria dell' una parte, o dell' altra servisse di norma, nè più alcuna liberanza aveva luogo, nè doveva il Conte a somma alcuna esser tenuto. L' uso di quel Tribunele è di profferirsi una sentenza tostocchè il giorno prefisso si unisca il Collegio. Fatto quindi noto l'accordamento fra le parti, e la inconseguenza ulteriote del preteso provisionale, giustamente procedendo il Collegio lo sospese.

Volò D. Giuseppe in Napoli a cercar conto del come tanto si fosse operato. Rinvenuto gli atti della dolosa Perizia, si accorse immantinente del dado giocatogli con tanto torto della buona fede, donde tanto danno eragli avvenuto. Per poter far conoscere al Tribunale con qual condotta il Conte operava, e come sapesse dell' autorità del Magistrato ridersi, e deluderla, diede opera per l' unione degli atti (2), passo preventivo altrettanto che necessario allo

(1) *Fol.* 211. *atti di Venezia.*

(2) *Fol.* 21. *ad* 25. *atti di Vicaria.*

allo sperimento delle sue querele: per questo eseguirsi sà Dio quanti trapazzi, quante pene doveronsi soffrire, li ottenne finalmente.

Vuolsi narrare, che non tantosto ottenne il Conte coll'indicato raggiro la riferita Perizia, cioè il giorno stesso 10. Dicembre presso gli atti, dove col decreto del primo di quel mese fu invitato a dedure le sue azioni, presentò suo formale libello (1), in cui spose, *che un tale, il quale si annuncia col nome di D. Giuseppe Tadini, aspirando d'esser reputato figlio del fu D. Gaetano Tadini, ch'era Officiale del Reggimento Real Borbone di Cavallaria di S. M. e come tale appropriasi la roba ereditaria di detto fu D. Gaetano, ricorse nella G.C. della Vicaria e senza sentirsi persona alcuna interessata, con aver prodotti documenti, e deposizioni proccurate gli riuscì ottenere il dimandato preambolo di detto fu D. Gaetano*. Notisi *questo tale* era colui, ch'egli aveva per tanti atti sollenni riconosciuto suo Cugino, quello che avrebbe per sempre tale reputato, se mai venivagli in pensiere di voler la sua roba, che gli veniva nascosta. *Questo tale, che si annuncia per D. Giuseppe Tadini*, è quel desso, che con tal nome, e qualità di figlio di D. Gaetano fu trattato sempre dal Conte, fino a prendere in cura di situare il figlio nel Nobile Collegio di Verona, siccome egli medesimo di suo pugno aveva scritto. *Questo tale*, che aveva fatto spedirsi il Preambolo era pure il recatore di questa carta, che il Conte stesso riconosciutala vera, giusta, innegabile, dopo prese tutte le opportune nozioni, avevala con sua spesa, e direzione fatta sentenziare a Legge in Crema, e poscia fatta conseguente con dedurre il giudizio di rilascio contro i Possessori, giudizio, che per le cose dette, e dal Conte confessate, non si menò innanzi, che colla di lui guida, e danaro. Convien marcar bene queste note, come quelle, che riguardano il primo libello, col quale la querela dello stato ha il Conte dedotta.

Soggiunse essere con detto Preambolo andato D. Giuseppe in Venezia tentando spogliarlo de' beni, che giustamente possedeva, sicchè per togliersi dalla vessazione aveva dovuto con grave dispendio ricercare in Napoli i documenti, che smentiscono la di lui ardita pretenzione, come anche la ricognizione del registro del matrimonio per avvalersene ne' Tribunali di Venezia. Che questo D. Giuseppe saputo aveva la Curia inibito domandando procedersi in G. C. sicchè nel primo Dicembre erasi profferito il decreto di sopra indicato.

(1) *Fol. 19. atti suddetti.*

Dopo tale esposto conchiuse così: *Ne ricorre perciò in essa G. C., e deducendo formalmente che il riferito Preambolo del fu D. Gaetano Tadini sia stato nullamente spedito, e che il suddetto asserto Giuseppe Tadini non fu mai figlio ex legitimo Matrimonio di esso fu D. Gaetano Tadini, e di detta Orsola Salzano, fa istanza rivocarsi, e dichiararsi nel tempo istesso, che l'asserto Giuseppe Tadini non sia figlio per legittimo matrimonio di detti qq. D. Gaetano Tadini, ed Orsola Salzano, protestandosi formalmente di tutte le gravi spese, ed interessi, che per la suddetta ardita vessazione il detto Principale ha sofferto, ed è esposto a soffrire. Così &c.* (1)

Questo libello, che quanto sia sparso della più raffinata avvedutezza, dimostra nettamente l'idea del Conte nel produrlo, è quello, col quale si diede alla presente causa principio. Venne al giusto disame nel giorno primo Marzo. Feci allora chiaramente io conoscere, che la quistione di stato allor promossa la prima volta alterar non poteva in alcun modo quell' indubitabile possesso, nel quale il Cliente si trovava di sua legittimità, conservato costantemente per anni oltre i quaranta senza dubbio, e senza neo, e che erasi dallo stesso Attore per più tempo riconosciuto, e confessato. Feci anche alla G. C. rilevare, che conseguenza di questo indubitabile stato possessivo era lo spedito Preambolo, il quale non poteva non eseguirsi senza far torto all' invulnerabile possessione, ch' era in questa causa fuori anche di contesa. Passai volentieri a dimostrare, che la Perizia dal Conte sì malamente proccurata non solo non doveva far dubitare il Tribunale della verità patente del registro, contestata dall' estratta fattane colla presenza del Fiscale della Curia, ma voleva dippiù dirsi un' atto vizioso, degno di emenda, del qual doveva con giusto rimprovero il Difensore del Conte rispondere.

Furono tali voci bene accolte, come quelle, che nella legge, e nel rito de' Magistrati avevano lor base, e malgrado i schiamazzi tutti, che in contro per l'Avversa parte si facevano, così fu deciso *infra quatuor dies audiantur partes, non impedita interim executione decreti Præamboli quon. D. Cajetani Tadini ab intestato per M.C. interposito in beneficium D. Josephi Tadini. Verum D. Joseph Tadini non alienet bona hereditaria dicti qu. Cajetani Tadini, & caveat respectu fructuum: & respectu peritiæ habeatur ratio, quæ de iure habenda erit viso exitu termini: Nec non Dominus Causæ Commissarius executioni demandet ordines sibi oretenus Communicatos* (2). Gli

(1) *Fol.* 19. *d. atti.*
(2) *Fol.* 38.

Gli ordini , che quì s'impone doversi eseguire , e che furono veramente messi in pratica, si disegnarono dal Commessario a questo modo.

Si è appuntato , che il Signor Commessario chiami il Proccurator del Conte Luigi Tadini , ed in nome del Tribunale li faccia una seria riprensione , per esser ricorso in aliena Banca , affine di ottenere la Perizia , come dagli Atti , non ostante , che su questo punto si era nel giorno primo Dicembre del passato anno interposto Decreto dalla G. C. intese le parti. (1)

La decisione della G. C., che secondò tanto bene le giuste pretese di D. Giuseppe , fu dalle Parti a vicenda accettata , e così venne a sistemarsi la causa , conservandosi , com' era giusto , il perseguitato D. Giuseppe nella possessione incontrastabile di sua leggittimità , e soggettando la quistione dello Stato dal Conte promossagli ad un termine ordinario. Da questo giudicato infinite conseguenze preveda ognuno doversi trarre , che per non esserne il luogo , ad altro più opportuno mi riserbo .

Data mano alla compilazione del termine , l' Attore , cui tutto il peso incumbeva della pruova , così questa a suo vantaggio dispose . Disse egli che aspirava D. Giuseppe Tadini ad esser dichiarato figliuol legittimo di D. Gaetano procreato in costanza di matrimonio con Orsola Salsano; che dopo 34. anni dalla morte di D. Gaetano volle spedirsene il Decreto di Preambolo , e per riuscirvi fece uso di una partita di matrimonio estratta da' libri della Parocchia de' Ss. Francesco , e Matteo , e propriamente al foglio 154. del lib. X. che ha suo principio da' 10. Gennaro 1737. e termina in Dicembre 1752. Aggiunse esser questo registro il penultimo di quella pagina , ma siccome gli altri ivi esistenti sono uno dopo l' altro immediatamente scritti , tra il conteso , ed il seguente lo spazio interceda di un dito a traverso , dippiù che dove tutto gli altri e precedenti , e susseguenti di uno stesso carattere , e senza stento son notati , questo di altro carattere , e prima più stretto , e poscia più ingrandito per riempiere il voto a bella posta rimasto, quindi nell'indice del libro stesso alla lettera T. scorgasi intrusa la parola Tadini. Passò ad attaccare la condotta del Paroco di quel tempo D. Gio. Alemagna , onde varj disordini eransi cagionati per esservi un matrimonio annullato con Sentenza della Curia (sendosi trovata vivente altra moglie) ed altra partita segnata con notamento di errore dello scrivente . Da ciò venne a ricavare il registro di tal matrimonio , e di altri da un D. Francesco Alemagna col carattere

(1) *Fol.* 38. *detti atti.*

re di coadjutore mai tale dichiarato dalla Curia . Marcò del pari esistere per gli altri matrimonj in quella pagina la nota de' sponsali , e denuncia , che per quello di D. Gaetano Tadini mancano interamente , siccome difetta il decreto di *contrahatur* , e gli atti nella Curia , donde per antico stile della Curia detto decreto si estrae . Da questi sospetti sul registro del matrimonio passò ad altri fatti estranei donde credè ricavare la non verità del seguito matrimonio .

Propose , che nel 1754. pretese l' Orsola costringere D. Gaetano a sposarla per parola a lei datane , e che ricorsane al Re accompagnata da due rimostranze del Vescovo di Aversa, fu colui messo in Castello prima in Manfredonia, poscia in quel dell' Ovo di Napoli , rimessane la conoscenza all' Uditor degli Eserciti . Ma non avendo la Salsano potuto dimostrare la dotale parola, ridotta a cercar qualche somma , le promise D. Gaetano con pubblico Istrumento ducati 400. per lei , e per i Figli naturali riportatine ; quindi con di lei discolpa fu messo in libertà ; Il quale morto in Palermo improvisamente nel 1755. e fattosi di sua poca roba sequestro dal Monte delle Vedove , pretese l' Orsola ducati 100. compimento di ducati 400. e gli alimenti per i figli; suo ricorso rimesso per informo al Monte ottenne rimostranza fausta , e per i ducati 100. e per le due oncie dovute a' naturali, sicchè vennerle pagati ducati 269. Ma questa somma ricevuta, e ricorsa per altra, fu la di lei supplica allo stesso Monte rimessa , che consultò negativamente; ed avendo i Fratelli di D. Gaetano fatto lor Proccuratore D. Antonio Zelaja , e costui per loro domandato il resto del retaggio , fu ben consultato doversegli costando di esserne eredi ; trapassato però il Zelaja non prefersi oltre pena per lo ricupero di que' pochi beni rimasti. (1)

E' questo il sistema , che piantò allora il Conte Tadini per sostegno di sua fallace intrapresa . Per riuscirvi adibì non solo que' due Notari , che Periti prescelti già dal Giudice Vargas avevan dato fuori la disopra abbastanza screditata perizia , ma tre altri Notari ancora , da' quali fece prima il libro conteso attentamente riconoscere ; furono questi Notar Diego Joele , Notar Giuseppe Cantilena , e Notar Giacinto Ferro . Sentansi le disposizioni di costoro , alle quali , come Testimonj dal Conte prodotti non può non darsi la più esatta credenza dove facciano contro lui . Sentansi ripeto , e facciasi sempre meglio l' idea verace , e più conseguente di questa causa . Io tutti , e cinque registro a questo modo ,

Il

(1) *Fol.* 103. *ad* 110. *atti suddetti* .

Il Notar de Leonardis uno de' due già nominati Periti, rammentò in sua deposizione la Perizia di ordine del Giudice Vargas eseguita, enuncia averla minutamente letta, ed esaminata, e con giuramento attestò non aver mai quello inteso dire, che ivi trovavasi scritto; la buona fede usata nel Notar Pagnano suo compagno in quell' atto, era stata cagione, onde avesse senza leggerla, la perizia soscritto, ma che intendeva soltanto quella rattificare di esser la partita in contesa di diverso carattere, ed inchiostro, che attacca immediatamente con quella di sopra, si scosta dall' inferiore per un dito a traverso di carta bianca, e che nell'alfabeto del libro nella colonna lettera T scorgesi inzeppata la nota Tadini, e Salsano con in fronte il numero 154. corrispondente al foglio; *e perciò*, disse, *del dippiù in detta relazione espressato non se ne debba aver conto, a causa che sulla buona fede, e fiducia prestata da esso Testimonio, e per aver veduto prima firmato il detto Notar Pagnani si soscrisse, fidandosi, che detta relazione fosse stata a tenore dell'appurato, e stabilito.* (1)

Il Notar Pagnani fece lo stesso dicendo; *rattifico, ed accetto la relazione suddetta del modo, e forma istessa, ed in tutto ciò, che dal detto Notar de Leonardis è stata rattificata, cioè per quanto contiene la distanza della partita di Tadini, e Salsano, la diversità di carattere, ed inchiostro, che la partita di matrimonio attacca immediatamente coll' altra al di sopra, e con quella poi al di sotto vi passa un dito traversale di carta bianca, e che nell' Alfabeto del sopradetto libro de' matrimonj, e propriamente nella colonna della lettera T. si vede inzeppata tra due note = Tadini, e Salzano = con a fronte il num. 154. relativo al foglio, dov' esiste detta partita.* (2)

Se questi due Notari stati Periti in quell' atto di sorpresa, ed esaminati poscia ad istanza del Conte contraddissero la precedente di loro relazione in termini tanto chiari, li tre altri Notari, che produsse il Conte stesso per infermare s' egli fossegli possibile la verità del registro, interamente e perfettamente distrussero le oppsizioni che incontro si facevano, e la verità, e lealtà del libro, e della nota del matrimonio nel modo più bello, e netto confermarono. Io mi vedo in obbligo di pubblicare alcuna delle tre deposizioni essendo tutte uniformi. Piaccia leggerla, e farne concetto.

Super 4. articolo eidem Testi lecto interrogatus, & examinatus, dixit coll' occasione d' essere stato per ragion del suddetto suo officio di pub-

(1) *Fol.* 130. *ad* 131. *atti suddetti.*
(2) *Fol.* 132. *ad* 133. *atti suddetti.*

pubblico Notare di questa Città richiesto in unione delli Magnifici Notari D. Giuseppe Cantilena, e D. Giacinto Ferro per parte del Conte D. Luigi Tadini per riconoscere il Libro X. de' Matrimonj della Parrocchiale Chiesa de' SS. Francesco, e Matteo di detta Città, e propriamente al foglio del Libro suddetto 154., ove esiste la nota del matrimonio contratto nell'anno 1745., e propriamente a 18. Dicembre trà D. Gaetano Tadini naturale di Crema dello stato Veneto, ed Orsola Salzano di S. M. di Capua, ha esso Testimonio la partita rescritta riconosciuta in unione delli sopraddetti altri pubblici Notari esser scritta in detto Libro del tenore seguente 13. = A dì diciotto Dicembre millesettecento quarantacinque fatte le Canonice denuncie in tre giorni festivi, e non costatosi legitimo impedimento con decreto della Curia Arcivescovile Napoletana il Reverendo Signor D. Francesco Alemagna Coadiutore in questa Chiesa Parrocchiale interrogati li Signori D. Gaetano Tadini naturale di Crema nello Stato Veneto, e D. Orsola Salzano di S. Maria di Capua, ambidue di questa Parrochia non più casati, ed avuto il di loro mutuo consenso l'ha solennemente congiunti in matrimonio per verba de' præsenti Testimonj il magnifico D. Giacomo Milone, D. Nicola Cristiano, D. Pietro Forte, ed altri di q. Par. de causa scientiæ doposuit ut supra.

Super 5. articolo eidem repetito lecto, interogatus, & examinatus dixit colla sopraccennata occasione, che l'articolata partita situata in detto Libro X. de' Matrimonj al fol. 154. è la penultima delle sette partite de' matrimonj in detto foglio notate, cioè quella di Tadini, e Salzano, ha osservato esso Testimonio in unione de' sopracitati pubblici Notari esser stata scritta di alieno Carattere diverso dalle altre sei contenute in detto foglio, questa partita però avendola minutamente osservata, e considerata, l'ha ritrovata SCRITTA SEMPRE DI UNA STESSA LINEATURA SENZA STENTO, E SICCOME PRINCIPIA COSI' FINISCE, ED E' NOTATA CON MOLTISSIME ABBREVIATURE TALE QUALE STA' NOTATA NEL DETTO LIBRO, SI E' DI SOPRA TRASCRITTA, e quantuuque tra la detta nota di Tadini, e Salzano coll'ultima nota di sotto v' intercede un largo di un deto traverso, nulla di meno però per assicurarsi così esso Testimonio, che detti due altri Regj Notari, se in detto Libro ci erano altre consimili note di largo di deto a traverso, ha ritrovato esso testimonio nel foglio novantaquattro di detto Libro X. la partita del matrimonio di Giuseppe Cipolla, e Catarina di Matteo, e la susseguente di Francesco Gaetano di Noja, e Gerolima Napolitana ha osservato esso testimonio intercedere tra di loro un vacuo di larghezza di un deto a traverso, e nel foglio 117 di detto Libro.

bro, fino al foglio centoventi molte partite de' matrimonj ha parimenti osservato trà l'una, e l'altra partita intercedere un certo vacuo tra di esse di quasi un deto a traverso, e nel foglio cento, e diecinnove del medesimo libro ha osservato scritta l'ultima partita di matrimonio, i primi sei versi di carattere più largo, ed in grande, e nel foglio centoventinove vi è notata la partita del matrimonio di D. Vito Petrini, e D. Anna Zola Fortunata de Mattejo, e la susseguente tra Giacomo Salinero, e Teresa Anna Rocca Palumbo, ha osservato esso testimonio intercedere tra di esse un vacuo di un deto a traverso, nel quale vacuo esiste una mezza linea; nel foglio centotrentasei ha parimente esso testimonio osservato la partita del matrimonio di Coscinà, e de Angelis, colla susseguente de Sivo, e Monteleone intercedere tra di loro un largo di un buon deto a traverso; e finalmente ha esso testimonio in detto Libro X. de' matrimonj osservato, che la disopra detta partita, seu nota del matrimonio tra Tadini, e Salzano esser stata scritta di alieno carattere delle altre sei, che esistono in detto foglio 154. articolato lib. X. tutta volta però ha parimente esso testimonio in detto lib. osservato, che nel foglio settantanove, e porzione dell' ottanta diverse partite le ha osservate esser state scritte di proprio carattere del Parroco D. Giovanni Alemagna, e ne' fogli ottantadue, ottantatre, ottantaquattro, ottantacinque, cento, e diecisette, sino al foglio centoventi, e nel foglio centocinquantacinque sino all' ultimo foglio quattrocentocinquanta, & a t. dell' articolato lib. X. de' matrimonj, che le partite, seu note di matrimonio in detti fogli descritte sono tutte state scritte di diverso carattere, de causa scientiæ deposuit ut &c.

Super 6. articulo eidem Testi lecto interrogatus, & examinatus, dixit colla disopra detta causa avendo così esso Testimonio, che detti denominati Regj Notari osservato l' Indice Alfabetico del citato libro X. de' matrimonj ha in quello ritrovato, che nella lettera T. si vede frapposta la parola Tadini, e Salzano fol. 154., ma passando così esso Testimonio, come detti due altri Regj Notari ad osservare tutto l' Indice alfabetico di detto libro, vi ha osservato frapposti i seguenti cognomi in diverse lettere, con i di loro respettivi fogli, cioè = Lettera A. Avanzo, ed Esposito fol. 21. = Littera F. Ferraro, e Benevento fol. 142. = Littera G. Giampetraglia, e Fajella fol. 139. = Girolamo, e Vitagliano fol. 288. = Littera M. Moisè, e Pirrone fol. 191. = de Mauro, e dell' Abadessa fol. 236. = Lettera R. de Riso, e Grieco fol. 123. = Lettera S. Spina, e Sarnelli fol. 100. = Scodes, e Guibini fol. 224. = Sirleti, e Spina fol. 334. = Sbano, e Stalla fol. 382. = Lit. T. Tartaglione, e Ruccia

cia fol. 116. Tadini, e Salfano fol. 154. = Del Torto. e Scala fol. 295. ; quale Indice è tutto scritto di diversi caratteri : quali descritte partite frapposte nel detto Indice dell'articolato lib. X. avendole tanto esso testimonio, che detti due Regj Notari riscontrate una per una, le di loro partite, seu note ne' rispettivi fogli del medesimo libro, TUTTE L'HA OSSERVATE SCRITTE A DOVERE, E SENZA NIUNA CASSATURA, *de causa scientiæ deposuit ut supra*.

Super 7. *Articulo eidem retroscripto lecto interrogatus, & examinatus dixit esser verissimo, che nel foglio 154. di detto libro X. esistono li matrimonj contratti tra le denotate persone descritte in detto Articolo colla sottoscrizione però tanto in detto foglio, che in tutti gl' altri fogli di detto libro X. de' Matrimonj in piedi delle ultime partite vi è la sottoscrizione de' respettivi Parrochi di detta Parrocchia, de causa scientiæ deposuit ut supra*.

Super 8. *Articulo eidem retroscripto lecto interrogatus, & examinatus dixit, come dall' osservazione tanto da esso testimonio, che da detti due altri Regj Notari fatta del detto libro X. de' matrimonj*, HA OSSERVATO UNA GRANDE ESATTA ATTENZIONE PRATICATA DALL' OLIM PAROCO D. GIOV. ALEMAGNA, *il quale subito, che ricevè l' ordine dalla Rm̃a Arcivescovile Curia, mediante il quale fu annullato il matrimonio contratto tra Pandolfo, e Sgambato per la causa in quella contenuta, così l' Ordine suddetto lo registrò in detto libro a fronte di detta partita, e così parimente fece nella nota del matrimonio tra Culpani, e Ferraro fol. 121. di detto libro X., accortosi d'esser stata scritta, non avendone potuto esso testimonio indagare la causa, a fronte della medesima ha osservato notato Errore dello Scrittore ; de causa scientiæ deposuit, ut supra*. (1)

Esaminò del pari l' attual Paroco de' Ss. Pietro, e Matteo D. Giulio Carelli : rattificò costui la sua fede di mancar le denuncie del matrimonio fra Tadini, e Salsano, come per rovescio eranvi per gli altri sei matrimonj nella stessa pagina segnati, mancare eziandio il corrispondente decreto *di contrahatur*, aggiunse però, che l' intero fascicolo di detti decreti per l' anno 1745. mancava, ed altri taluni di diversi anni (2).

Dal Mastrodatti della Curia Arcivescovile ricavò non trovarsi veramente registrata la Patente di Coadjutore in D. Francesco Alemagna, soggiunse per altro, che aveva tal patente riguardo alla sola amministrazione de' sacramenti, da che per i matrimonj

(1) *Fol.* 134. *ad* 137. *atti sudd.*
(2) *Fol.* 149. *a t. detti atti*.

nj era nell' arbitrio del Paroco destinar chi volesse. Dal medesimo fu detto ancora, che si celebrano nelle rispettive Parocchie i matrimonj precedente decreto, che si emana dalla Curia in conseguenza della libertà de' sposi, che vanno ad unirsi, e che nel 1745. non trovansi ne' libri degli emolumenti pagati dal Tadini li dritti per lo matrimonio da lui contratto. (1)

L' Archivario della Curia non mancò di esaminarsi: attestò costui non trovarsi in suo Archivio il processetto del matrimonio fra D. Gaetano Tadini, ed Orsola Salsano contratto (2).

L'ultimo ad esaminarsi fu il Razionale del Monte delle Vedove, il quale non fece, che deporre del passaggio fatto delle carte del detto monte alla Regal Segreteria di Guerra per darsene al Conte le da lui domandate copie (3).

Accoppiò a siffatte deposizioni quelle carte, che aveva negli articoli enunciate. L' istromento cioè del 1754. con cui D.Gaetano ritenuto in castello per le relazioni del Vescovo di Aversa aveva ad Orsola ducati 400. assegnato; la consulta in seguito dell' Uditor degli Eserciti, ed il Regal Dispaccio, onde fu colui messo in libertà. Con queste presentò le carte del monte delle vedove relative al retaggio di D. Gaetano con memoriali in lingua Spagnola a nome dell'Orsola, che non sa scrivere (4), e partita nella stessa lingua del Banco di S. Giacomo esatta anche a nome di Orsola per autentica di un Notajo (5). Carte delle quali dovendo a suo luogo minuto esame comporre, e non toccando il matrimonio, si bene il fatto de' Genitori, non credo qui lungamente e con precisione descrivere.

Queste, e non altre son le pruove, che furono dall' attore proccurate in dimostrazione de' di lui assunti; e ben da ora può vedersi, che quanto ai nei, che cercava nel registro rinvenire lungi dal riuscirvi, meglio anzi ne assodò la verità, e la rettitudine con pruove tali, ch' egli medesimo non potrà più contraddire, perchè con Testimonj da lui prodotti, la cui fede egli medesimo ha pienamente approvata producendogli a deporre. Quanto poi a' difetti delle mancanze non necessarie, e di denuncie, e di decreto e di processo, proccurò tante fedi isolate, che fece rattificare senza brigarsi di altro (6).

Egli

(1) *Fol.* 150. *a t.*
(2) *Fol.* 151.
(3) *Fol.* 183.
(4) *Fol.* 127. *Atti di Vicaria.*
(5) *Fol.* 125.
(6) *Fol.* 149., & 157.

Egli però vuol saperſi, che D. Giuſeppe Tadini comecchè colla qualità di reo convenuto, ed in cui favore colla conferma del decreto di preambolo, eraſegli più ſempre *auctore Pretore* confermata la poſſeſſione del ſuo ſtato legittimo, ad alcuna dimoſtrazione non poteſſe dirſi ſoggetto: non laſciò non dimeno, e con teſtimonj, e con carte mettere a bel giorno que' fatti veri tentati in contrario adombrare, e biſognava vedere il magiſtrato nella loro nettezza.

Diede egli ad eſaminar primamente due Notari della più integra fede, l' un di eſſi Gennaro di Geronimo, Paolo Antonio Albano l' altro: Riconoſciuto da coſtoro il libro in controverſia atteſtarono, che dal primo foglio fino all' ultimo di quello non v' era nè viziatura, nè ſcompoſtezza alcuna, o ne' fogli, o in altra ſua parte; che non tutti li regiſtri dal cominciamento al finir del libro ſieno dello ſteſſo carattere, ed inchioſtro: che in piedi di ciaſcuna pagina era la ſoſcrizione del Paroco fino però a' 16. Maggio 1747., da qual giorno in poi ceſſato di eſſer Paroco il Dottor Giovanni Alemagna, e che tutte dette ſoſcrizioni ſon tutte dello ſteſſo carattere, ſiccome del carattere ſteſſo ravviſarono eſſere gli altri libri coevi di quella Chieſa, quelli cioè de' Batteſimi, e Defonti. Paſſarono ad atteſtare la ricognizione fatta di quella pagina 154. del libro, che trovarono ſoſcritta dallo ſteſſo Paroco, e del medeſimo carattere; diſſero eſſervi ſette regiſtri, in niuno de' quali era NE' VIZIO, NE' RASURA D' ALCUNA SORTE. Diſcendendo poi a quel regiſtro, del quale ſi contraſta, confeſſarono non ſolamente non eſſervi o VIZIO, o RASURA, ma dippiù trovarſi ſcritto CON GIUSTA LINEATURA. Non mancarono di ravviſare la nota in detto libro ad un matrimonio dichiarato nullo, ed altro, di cui eravi ſegnato l' errore dello ſcrivente. Ravviſata poi la diſtanza, che paſſa fra un regiſtro e l' altro nell' intero libro depoſero averli trovati conformi colla diſtanza di un rigo ſu l'uno, e l'altro. Quanto finalmente all' indice accertarono eſſerne le partite ſcritte di più caratteri ſecondo l' opportunità richiedeva ne' regiſtri, che facevanſi (1).

A queſta depoſizione trovaſi conforme quanto il Paroco attuale parimente eſaminato atteſtò con giuramento, quel Paroco dico fra' Teſtimonj ſuoi dal Conte citato. Dà egli contezza delle ricognizioni eſpreſſe da' due Notari di Geronimo, ed Albano per l'eſattezza del libro, la varietà del carattere, e dell' inchioſtro de' regiſtri, per lo ſtato generale di queſti, e particolare di quelli nella pa-

(1) *Fol.* 77. *ad* 84.

pagina 154. massime del contraddetto di Tadini, e Salzano. Attesta parimente, che suol intercedere fra una partita, e l'altra un rigo di bianco, e tal rigo fra questa in contesa, e la seguente si trova. Rammenta il matrimonio dichiarato nullo dalla Curia per essersi trovato vivente il marito della donna come vedova a secondi voti passata, e l'altro cassato per errore dello Scrivente, che immediatamente dopo si replica. A queste cose altre aggiugne. Che cioè li registri fansi sempre di alieno carattere; non fa il Paroco, che notare l'indizione ed epicrafe al libro, e segnarlo pagina per pagina di sua soscrizione. Siccome di fatto vedesi l'agitato libro fino a' 16. Maggio 1747. dal Paroco D. Giovanni Alemagna costantemente segnato, ed egualmente in quella pagina, per la quale si fa lite. Che li decreti di *contrahatur* dopo segnato nel libro i contratti matrimonj oltre non si curino, nè da quelli la fede dipende della contrazione, di fatto mancano dell'anno 1745. ed altri di altri anni. Che intorno gl'indici, spesso sogliono avvenirvi delle aggiunte, allora, che i Parochi richiesti della fede non trovano notati in indice i nomi delle persone, e loro è forza ricorrere all'esame del libro (1).

Quanto il Paroco de' Ss. Francesco, e Matteo depose vien confermato da altri tre Parochi, i quali concordemente attestano l'uso costante di seguire i registri ne' libri Parocchiali non mai di carattere de' Parochi, bensì de' loro coadjutori: officio di quelli essere soltanto segnare il di loro nome in fine di ciascuna pagina, la quale sollennità vero essere il libro, e legale dimostra. Dicono anch'essi che non mai a' decreti di *contrahatur* il Paroco nell'estrarre le fedi de' seguiti matrimonj, ma al registro, che ne conserva, si riporta; di fatto moltissimi ne mancano, ed un de' Parochi dice non averne alcuno in suo Archivio trovato. Lo stesso ripetono per l'indice, che parte non si reputa del libro, nè da' Parochi si soscrive, servendo a facilitare il reperto de' Registri, e per vero continuamente soglion questi accomodarsi, dove trovasi alcun atto registrato, ma non datane all'indice conveniente notizia: conviene intorno ciò marcare, che furono cotette deposizioni tutte sotto l'occhio dell'Avvocato Fiscale della Curia, che le approvò, come il metodo costante, col quale ogni Parocchia si governa (2).

Per la mancanza del Processetto di matrimonio in Archivio Arcivescovile presentò fede di quell'Archivio, che a tempi dell'Arcivescovo Filangieri trovate mal tenute, e derelitte le scritture fu

(1) *Fol.* 88. *ad* 90.
(2) *Fol.* 91. *ad* 95.

fu ordinato formarsi un Archivio, la qual cosa eseguita più carte trovaronsi manchevoli, ed altre per la loro copia caddero in isconcerto, sicchè egli ignorava, o fosse quel richiesto manchevole, o altrove per errore riposto (1).

Provò con egual fede del Paroco, che non tutte le denuncie, le quali si nominano ne' registri matrimoniali in suoi libri si trovano, ed il difetto di esse pregiudizio alcuno alla verità del Registro non recano, non formandone una parte, ma una cerimonia alla contrazione del matrimonio precedente (2).

Quanto poi al motivo, ond'erasi tal matrimonio tenuto celato produsse D. Giuseppe le Regali Ordinanze dell' Augusto Carlo III. questo Sovrano su tale articolo rigorosamente impose nel 1738. non potere i militari senza Regal licenza ammogliarsi sotto l'irremissibile pena della perdita del di loro impiego: Ordinanze confermate nel 1753. dove poi fu aggiunto non doversi considerare nè le vedove, nè i figli de' militari, dove costoro senza licenza avesser preso moglie (3).

Presentò eziandio D. Giuseppe i documenti immancabili de' fatti tutti, che nel principio di questo racconto ho segnati, e per la venuta, e servigio di D. Gaetano in Napoli, e per lo suo passaggio di piazza in piazza, e per la di lui morte, le fedi del matrimonio de' suoi Genitori, e della di lui nascita, quella recante la sorella, ed aggiunse a questi la più bella pruova della verità del suo assunto: quanto dire una Relazione de' Governadori del Regal Conservatorio sotto il titolo dell' Annunciata di Aversa in rincontro di doversi la germana di D. Giuseppe velare, dove a chiare note si esprime, e come D. Gaetano in qualità di sua figlia ivi, che gentil donne povere son situate quella rinchiuse, e come fu trattata, e riconosciuta sempre per figlia di lui, e per tale qualità ebbe il vantaggio di prendere il velo, e risparmiar sulla dote (4).

Così fu il termine pubblicato (5), e scorse subito D. Giuseppe lungi dal nuocergli le pruove, che avevasi 'l Conte proccurate, facevano queste moltissimo a dimostrare la verità di quel registro, che fa tutto il sostegno, l'interesse tutto di questa causa: proccurò dunque, che la decisione si sollecitasse; ma pensò il Conte ogni

(1) *Fol.* 67.
(2) *Fol.* 108. *ad* 110. *atti del S.C.*
(3) *Fol.* 69. *&* 70. *atti della G.C.*
(4) *Fol.* 286.
(5) *Fol.* 11. 52. 53. 54. *&* 61. *ad* 65. *d. atti.*

ogni dilazione per allontanarla poi sempre (1). Dimandò il term ine a ripulsa, del quale non si avvalse; fece trattener gli atti per la tassa, che dimandarono i Notari da lui adibiti per la ricognizione del libro, e che non volle di poi soddisfare per non aver tradito il diloro sentimento, e detto il falso, che a lui giovava (2). Impetrò la trasmessione de' libri Parrocchiali per le fedi di Battesimo di D. Giuseppe e sua sorella, e che nemmeno poi fece eseguire (3). Ed altre molte di queste cose. Alla fin fine diessi a presentar diverse carte estranee dalla controversia, ma che giudicò ben farne cumulo, fissato, che uniti valessero molti argomenti tutti inutili isolati. Io non li nascondo al S. C.

Produsse in primo luogo talune fedi di stato libero di tale Orsola Salzano scribente (mentre egli stesso pruovava, e sosteneva essere analfabeta) per matrimonio, che intendeva contrarre nel 1755. con Giuseppe Tummolo (4).

La fede di nascita di Alessandro Tadini in Fratta maggiore colla notata di padre incerto: e quella di sua morte, ma come figlio di Gaetano Tadini, ed Orsola Salzano sepolto per carità (5).

Un atto pubblico del 1747. apparente fatto in Frattamaggiore, col quale Orsola Salzano discolpa D. Gaetano Tadini per la pratica seco tenuta, donde aveva riportato de' figli, e per viversi cristianamente (6) (Badisi per ora, che Orsola uno, e non più, figli aveva allor fatto, ed era per allora incinta di cinque mesi: Qual fede a questa carta!)

Vennesi finalmente a trattar la causa in G. C. lunghe, e geminate parlate in Ruota, Scritture profuse, e replicate precederono la decisione. Il concetto fattone dalla G. C. fu quello, che ogni uomo di buon senso, ogni uom legale dee farne. Il matrimonio fra noi non costa, che pel registro ne' libri Parocchiali: quello di D. Gaetano Tadini con Orsola Salzano è in que' libri registrati della sua supposizione non può temersi, postocchè per tante pruove proccurate dal medesimo Conte se n'è fissata la lealtà, la nitidezza, della ritualità di quello è molto men dubitabile confermato dalla fede di tanti Parochi, e dall'approvazione del Fisco della Curia. Data questa verità, che per ogni parte veduta è il più immancabile assioma, son superflue le vedute sugli atti ester-

(1) *Fol.* 208.
(2) *Fol.* 191. *ad* 207.
(3) *Fol.* 241.
(4) *Fol.* 209. *ad* 213.
(5) *Fol.* 221. & 222.
(6) *Fol.* 236.

esterni, che riguardano non il matrimonio, ma la condotta posteriore de' Conjugi, la quale quando anche piacesse dir equivoca nulla quello offende, o in modo benchè minimo lo rende dubbioso. V'eran delle risposte, e non poche, e non incongruenti per render quistionabili anche quest' inutili atti estranei; v'eran de' sospetti da far rilevare, per la condotta in questo rincontro dal Conte dimostrata, onde rovesciare la mancanza, ed esistenza di molte carte, ad una forza impulsiva, cui di rado si resiste, e di cui 'l Conte ed abbondava, ed abbonda. Ma tanto è superfluo. La legittimità poggia sul matrimonio de' Genitori; questo non esiste che contratto innanzi al Paroco, non si pruova, che per lo suo registro; il fatto di quelli nè indica un nodo non celebrato, nè celebrato lo distrugge. Tutto locchè all' objetto dell' esistenza, e verità del registro non risguarda non ha luogo in tal disame. Ecco il concetto, che fecesi della causa: ecco la conseguenza di questo concetto profferita a voti uniformi.

Die 27. Augusti 1790. Neap. = Per M. C. V. F. V. Visis decreto M. C. fol. 18., Instantia Ill. Comitis D. Aloysii Tadini fol. 19., alio M. C. Decreto fol. 38., articulis, & probationibus in termino vicissim factis fol. 47. ad 98., & 103. ad 184., aliis documentis fol. 188. ad 194. ! & 204. ad 239., & 241. ad 242., caterisque actis, fuit provisum, & decretum, ac M. C. declarat, D. Josephum Tadini esse filium legitimum, & naturalem qu. D. Cajetani, ac proinde decretum præambuli sub di 15. Martii 1788. in ejus beneficium per M. C. expeditum exequatur. Nihil in expensis. fol. 244.

Il Decreto della G. C. con tanto avvedimento pronunciato, prevenuto da tanti maneggi, e premure del Conte, nel quale al più serio, al più diligente esame furono geminatamente messi tutti li fatti, le scritture tutte, su di cui architettavasi l' inesistenza del matrimonio, ei pareva, che dovesse dar termine a quella lite ingiuriosa. La convenzione fra D. Giuseppe, ad il Conte in Venezia, restringevasi ne' cancelli di farsi in Napoli della legittimità decidere: la decisione seguita, null' altro rimava da farsi; la sola esecuzione occorreva. Il Conte però altrettanto ostinato, che in sua ostinazione vivo, ed energico ne appellò tosto al S. C. facendo la causa commettere. Riuscì del novello giudizio l'allora Consultor Gugino Commessario (1). Ecco aperto il campo ad altro termine ordinario. Fu dato, attese D. Giuseppe a compilarlo fra le dilazioni della Patria Legge (2). Trascu-

(1) *Fol. 1. atti del S. C.*
(2) *Fol. 4. ad 50.*

ſcurollo il Conte, e quando più nol poteva compilare, lo pretese per grazia, pretese ancora ſtraordinario provvedimento accordandoſegli per Eſaminatore lo Scrivano della cauſa. Valſe ſuo impegno, l'uno, e l'altro ottenne (1).

Verrà luogo, che io dovrò far conoſcere la forza de' maneggi di tanto forte Contraddittore cauſa verace di tutti que' voti, ſulli quali ſi fa baſe; Tralaſciar per ora non debbo d'avvertire, che poichè la prima deciſione fece al Conte ravviſare quanto male alle carte fin a quel punto ragunate, e prodotte fidava il ſuo impegno, e smaſcherata ne rimaſe la fede, come inconſeguente il valore, altro meditò, altro, che fu luſingato poter meglio al di lui propoſito giovare. Ma la protezione divina è ſempre in ajuto dell' avvilito, e dell' oppreſſo: fra l' ombre dell' inganno moſtra finalmente la verità il ſuo ſplendore, e la menſogna, che tenta offuſcarla conduce ſovvente a farla meglio comparire. Avvenne ciò nell' eſame proccurato dal Conte in G. C. Li Notari da lui compri per deporre a ſuo volere non ſeppero far contraſto agl' interni rimorſi, che in eſſi la verità deſtava; lungi dal ſecondare il di lui ſiſtema; colle loro depoſizioni interamente lo abbatterono, il contrario moſtrando, contrario altrettanto più fatale, quanto che non convennegli richiamarſi della fede di coloro, ch' ei proponendoli a deporre aveva pienamente approvata. Per altra ſtrada lo ſteſſo in S. C. addivenne. Teſtimonj comprati apertamente mendaci quello diſſero, che volle loro farſi dire, ma indarno la coſcienza a vil prezzo ſi venderono, tali eſſi ſono, e tali coſe pronunciarono, che lungi dal ſiſſar de' principj ſicuri, fan conoſcere chiaramente un' impoſtura, donde la più bella conſeguenza, che il fraudolento inganno domina il contraſto, non alcun genio di averſi 'l vero (2).

Si vuol premettere, che avvertito il Conte del triſto ſucceſſo de' Notari, li quali contraddiſſero i ſuoi Articoli, non volle la ſeconda burla ſoffrire; ma pria di eſporgli al giuramento, fece comporſi delle fedi, quali non mancaſſe, che ſolo rattificare; modo ſoſpettiſſimo combattuto da' Scrittori più ſaggi, dalla buona ragiene rifiutato.

Dicono taluni di eſſi aver conoſciuta l' Orſola Salzano, di cui diffiniſcono la famiglia, e che ſi ritenne nel Caſale di S. Pietro in Corpo fino al 1747., che pubblica voce occorſe aver illecito attacco coll' Uffiziale D. Gaetano Tadini, da cui reſtò incinta, e poſcia fu mandata altrove a ſgravare, nè più ivi fu veduta per evi-

(1) *Fol.* 57. *ad* 63.
(2) *Fol.* 65. *ad* 88.

evitare il rossore, e lo scherno de' Congionti. Son questi, che dimentichi aver detto, che più colà non si era veduta, depongono poi aver ella nel 1755. trattato matrimonio con Giuseppe Tummolo, il quale saputa sua precedente vita, non volle impalmarla (1).

Altri affermano, che nel 1753. stando in Frattamaggiore D. Gaetano vi teneva l'Orsola chi dice in qualità di Serva vestita all' ordinaria, chi, che serbata la conservava in altra casa, e voce correva esser di lui concubina (2).

De' quattro testimonj de' fatti di S. Pietro in Corpo, uno non seppe alla forza del giuramento da dare con indifferenza resistere, e rifiutò la rattifica: (3) di fatto egli avrebbe deposte cose, che al tempo, di cui parlava saper non poteva, se meno di anni diece aurebbe avuto. Gli altri tre subirono il giuramento, ma l'un di essi aveva nel 1747. tempo di cui favellano soli anni 13. l' altro soli anni cinque, siccome dalle loro fedi di Battesimo esibite (4). Veggasi quanta mensogna!

Ma nel far dire tali cose non si badò dal Conte aver egli stesso pruovato, che il Reggimento Borbone fin da Giugno 1746. partissi di S. Maria di Capua per Puglia; sicchè non può esser vero, fino al 1747. fossesi l'Orsola colà ritenuta. Non badò neppure, che sgravò costei in Lucera li 3. Febbrajo 1747. quindi non può combinare, che fossesi gravida veduta in S. Maria secondo altrove postosi a sgravare, poiche in partirne, o non era incinta, o lo era di qualche giorno invisibile, impenetrabile.

De' Testimonj di Frattamaggiore non è da curarsi, giacchè deponendo essi fatti nel 1753. avvenuti, ben combina, che nascondevasi il lor seguito matrimonio, se allora si battezzò il nato Alessandro come di Padre incerto, se il Vescovo si animò a far la indicata rimostranza, e finalmente si fu ne' maggiori palpiti, e nel pericolo più prossimo di perdersi D. Gaetano.

Debbo richiamar però l'attenzione de' miei Lettori ad un fatto, che importa. Sedotto il Conte da quelle deposizioni de' Testistimonj Capuani, che facevano fino al 1747. l'Orsola quivi presente, imaginò poterlo assodare con certificati sicuri delle Regali Officine. Impetrò egli certificato del destino del Reggimento Borbone ne' tempi a lui interessanti. Un Regal Rescritto favorì le sue brame. *Incidit in foveam, quam fecit*: l' Ispettore

---

(1) *Fol.* 80. *ad* 85.
(2) *Fol.* 67., & 74.
(3) *Fol.* 19[illegible] t.
(5) *Fol.* 94, [illegible] 96.

re Generale Spinelli rimise certificato della Piana maggiore del Reggimento, che al ritorno della guerra di Velletri fu quello in S. Maria di Capua destinato; in Giugno 1746. ne partì, ed andò in Puglia, dove si trattenne fino al Dicembre 1747. (1). Smentì a questo modo ei medesimo la fede de' suoi Testimonj, e fa vedere, che nè fino al 1747. fu l'Orsola in S. Maria, nè fu veduta mai gravida; a buon conto, che non con onestà si piativa, ma proccuravansi de' Testimonj per far trovare il bianco nero, e chiaro il bujo.

Senza bisogno volle però D. Giuseppe dar nuovi trionfi alla verità: Fece sua pruova, ed invitò a deporre sugli Articoli prodotti, non gente strana, vile, sconosciuta, non certi spergiuri, mascalzoni, scampaforca, ma persone della più nota probità, persone, che in mezzo furono a' fatti messi a pruovare, e che quello saper dovevano, di cui prestavano giuramento. La figlia cioè del Colonnello la Posta, sotto il cui comando aveva D. Gaetano militato; un vecchio Cameriere di quella casa; un Professore, che da Cadetto aveva nel Reggimento servito; gli Officiali antichi di casa di Avellino (2).

Deposer coloro, che sin da quando era il Reggimento in Lucera dicevasi apertamente, che D. Gaetano aveva la Orsola sposato, perciocchè da Moglie la trattava; che tal voce costante crebbe quando si sgravò di un figlio, ch' è D. Giuseppe, ma gli occhi degli Officiali, benchè vigili per appurarlo, non poterono vedervi chiaro ignorando dove mai fosse il matrimonio seguito: Che in Frattamaggiore crebber meglio le voci per lo stesso trattamento, sicchè per ismentirle fece D. Gaetano formare un atto disdicente le seguite nozze, tuttocchè fosse la Moglie incinta; ma in processo minacciato apertamente delle pene disposte nell' editto, rinnovate in occasione, che eretto venne il Monte delle Vedove, pensò in que' rigori negare il suo nome al Battesimo di un terzo figlio, e fu questo motivo onde il Vescovo di Aversa persuaso d' illecito attacco ne fece sua rimostranza al Re, quindi messo in Castello doverono diversi atti fingersi per uscirne.

Dissero ancora, che saputa la morte di D. Gaetano, e venuto in Napoli il Reggimento si presentò l' Orsola al Colonnello Barone la Posta, come la Vedova del trapassato Officiale a costui ben conta, insieme co' due figli maschi Giuseppe, ed Alessandro, avendo la femina situato il Padre stesso nel Regal Conservatorio dell' Annunciata di Aversa, e pietoso il Colonnello, vacando due posti di

(1) *Fol.* 103.
(2) *Fol.* 17. *ad* 50.

di Paggi nella Casa Avellino , ivi questi giovanetti situò , come figli del Conte Gaetano Tadini morto in servigio di S. M. che per tali furono colà per anni trattati, finchè uscinne D. Giuseppe per servir da Volontario nello stesso Reggimento del Padre, ad accolto vi venne dal Colonnello , e come tale trattato.

Dopo questa vicendevole pruova , non mancò D. Giuseppe di produrre altre carte in discredito migliore di que' fatti , che involvere intendeva con molta energia l' ostinato di lui Cugino : ed istruito di tanto il Processo, superate cento , e mille dilazioni frapposte , diessi finalmente il giorno al trattarsi la causa.

Momento interessante cotanto non fu mai in questo piato. Il Conte vigile sempre , ed industrioso niente obbliò , che potesse al suo scopo condurre . D. Giuseppe , non ebbe altro ajuto , che la mia voce , e quella di sua ragione . Si parlò , si scrisse , s' informò , e questi atti furono geminati . Pure il giorno spuntò , che dovevasi la Sentenza profferire . Il Conte dedicato al pensier solo di stancarlo , e persuaso ch' ei non potrebbe tant' oltre resistere cercò anche differire . Ma il Marchese Baldassarre Cito allora Presidente del S. C., che elevato poi al più eminente posto di Ministro di Stato , morte or ha poco con pena infinita di tutt' i buoni ne ha tolto , non soffrì l' orgoglio del ricco a danno del miserabile ; così fu decisa la causa , intervenendo anch' egli , ed onorandola del suo voto . Il giorno dunque de' 4. Marzo 1793. a voti uniformi deliberò tanto Augusto Senato a questo modo : *Bene fuisse judicatum per nostram M.C. V. & male appellatum* (1).

Chi non avrebbe creduto , che due Sinodali decisioni , l' una della G. C., l' altra del S. C. avessero acquetato il Conte ? Dubitava Egli dello stato di D. Giuseppe Tadini : e due volte del suo dubbio fattosi 'l più serio disame da' più savj , da più accreditati Magistrati di S. M. erasi costantemente dileguato , vano giudicato , ed insussistente ; e quel ch' è marcabile, ambe le volte sostenuto Egli da' più valenti Avvocati del nostro Foro , assistito dalla più vigile , ed accorta Gente , sempre lo stesso criterio eransene fatto , e fra tanti Giudicanti sempre a voti uniformi , senzacchè mai neppure un solo avessel o secondato . Le leggi stesse fauste alla legittimità negano ogni altra disputa, dopo la Sentenza del Magistrato Supremo , che quella dichiara . L' autorità delle cose giudicate , l' unisono sentimento di ogni Scrittore , seconda l' incompetenza di altro qualunque gravame.

Pro-

(1) *Fol.* 135.

Produsse non dimeno il Conte il rimedio delle nullità (1); ed o non pago di tanto, o timido, che dovessero restituirsegli, diede opera a molti maneggi, che recitare lungo sarebbe, e credere difficilissimo. Prima pretese Aggiunti, che fecero negarli l' uniformità de' voti nella Sentenza. Passò a pretendere, che la causa alla Giunta degli Abusi si tralignasse. Vano è dirè quanto in tal rincontro, e scrisse, e pubblicò per le stampe, e col più fervido ardore nè spedì in Venezia copie, che fece a D. Giuseppe notificare (2). Fallito questo secondo disegno; domandò, che i voti fossersi in Segreteria rimessi (3); altre molte di queste cose, che noja è dire, molto più ascoltare. Trattenuto il corso della causa fra tanti argini lunghissimo tempo, quando credevasi 'l punto della decisione, presentò nuovo ricorso, nel quale, impetrò, che la Regal Camera prima per legge decidesse qual conto convenisse fare d' un registro Parocchiale isolato a favore di chi era in possesso di sua illegittimità incontro ad una catena di fatti, che allo 'ntutto il contraddicono.

Fu la Regal Camera da S. M. impiegata a riferire col parere, ed ecco aperta la scena ad altra causa, che inceppò il corso di quella, che sembrava finita. Che più? la Regal Camera fu di avviso non aversi da traviar la contesa dal S. C. dove pendeva, disse bensì poter S. M. accordare de' Ministri aggiunti. Il Re annuì con Dispaccio de' 23. Agosto 1794. li destinò Egli, variati poi per circostanze diverse (4). Accordò in seguito anche l' intervento dell' Avvocato Fiscale della Corona (5), ed incaricò il S. C. di prender cura, se il rimedio delle nullità fosse mai competente (6).

Questa è del fatto tutto la Storia: Io mi riprometto così fedele essere stato nel racconto, che ne guarentisco ogni parte all' aspetto de' processi, che solo mi piace seguire, e non altro. Forse tanto basterebbe al sostegno de' giudicati; tanto però non bastare vuole il costume del Foro, e l' officio mio. Vengo adunque a ragionare di questi fatti, e vengo a farlo coll' ordine premesso, cui riflettere impegno l' Augusto consesso, che per l' ultima volta di questa causa deve intendere.

PAR-

(1) *Fol.* 138.
(2) *Fol.* 249.
(3) *Fol.* 266.
(4) *Fol.* 299.
(5) *Fol.* 323.
(6) *Fol.* 318.

PARTE II.

Chiara indubitabile dimostrazione della legittimità di D. Giuseppe Tadini.

LA fedele altrettanto, che esatta recita de' fatti tutti nell' attual causa occorrenti, dettata non già da una fallace imaginazione lusinghiera ministra della mensogna, esaurita bensì colla diligenza maggiore da que' processi, sulli quali una la G. C. altra volta il S. C. concordemente ha deciso, e deve tanto augusto Senato per ultimo giudicare, apre volentieri la scena alle due dimostrazioni da me nel cominciamento proposte, l' una delle quali riguarda le chiare pruove, che la legittimità del Cliente bellamente sostengono, attiene l' altra a dichiarare, or fallaci, or dubbie, e sempre inconseguenti quelle, che ad abbattere l' innegabile verità dello stato legittimo del di lui Cugino, con pena moltissima, quantunque infelicemente, il Conte Tadini ha ragunate. La prima di esse sarà degno objetto di questo ragionamento, è riserbata l' altra ad un discorso posteriore.

Ogni qualunque, cui occorra della presente disputa applicarsi, converrà certamente, superflua essere a D. Giuseppe la dimostrazione, che io imprendo, come quello, che reo in giudizio convenuto, e nell' innegabile quasi possesso di sua legittimità, conchiude nel di lui assunto abbastanza, se i contrarj argomenti, de' quali l' attore usa, o equivoci faccia conoscere, o almeno inconseguenti. Netta è la sentenza della legge: *Circa eum, qui se ex libertinitate ingenuum dicit, referendum est, quis actoris partibus fungatur? Et, si quidem in possessionem libertinitatis fuit, sine dubio ipsum oportebit ingenuitatis causam agere, docereque se ingenuum esse: Sin vero in possessione ingenuitatis sit, & libertinus esse dicatur (scilicet ejus, qui ei controversiam movet) hoc probare debet, qui eum dicit libertum suum: Quid enim interest, servum suum quis, an libertum contendat? Si quis autem fiducia ingenuitatis suæ ultro in se suscipiat probationes, ad hoc ut sententiam ferat pro ingenuitate facientem (hoc est, ingenuum se esse ut pronuncietur) an obtemperare ei debeat, tractari*

po-

potest.? Et non abs re esse opinor, morem ei geri probandi se ingenuum, & Sententiam secundum se dandam: cum nulla captio intercedat juris (1) .

Quello , che per lo stato nella specie di essere ingenuo, o libertino Ulpiano definisce , nell' altra specie riguardante l' esser legittimo, o naturale per li principj stessi risponde Modestino. *Quidam, quasi ex Seia susceptus . Gaio Seio, cum Gaius fratres haberet , hereditatem Gaii invasit : & fratribus ejusdem , quasi ex mandato defuncti , fideicommissa solvit ; cautionem accepit : qui postea cognito , quod filius fratris eorum non fuisset , quaerebant , an cum eo de hereditate fratris possint , propter emissam manum ab eis, quasi filio agere ? Modestinus respondit , cautione exsoluti fideicommissi statum ejus , qui probari potest a fratribus defuncti filius (mortui) non esse , minime confirmatum esse: SED HOC IPSUM A FRATRIBUS PROBARI DEBET* (2) .

E per vero generalmente intesa la causa del possesso tal privilegio comprende, che interamente sopra colui, il quale intende contraddirlo la necessità della pruova rovescia. La qual cosa egli non solo nello stato possessivo è così da riguardarsi: lo è del pari in quello , che dicesi *petitorio* : mentre bastando al possessore ritenere quanto ha , locchè fassi agevolmente colla sola difesa , questa parte ristretta al solo reo, ha l' ajuto di quel canone legale, che induce l' assoluzione alla sola inconcludenza delle pruove dell' attore . In poche parole con infinito giudizio Triboniano : *Commodum aut in possidendi in eo est , quod etiamsi ejus res non sit , qui possidet : si modo actor non potuerit suam esse probare , remanet (in) suo loco possessio: propter quam causam cum obscura sunt utriusque jura , contra petitorem judicari solet* . (3)

Piacque è vero al Conte allora , che decisa la causa intese in Regal Camera con Sovrano cenno richiamarla , spacciar con franchezza , che fosse di sua illegittimità in possesso D. Giuseppe, ma ciò esser falso mille fatti lo dimostrano di sopra recitati ; lo appalesa meglio il libello del medesimo Conte , che l' attual giudizio dedusse , e piucchè altro il giudicato della G. C. , contro cui non pende gravame . Piaccia questo rivedere in poche parole, infinitamente al mio assunto importando , e ad ordinar quell' idee , che solo possono esatto criterio far formare della quistione.

Le pruove in due termini compilate, contro le quali nulla il Conte ha opposto , anzi chiesto il termine a ripulsa , non osò av-

B va-

(1) *L.* 14. *ff. de probat.*, & *praesumpt.*
(2) *L.* 15. *eod.*
(3) *Inst. de interd.* §. 4.

valerſene, (1) additano nettamente: Che venuto di Sicilia in Napoli 'l Reggimento Dragoni di Borbone ſi preſentò al Colonnello la Vedova Salſano: che il prode Uomo, già del tutto inteſo, compaſſionò le circoſtanze dell'afflitta famiglia: e trovato in Caſa Avellino due poſti vacanti di Paggi, ivi diede opera, che foſſero ſituati i due Figli del defunto D. Gaetano, come figli di Perſona ben nata, ma di povera fortuna. Ciò addivenne; nè altramente che in qualità di Figli di un Ufficiale potevano eſſervi ricevuti. Lo ſtile delle nobili famiglie, di quella ſpecialmente di Avellino, tale allor era, nè ſi ricevevano, che giovinetti di oneſti natali, de' quali prendeva il Signore tutta la cura, e mantenevali decentemente, e faceva iſtruirli, e poſcia loro proccurava corriſpondente ſituazione: Che uſcito poi D. Giuſeppe di Caſa Avellino, portoſſi a ſervire nel Reggimento ſteſſo in qualità di Volontario, e fu ivi come figlio di D. Gaetano, ſtato in quel corpo Ufficiale trattato, e dal Colonnello, e da tutti: Che compito nel Reggimento ſuo ſervigio, paſsò da Segretario in Caſa di Laurenzana, col carattere di figlio di Ufficiale morto ſervendo il Re: Preſe moglie come figlio de' Conjugi D. Gaetano Tadini, e D. Orſola Salzano. Quanto operò nell' ordine delle civili azioni lo fece ſempre con queſto carattere, fu ſempre così reputato. Lo ſteſſo rinvienſi uſato dal Conte allorchè fu D. Giuſeppe in Venezia, come per tanti fatti di ſopra a lungo recitai, e tale in proceſſo ſarebbeſi ſempre riconoſciuto, ſe non aveſſe egli avvanzato le ſue mire ſul grande della roba, che colui poſſedeva, alla quale era in prima nel falſo giudizio di non potere aſpirare. Atti geminati, e ripetuti, altrettanto coſtanti, che preciſi non laſciano luogo a dubitazione eſſer ſempre mai ſtato D. Giuſeppe nella certa quaſi poſſeſſione di ſua legittimità, così tuttora riconoſciuto, così da tutti trattato, così avuto dal Conte, e dal comune Cugino Avvocato Gaetano Tadini.

Aumentata è più ancora la dimoſtrazione dall' indole data a queſta cauſa dal Conte medeſimo. Dopo che la G. C. col ſuo decreto impoſe dover egli produrre ſuo libello, e profferire l' azione, venne a farlo; ed in quello a note chiariſſime, ſpoſto il fatto a ſua voglia, a queſto modo conchiuſe: *Ne ricorre perciò in eſſa G. C., e deducendo formalmente, che il riferito Preambolo del fu D. Gaetano Tadini ſia ſtato nullamente ſpedito, e che il ſuddetto aſſerto Giuſeppe Tadini non fu mai figlio ex legitimo matrimonio di eſſo fu D. Gaetano Tadini, e di detta Orſola Salſano, fa iſtanza rivocarſi, e dichiararſi nel tempo ſteſſo, che l' aſſerto Giu-*

(1) *Fol.* 208. *atti di Vicaria*.

Giuseppe Tadini non sia figlio per legittimo matrimonio di detti qq. D. Gaetano Tadini , ed Orsola Salsano , protestandosi formalmente di tutte le gravi spese , ed interessi , che per la suddetta ardita vessazione il detto suo Principale ha sofferto, ed è esposto a soffrire . Così &c. (1) E chi non vede , ch' egli si fa attore , e si fa, non per conservare nel Reo convenuto lo stato d' illegittimo , ma per istrappar da lui questa civile qualità, che tanto ad esso lo approssimava ? Un metodo tale fissa tosto la possessione nell' Avversario , non meno che la *vindicazione* , che quella dà per certa , senza cui l' azione non procede .

Due azioni veramente a simiglianza di questa , che il dritto civile somministra , propose con infinita saviezza il Pretore , dove non di corporali cose , ma d' incorporali fosse contesa . *Confessoria* l' una , *Negatoria* l' altra . Con queste , o cercasi quel dritto conservare , che si ha, o vuolsi , che cessi altri quel dritto esercitare , di cui si gode : *Istæ quoque actiones* , della seconda specie opportunamente Triboniano , *in rem sunt* , *sed negativæ* . *Quod genus actionis in controversiis rerum corporalium proditum non est. Nam in eis is agit , qui non possidet : ei vero , qui possidet , non est actio prodita , per quam neget rem actoris esse* (2) . Ed ecco in che tutta particolare è la teorìa, che colui, il quale nega, tutto abbia in se la necessità di pruovarlo , essendo l' azione diretta a proibire , onde alcuno di quel dritto, che sta godendo si avvalga; proibizione, che dovendo supporre la mancanza del dritto in chi l' esercita , rende attore , ed obbligato alla pruova il negante . Conchiudo sì chiara massima con un Responso di Paolo : *ab ea parte , quæ dicit , adversarium suum ab aliquo jure probibitum esse specialiter lege vel constitutione , id probari oportere* : ed appresso : *Idem respondit , si quis negat emancipationem recte factam , probationem ipsius præstare oportere* (3) .

Quanto però si è detto ceder deve al giudicato : Rammentisi , che sul libello dal Conte prodotto fu in G. C. trattata la causa . Da me con formale istanza erasi dedotto locchè adesso sostengo , doversi cioè al Cliente conservare quello stato possessivo , in cui sempre , e da' primi suoi albori era stato di legittimo, e di giusto figliuolo di D. Gaetano Tadini ; stato , del quale non potevasi dubitare , e per la comune riconoscenza per anni meglio che quaranta, e per la riconoscenza dello stesso Avversario, il quale con indiretti mezzi avev' allora la prima volta proccurato in-

 tor-

(1) *Fol. 19. atti di Vicaria .*
(2) *§. 2. inst. de act.*
(3) *L. 5. de probation.*

torbidarlo . Piaccia rammentare ancora , che uniti gli atti , ebbe la G. C. sotto gli occhi quella perizia con cattive arti proccurata , donde la verità del registro del matrimonio in contesa veniva disturbata . Rammentisi finalmente , che aveva con più istanze il Conte nettamente espresso le pruove da lui proccurate dell' illegittimità , pruove , che non bisognavano del soccorso della Perizia . Ed anche una volta si ricordi , che conosciuto il Conte l' impaccio del preambolo, chiara dimostrazione del deciso stato possessivo , avevane prodotto gravame ; e geminatamente in sue posteriori istanze raffermato quello , come oltremodo a lui nocevole . Or quel Tribunale , diffusamente esaminata la quistione proposta da quello stesso Commessario , che onorava allora la G. C., e che in giovine età ha meritato poi sedere nel Supremo Senato del S. C. ora Commessario nuovamente di questa causa ; il decreto che ne fu profferito , è questo. *Infra quatuor dies audiantur partes , non impedita interim executione decreti preambuli quondam D. Cajetani Tadini ab intestato per M. C. interpositi in beneficium D. Josephi Tadini* (1) . Questo decreto saviissimo altrettanto che regolare sconcertò tutte le vedute dell' Avversario , sistemò nettamente le parti di attore , e di reo , soggettò l' azione a termine ordinario , conservò nel reo convenuto la possessione di figlio legittimo , ed erede del Padre, imponendo l' esecuzione del decreto di Preambolo . Questo decreto pertanto , io dico , fu accettato dalle parti , passò in giudicato , ed apprestò la materia a quella contesa , che oggi sperasi dover finire .

Io però , il quale intendo bene da quali uomini ed accorti insieme , e dotti è stato sempre il Conte Tadini in Napoli assistito; io , il quale so per isperienza , con quanto foco , con quanta energia non si è lasciata mai o pietra da muovere , o aura da destare , perchè l' infelice D. Giuseppe perda , e roba , e stato, debbo dire , e meco dovrà dirlo ogni qualunque , che ragioni , non senza forti motivi essersi coloro indotti ad acquetarsi a tal decreto , a non proccurarne un gravame . Sapevano essi quello , che ciascuno in Napoli , e fuori non ignora , che effettivamente sempre stato era reputato D. Giuseppe figliuol legittimo , ed amarono meglio far correre il giudicato , che renderlo più confermato con novelle decisioni , dove sempre più avrebbe la verità riportato suo splendore . E come no ? trattandosi di una causa di stato , qual saggio consiglio dettar poteva , che fosse lo stato possessivo per la legittimità con un decreto confermato ?

Era

(1) *Fol. 38. atti di Vicaria .*

Era questo , siccome è , un dare alla radice della causa dal suo cominciamento, reputandosi da ciascuno ben difficile , che contro lo stato possessivo di quasi 50. anni potesse archirettarsi una pruova concludente d' illegittimità . Doverono dunque , replico , acquetarsi , e si acquetarono veramente, perchè meglio non fosse assodato , locchè per altro quel decreto assoda perfettamente.

Conobbe il Conte , conobbero i di lui prodi Avvocati , quanto fastidio questa verità gli recasse , e ricorrendo al Re , arditamente spose il contrario , vuolsi dire , che fosse D. Giuseppe stato sempre, ed essere in possesso di sua illegittimità. Fallace esposto per le cose dette . Senza badare alle pruove nel termine, agli attestati delle persone più indifferenti , a tante verità parlanti da esse stesse , basta questo solo giudicato , giudicato intese le Parti , giudicato senza richiamo, per ravvisare non solo la manutenzione, che il decreto accorda , ma lo stato precedente , che suppone la manutenzione .

E ben si discerne con quanta saviezza , con quale accorgimento fiesi quel decreto composto . Badinsi di grazia le circostanze allora della causa . Il Conte invitato a proporre sua azione avevala proposta con due dimande : l' una dichiararsi D. Giuseppe illegittimo , la seconda sospendersi 'l decreto di preambolo , che legittimo il dichiarava : alle due dimande due risposte il reo preparava : non illegittimità data la fede del matrimonio de' Genitori , giustizia del decreto di preambolo per lo stato possessivo , in cui era di sua legittimità . La G. C. non spiegò già che sulle cose vicendevolmente dedotte corresse il termine : no affatto . Rispose al libello in ambedue le dimande : *Infra quatuor dies audiantur partes non impedita interim executione decreti præambuli* : l' azione dunque soggettò a termine , secondò l'eccezione, mantenendo il reo convenuto nella qualità di giusto figlio di D. Gaetano Tadini .

Ben io dunque diceva , che la dimostrazione , cui m' impegno , è a D. Giuseppe superflua , come colui , che le Parti di reo nel giudizio facendo , e trovandosi indubitatamente , e per la verità de' fatti , e per dichiarazione del Magistrato in possesso di sua legittimità , fa tutto , quando dimostri non appieno conseguenti le pruove dall' Attore proposte . Quello però , che rende superflua la di lui difesa , deve anche ad altr' objetto giovare , che meglio ridonda a danno delle proccurate pruove dall' Attore.

Egli è ben conto aver la legge delle presunzioni , che siccome il Voet, ed il Duareno annotano, dipendono sovvente , o da quello , che più suole avvenire , o dal sentimento più proclive della Legge ; queste rimettono meglio nell' Avversario la necessità del-

della pruova, e debbono da più forti dimostrazioni essere superate. Or questo indubitabile possesso, del quale ho favellato, è la più forte presunzione, che possa desiderarsi ad indurre la legittimità; imperocchè egli è rare volte, che colui, il quale è generalmente, e figlio, e giusto figlio di alcuno creduto, o figlio non sia, o non sia giusto. Opportunamente delle lodi di Trajano trattenendosi Plinio, *Nemo omnes*, *neminem omnes fefellerunt*. La costanza dell' intendimento di una Città Metropoli per moltissimi anni, è fortissima presunzione a credersi vero; presunzione, che se non reca la certezza, dà però grande equilibrio ad ogni pruova contraria perchè sia men pesante.

Io so ben io, che grave disputa fra' Scrittori, e di Civile, e di Chiesastica ragione si agiti nel definire, se in simili controversie, sia la presunzione per la legittimità piuttosto, che per lo contrario: non ignoro diverse le sentenze, e combattuta la tesi: Ma la disputa è allora, che tocchi a colui, dello stato del quale è contesa, la pruova d' esser legittimo; quando in tal caso si voglia di pruove minori far uso aitato dalla presunzione, d'esser ciascuno di giuste nozze nato, dovrà certamente a buon criterio esporsi la diversità de' motivi, sulli quali le diverse Sette si poggiano: Nel caso, intorno cui ne aggiriamo, inutile è tal esame. D. Giuseppe è tenuto per legittimo, è stato sempre, ed è nel quasi possesso del suo Stato, lo ha in quello confermato un autorevole decreto della G. C. la presunzione, ch' è sempre per l' esser delle cose, com' egli sono, talmente lui favorisce, che anzi da tal presunzione, e più forte, e superiore si rende per lo discredito de' contrarj sforzi.

Altra presunzione però anche più valevole in causa concorre, di cui non conviene far dispregio. Dessi marcare, esser fra le Parti sicurissimo, che sia D. Giuseppe figlio di D. Gaetano Tadini: la qualità di Figlio a lui non si nega, non si è mai negata, sostienla lo stesso Attore. Contesa è solo se giusto Figlio ei sia; della legittimità dunque, non de' natali si controverte. Riducendosi le vedute a questo solo objetto, gran camino si è fatto, data per certa la filiazione, che assai più dubbia, e difficile è nella pruova dell' esser legittimo. Il conobbe il Bartolo, il Decio, e piucchè altri 'l Maestro delle Conghietture: *Extenditur primo, ut locum sibi vindicet, etiamsi ageretur judicio petitorio, puta cum quis petat hereditatem sibi decerni tanquam filio; nam etsi in judicio petitorio necesse est probare titulum, seu dominium, attamen nostro in casu sufficit probare, quasi possessionem. Primum quod quasi possessio in juribus personalibus satis operetur, ut is levetur ab onere probandi: cum ergo nos in juribus personalibus*

ver-

verſemur, dicendum eſt ſufficere illam quaſi poſſeſſionem. Secundum eſt, quia hæc quaſi poſſeſſio non repugnat origini, & primo ſtatui filiationis, imo convenit, cum præſumptio ſit filium ex legitimo matrimonio eſſe natum, ſed quotieſcumque quaſi poſſeſſio non repugnat origini, tunc etiam in petitorio judicio ſufficit illa quaſi poſſeſſio (1).

La ſteſſa opinione ſoſtengono ſul capitolo. *per tuas* delle decretali *de Probationibus*, e l' Abbate Panormitano, ed il Felino, e ſulle loro tracce il graviſſimo Jacopo Cancerio. Fu queſto valente Giuriſconſulto conſigliato di queſto caſo. Giovanni Pelay morto, due figli avuti dalla moglie Giovanna aſpiravano al di lui retaggio; Sorſe contraddittore Pietro Pelay dicendoſi anche figlio del trapaſſato da prime nozze; e negando coloro avere il Padre altra moglie avuto, tutto il ſoſtegno di Pietro a queſto ſi riduſſe, che in venendo il Padre di Francia, la di lui madre aveva ſeco per dieci anni tenuta, dond' egli era nato. Parve al Cancerio pruovata per queſto mezzo la filiazione, e giuſtamente preſunta la legittimità. Diſcuſſo quanto all' uopo era, conchiuſe: *natum ex maſculo, & fœmina cohabitantibus præſumi legitimum, licet talis cohabitatio alias non præſumatur matrimonialis niſi probetur* (2).

Fra noi vi è dippiù. Dal momento, che venne in S. Maria di Capua D. Gaetano Tadini, lo vediamo ſpoſato, aver ſeco l'Orſola, e l'ha continuamente con ſe fino al ſuo partire per Palermo, dove appena giunto ſi morì. Abbiamo, che dall' unione di lui coll' Orſola nacque ſenza dubbio D. Giuſeppe, nacquero gli altri figli. Abbiamo, che queſta perenne congiunzione fra eſſi è pruovata dal medeſimo Avverſario, il quale ha fatto anzi dire nel S. C. da' ſuoi Teſtimonj, che la riteneva colla maſſima riſtrettezza. Tutti queſti accidenti aggravano la preſunzione, e la formano più valente.

Altra preſunzione graviſſima è la cura preſa da D. Gaetano della ſituazione della figlia in Moniſtero, dove com' educanda la ripoſe anzicchè di Napoli ſi partiſſe, e la ripoſe come ſua figlia, nella cui qualità ſolamente poteva nel Conſervatorio dell' Annunciata d' Averſa eſſere ricevuta. Queſto fatto, che dovrà in proceſſo meritare analiſi più eſatta, queſto fatto, dico intereſſantiſſimo, che dovrà diradare molte delle tenebre, cui fida il Conte, appreſta per ora altra graviſſima preſunzione naſcente dalla confeſſione del Genitore, quel Genitore, in cui balìa era contrar-

(1) *Menoch. de Arbitr. judic. caſ.* 89. *lib.* 2. *cent.* 1. *n.* 70. & *ſeqq.*

(2) *Variar. reſolut. part.* 3. *cap.* 11. *n.* 89.

trarre il matrimonio , niente altro potendo impedirlo, che il suo consenso.

Nelle circostanze dunque di trovarsi D. Giuseppe nel quasi possesso innegabile di sua legittimità , d' essere lo stato possessivo accompagnato da tante gagliarde presunzioni , che anche lo rendono , e più certo , e meglio conseguente , discendo volentieri alla mia proposta dimostrazione , che spero tale voglia riuscire , che due volte è riuscita sempre a voti conformi.

Figli legittimi diconsi coloro , che da giuste nozze sono procreati. disputar dunque della legittimità è lo stesso, che contendere dell' esistenza del matrimonio fra' Genitori , o che preceduto , o che seguito abbia le nozze . Il nostro esame in conseguenza consiste nel definire , se vera sia la seguita congiunzione fra D. Gaetano Tadini , ed Orsola Salzano .

Due specie di pruova conosconsi in Legge . L' una è quella , che dicesi *diretta* , e chiamavano i Creci ἄτεχνον : l' altra , che si dice *obliqua*, e si esprimeva ἔντεχνον . Attiene la prima a quella dimostrazione, che fassi per scrittura, od altra specie di pruova; riguarda la seconda quella, che fassi per illazione dalle Scritture, o da altre pruove. Sogliono i Retori dir quella *inartificiale* , questa *artificiale* (1). *Qualia argumenta*, spone nobilmente Giovanni Voet , *vel artificialia sunt* , *vel inartificialia. Artificialia dixerunt, quæ ex causa ipsa quodammodo trahuntur , ac gignuntur , ideoque industria , & arte ex ipsius negotii qualitatibus , atque circumstantiis eruuntur , inde etiam Ciceroni Insita appellata* , *veluti si quis a causa , vel ab effectu , vel ab alio quo loco dialectico suas deduxerit pro litis justitia rationes . Inartificilia sunt , quæ extrinsecus ad fidem faciendam adhibentur , adeoque quæ extra dicendi rationem accipit causarum Orator , ab id Assumpta a Cicerone dicta , cujus generis non modo tabulas , & testes , sed & jusjurandum , & præjudicium , & quæstiones esse* (2).

Or quanto il ragionamento cede al fatto, e la conghiettura alla verità , altrettanto l' una maniera di pruovare è dell'altra più convincente . Diversa fuori dubbio è la tesi , che le scritture somministrano, contenenti l'atto in controversia, da quella, che non tali scritture , ma una illazione da queste , la cui forza tutta è nel criterio, che viene a farsene , di cui nulla è di più equivoco , e più soggetto a fallacia . Le pruove , che D. Giuseppe in sostegno del suo possesso presenta , tutte *dirette* sono , siccome tutte per lo contrario *oblique* son quelle , che il Conte objetta ad

in

(1) *Quintil. inst. oratoriar. lib.* 5. *cap.* 1.
(2) *Ad tit. Pand. de probation. n.* 1.

indebolirne il vigore; in conseguenza quel vantaggio, che da tal più sicuro mezzo da pruovare il vero, de' per legge ricavarsi, tutto conviene, che la prudenza del Magistrato faccia gustare al Cliente, che io difendo.

Dire D. Giuseppe Tadini figliuol legittimo di D. Gaetano Tadini, ed Orsola Salsano è lo stesso, che dire, figlio essere di giuste nozze di costoro: queste la potestà Paterna da una parte, ammetton queste dall' altra i dritti alla famiglia. L' esistenza dunque del matrimonio fra' di lui Genitori è la pruova diretta del suo stato legittimo, oltre la quale alcun' altra ordinaria le leggi non riconoscono.

Or come dubitare dell' esistenza del matrimonio, se questo sollennemente in faccia alla Chiesa, giusta il rito del Concilio, essersi perfezionato attesta il registro Parrocchiale? Egli non è contesa, che nel lib. X. de' Matrimonj della Parocchia de' SS. Francesco, e Matteo sia notato nel dì 8. Dicembre 1745. congiunti in sacro ligame D. Gaetano Tadini, ed Orsola Salsano: Da questo registro discende chiara, e diretta la dimostrazione, che in quel definito giorno veramente fu il matrimonio contratto, e che lo fu nel modo in quello espresso, vuolsi dire accompagnato da que' riti, che la costumanza ha introdotti, la Chiesa approvato, e sono nel registro stesso a minuto descritti.

Sempre i Romani crederono dover la Religione parte prendere in questo, ch' ei prima conoscevano solamente contratto. La *confarreazione* più vetusto metodo onde le nozze celebravansi, seco richiedeva il sacrificio, e le pratiche del Culto; gli altri meno sollenni modi non mancavano di consimili riti nella traduzione della donna (1); ma ne' cancelli di semplice contratto non serbavasi registro, meno che quello, che in ogni contrattazione il volere de' contraenti, e la necessaria ricordanza degli avvenimenti induceva. Fu Giustiniano, che ammise i Rettori delle Chiese a prender registro de' matrimonj (2): ne' successivi tempi non mancò di ampliarsene lo stile, e rendersi anche più comune. La facoltà civile non prendendovi parte, nè legge stabile essendovi, che privativo dritto ne accordasse alle Chiese, incerta vagò tuttora la pruova del matrimonio. Di quì lungo catalogo di presunzioni, e conghietture, donde ritrarsene la verità. La coabitazione, la pubblica voce, il trattamento, l' enunciative, mezzi tutti onde *obliquamente* può aversi 'l vero, furono le basi, sulle quali il crite-

 rio

(1) *Hotmann. de vetere ritu nuptiar.*
(2) *Cap. 2. nov. 74.*

rio de' Magistrati poggiavano . Nello scorrere del XVI. secolo il Concilio di Trento accorse a tal disordine. Vietando espressamente i matrimonj clandestini, assegnò una forma stabile, e costante, colla quale giuste celebrarsi; fissò eziandio una forma assoluta, e privativa come pruovarsene la contrazione. La presenza del proprio Paroco, e de' Testimonj fu il metodo solo, e preciso da contrarsi ogni matrimonio : il registro del libro del Paroco fu la unica pruova, onde accertarsene. *Habeat Parochus librum, in quo Conjugum, & testium nomina, diemque, & locum contracti matrimonii describat, quem diligenter apud se custodiat* (1).

Il Concilio per questa parte essere in Regno ricevuto lo dimostra l'osservanza; notabile è anzi, che non tantosto quello divolgato, pubblicossi in Napoli altra Legge, colla quale per la pruova dell' età si estese l' intelligenza del Concilio a' stessi registri Parocchiali, cui unicamente affidolla la Sovrana potestà (2).

Dopo tale legislazione i più avveduti Prammatici, han fermamente, e costantemente sostenuto, non darsi oltre presunti matrimonj, non potendo per altro metodo questi pruovarsi, che per l' unico assoluto privativo del Registro Parocchiale. Jacopo Menochio, che in raccogliere le presunzioni tanto valse, dopo aver lungo catalogo formato di quelle, per le quali la verità del seguito matrimonio si ricavava, nettamente così dice: *Prædictæ tamen præsumptiones, & conjecturæ omnes nihil hodie prodesse possunt, ut tanquam matrimonium observetur. Quandoquidem Sacrosancto Concilio Tridentino sess. 24. de reform. matrim. sancitum est, matrimonia non censeri legitime contracta, sed omnia clandestina, & ob id nulla nisi præsente Parocho, vel alio Sacerdote de ipsius Parochi, seu Ordinarii licentia, adhibitis aliis solemnitatibus, fuerit contractum : ex quo sequitur hodie matrimonia omnia præsumpta, etiam præsumptione juris, & de jure sublata esse, quemadmodum in specie scripsit eruditissimus Martinus Novarius* (3).

Lo stesso avviso troviamo in Giuseppe Mascardo nel laborioso di lui trattato *de probationibus*. Parlando egli de' libri, che meritano credenza, soggiugne: *Secus in Curato, cum ille sit persona publica, & publica dignitate fungatur. Verum vana, & futilis videtur hæc disputatio, utrum fidem faciat, nec ne liber Curati, cum id apertissime sancitum sit a Sacrosanctis Patribus in Concilio Tridentino : habeat Parochus librum &c. quo in loco decrevere amplissi-*

mi

(1) *Sess. 24. de reform. cap. 1.*
(2) *Pragm. un. de Parochis.*
(3) *De præsumpt. lib. 3. præsumpt. 1. n. 99.*

mi PP. ut Parochus librum habeat , in quo omnia illa , quæ ad curam ſuorum ſubditorum ſpectant , taliter deſcribat , & adnotet , ex quo colligitur , quo illi quoque ſine nulla dubitatione ſuper illis, de quibus in libro fides adhibenda ſit , præcipue cum ejus ſit electa fides , & induſtria , cum verba ſic accipi debeant , ut aliquid operentur . Nam fruſtra ei onus regiſtrandi in libro ſuo imponeretur, niſi fidem apud omnes publice facerent , ac plene probarent (1).

Ed altrove diſcuſſe quali preſunzioni per lo ſeguito matrimonio giuſta il dritto Canonico , ed il parere de' Scrittori poteſſerſi dir valenti , ſoggiugne come univerſale eccezione : *Advertendum vero eſt in univerſum , ad præſumptum matrimonium , de quo in Capit. is qui tract. de Sponſalib. & alia , poſt Concilium de reformatione matrimonii , formam hujuſmodi præſumpti matrimonii ceſſare* (2).

Conſeguenza immancabile di ciò è , che la pruova somminiſtrata dal libro Parocchiale ſi dica *ſollenne* , *di forma* , *di ſoſtanza* , come la unica dal Concilio deſtinata alla certezza del ſeguito matrimonio , e ſenza cui non può eſſer quella per altro mezzo ſupplita : Odaſi il Cardinal de Luca , al quale certamente non potrà negarſi primo luogo fra' Scrittori del Foro : *Opinantur aliqui, ut hæc forma ſit probatoria potius , quam ſolemnis : Verum erronea opinio eſt , ideoque merito rejecta : quoniam verius eſt , ut ſolemnis cenſenda veniat , ac proinde præciſum exigat implementum , neque iſtud admittitur per æquipollens* (3).

Nè tanto ſenza una ragione . E' canone , che ſempre credaſi all' Officiale in tutto locchè riguarda il ſuo officio. Per eſempio, negli arrendamenti il Computante, ne' pubblici Archivj, ne' Banchi l'Archivario, ne' protocolli il Notajo conſervatore ; imperciocchè altri che queſti ſerbar non poſſono il regiſtro del fatto , che que' ſoli dalla pubblica facoltà deſtinati a conſervarli . Ma ſe il Concilio di Trento celebrarſi impone in faccia alla Chieſa, in preſenza del Paroco i matrimonj, ſe vuole il Concilio , che di queſto ſacro atto facciane il Paroco regiſtro in ſuo libro , e quello diligentemente conſervi ; il Paroco in conſeguenza intorno ciò è quell'Officiale non ſolo , ma quell' unico Officiale a queſto dalla Legge deſtinato. Eſſendo così, la pruova ſoſtenuta dal regiſtro, la pruova dettata dal libro Parocchiale , è una pruova ſoſtanziale, come da quel principio , cui unicamente ſi è affidata la memoria dell' avvenuto . L' argomento è di Nicolà Genova di Pa-

 do-

(1) *Concluſ. 673. n. 18.*
(2) *Concl. 133. in fin.*
(3) *Adnotat. ad Sacr. Concil. Trident. diſc. 26. n. 9.*

dova, il quale del merito delle scritture compiuto Commentario compose: *Cum ex forma Concilii Tridentini Parochus teneatur habere librum, in eoque scribere Conjugum, & Testium nomina, nec non locum, & tempus contracti matrimonii, quod praeceptum quia tendit ad finem vitandi lites, & ut Ecclesiae constet de matrimonio, obligat sub poena lethali. Summa cum ratione hic quaeri contingit an praefato Plebani libro plena, quoad dicti matrimonii probationem fides adhibenda? In qua quidem difficultate conclusio sit affirmativa. Sic post Borgninum Mascardum, & alios Dom. Lancellotti cons.* 15. *n.* 3. *ubi etiam, vanum nunc esse de hoc disputare clare subnectit. Nec sane mirum: in his enim, quae spectant ad ejus officium, libris Parochi plene creditur, ut post alios animadvertit M. Ant. Macer. variar. resolut. cas.* 33. (1).

Lo stesso avviso abbiamo da Jacopo Cavalerio: riferisce questi una decisione della Ruota Romana intorno la verità di un matrimonio unicamente poggiato alla fede del Paroco, che interamente, ed assolutamente fu creduto doversi attendere. *Facta fuit resolutio pro Angelo informante, videlicet constare de legitimo matrimonio, cum in eo intervenerint. Parochus, & Testes juxta dispositionem Concilii Tridentini. Hoc autem satis videbatur probari ex libris Parochi, cui standum esse Domini censuerunt, tanquam confecto a persona, ex necessitate sui officii:* E citato lungo catalogo di Scrittori, vien poi coll' esempio di altre cose giudicate a protrarre questa medesima Tesi dove si trattasse del nodo nuziale, non di sua conseguenza, *etiam quando agitur principaliter de foedere matrimonii, in quo exactiores probationes requiruntur* (2).

Avvi per verò chi ha creduto, non talmente aver ristretto il Concilio di Trento la pruova del seguito matrimonio nel solo registro Parocchiale, che questo mancando non possa altrimenti supplirsi, essendo ancor valide le conghietture, e presunzioni, che quello inducono. Il Cancerio, che la verità di un matrimonio sosteneva per gli effetti della legittimità de' figli, forte intorno questo si aggira. Ma in ciò così distinguere sarà saggio. O egli trattasi principalmente del matrimonio per quanto riguarda l' esistenza, o inesistenza di tal ligame, ed allora siccome i matrimonj presunti abborisce il Concilio, non possa altramente pruovarsi, che per lo registro, o per l' esistenza una volta del registro stesso, o per l' atto veramente seguito della contrazione giusta la forma Conciliare: o del matrimonio facciasi disputa per le con-

(1) *De scriptura privata lib.* 5. *cap.* 2. *quaest.* 6.
(2) *Decis.* 444.

conseguenze della legittimità, e tutti convenendo in questo caso più deboli pruove bisognare, anche per conghietture, ed argomenti possa averscne la verità. Il nostro Capecelatro mi appressa la distinzione, che sembrerà a tutti sensatissima: *Quamvis matrimonium ex Concilio Tridentino non possit probari ex conjecturis, & præsumptionibus, hoc tamen limitatur, ubi non agitur de matrimonio principaliter, sed solum ad effectum, ut filius tanquam legitimus possit admitti ad successionem, quo casu sufficit ex conjecturis, & præsumptionibus matrimonium probari* (1).

Eccone la ragione. Non ogni matrimonuio per lo Concilio è valido, nè basta il solo consenso de' sposi per farlo tale. Il Concilio fissa per dogma una forma alla contrazione, che non può per altro modo essere supplita. Tutte le conghietture, che possan mai imaginarsi, quanto piacciano più forti, e più stringenti, non potranno altro mostrare che atti, per i quali s' induca il matrimonio seguito; la coabitazione, la fama, l'espressioni praticate, l' istituzione di erede, o qual altra suol indicarsi, sono ottimi mezzi, onde desumere il seguito nodo, ma non mai valevoli, onde pruovare, che giusta la forma Conciliare sia quello seguito, ed in conseguenza non giungono a definire legittimo quel ligame, che due persone ha congiunto.

Che se ad abbattere un secondo matrimonio, quale per avventura contratto si trovasse, o a stringere fra loro due conjugi, che tali o si dicessero, ovver si negassero, questi argomenti usare convenisse, egli è sicuro, che a niun profitto metterebbonsi in veduta, come quelli che supplire affatto non potrebbero quella forma, ch'è nella parte dogmatica del Concilio. Mancando il registro, che fede indubitale appresta del seguito atto, giusta la forma Conciliare, la sola pruova sufficiente quella sarebbe della verace contrazione, di cui fosse dimenticato il Paroco far nota. E con saviezza. Ho detto già dal principio di questo ragionamento altre le pruove inartificiali, o dirette essere, altre le artificiali, od oblique. La pruova dell' atto di contrazione attiene alla prima specie; ben dunque alla verità del matrimonio conchiude. La pruova per conghietture, quanto piaccia urgentissima, attiene alla seconda, e niente fa per la verità di quel nodo.

Stefano Graziano bellamente ciò seconda: *Et quamvis non adpareat adnotatum hujusmodi matrimonium in libro Parochi, ut requirit Concilium Tridentinum, non tamen ex hoc infertur præjudicium parti, cui jam per spatium tot annorum fuit facta fides de dicto matrimonio, cum probatio, quæ fit ex libro, non tollat aliam pro-* B 7 *ba-*

(1) *Decis.* 159. *lib.* 2. *n.* 15.

bationem resultantem ex fide ejusdem Parochi recognita prævia partis citatione. Peccat enim mortaliter Curatus non servans præceptum Concilii, non custodiendo librum, non tamen talis negligentia debet redundare in alterius præjudicium, exemplo Notarii, qui post factam fidem de instrumento per eum rogato, non præjudicat partibus, si non custodit prothocollum (1).

Non così vuol dirsi a favore della legittimità; conciosiacchè comun parere concorre essere a quella sufficiente, non che il matrimonio detto *presunto*, ma eziandio quello, che dicesi *putativo*: a far taluno dichiarar legittimo reputossi tuttora bastare, che fossesi, per ogni qualunque motivo, anche di errore il matrimonio creduto. Il Cancerio dopo il Socino, il Menochio, il Mohaldo, ed altri moltissimi trattando appunto del matrimonio putativo. *Quod matrimonium certum est habere eos effectus, quos & verum matrimonium respectu legitimitatis filiorum, quia adeo censentur legitimi, ut dictum est, ut admittantur ad quascumque successiones, & feudorum, & emphytheusis, & ad quascumque dignitates* (2).

Tanto a favore della legittimità: tanto però avverarsi non puote a danno di quella. Può il registro deficiente con altra pruova supplirsi, o dell'atto della contrazione tendendo principalmente all' objetto del matrimonio, o per estranee conghietture, trattandosi solamente del vantaggio della prole; non può il registro stesso, come una pruova *assoluta*, *di sostanza*, *di forma*, per contrarj argomenti, per mezzi obliqui essere attaccato: e ben piacemi locchè insegna Modestino al S. C. rammentare: *Nulla juris ratio, aut æquitatis benignitas patitur, ut quæ salubriter pro utilitate hominum introducuntur, ea nos duriore interpretatione contra ipsorum commodum producamus ad severitatem* (3).

Che un tal registro sia poi limpido, netto, senza neo, senza sospetto di frode, egli non è neppure da dubitarsi. E' conto già, che ogni Testimonio pruovi concludentemente contro il suo producente. Sarà dunque la mia proposizione innegabile, dove dimostrerò essere ciò pruovato dal Conte stesso per mezzo di que' Notari da lui esaminati. Nella storia del fatto trovomi avere a lettera le deposizioni loro pubblicate; legganfi novellamente; si vedrà sul quinto articolo da essi attestato, che veduta la nota del conteso matrimonio l'abbian *ritrovata scritta sempre di una stessa lineatura, senza stento, e siccome principia così finisce, ed è notata con moltissime abbreviature*. Ecco il concetto, non di Pe-

(1) *Disceptat. forens. cap. 653. n. 60.*
(2) *Variar. resolut. part. 3. cap. 11.*
(3) *L. 25. de legib.*

Periti, che poſſon crederſi ſoſpetti, non di Teſtimonj da D. Giuſeppe dati ad eſaminare, non di perſone, la cui fede ſia diſputabile; concetto di tre Notari dal Conte preſcelti, da lui approvati, e da' quali fatto eſaminare attentamente il libro, proccurò, che con giuramento ne diceſſero il vero. Coſtoro, che per maſſima legale ſon teſtimonj ſicuriſſimi, certiſſimi contro il producente, coſtoro appunto danno la più bella idea del regiſtro, e tale lo dichiarano, qual egli è veramente, netto, eſatto, ſenza neo, ſenza difetto.

E comecchè doleſſeſi 'l Conte eſſervi un certo voto fra queſto, ed il ſeguente regiſtro, e più trovarſi di carattere dagli altri diverſo; i Teſtimonj ſteſſi profferiſcono la verità, dicendo, che nel libro controvertito, moltiſſimi di queſti voti formanti un dito a traverſo, ch' è quanto dire un ſol rigo, ſi rinvengono, voti non diſſimili da quel, che trovaſi fra queſto ed il poſteriore, voto anche di ſoſpetto incapace, poichè di molte abbreviature è queſto compoſto, che non uſate, avrebbero occupato ſenza fallo quel piccolo ſpazio. E dàn fede del pari, che tutto il libro ſia di varj caratteri riempito, ma ogni foglio ſia dal Paroco del ſuo nome, e cognome ſegnato. Guardiſi un detto di Gente non atta a ripulſa, ſe meglio può la nettezza del regiſtro aſſicurare.

Altro ſoſpetto induceva il Conte dell' indice, dove inzeppata ſembravagli la nota de' due conjugi Tadini, e Salſano; i ſuoi teſtimonj così ſul ſeſto articolo: che l' indice oſſervato, *riſcontrate una per una le di loro partite, ſeu note ne' riſpettivi fogli del medeſimo libro, tutte le ha oſſervate ſcritte a dovere, e ſenza niuna caſſatura*.

Rapporto finalmente due matrimonj, l' uno annullato, caſſato l' altro, donde o inaccortezza, o malizia del Paroco intendeva il Conte inferirne, i Notari da lui prodotti ſull' ottavo degli articoli dicono, aver *oſſervato una grande eſatta attenzione praticata dall' olim Paroco D. Giovanni Alemagna*, poichè della dichiarata nullità dell' un de' matrimonj fece ſubito regiſtro, e per errore corſo in una di quelle note, fecela caſſare, e copiar ſotto.

Non è il luogo da sviluppare quegli obbjetti, che alla nota Parocchiale profuſamente intende il Conte addire; tanto nell' altra parte di queſta memoria mi riſerbo. Voglio queſto aver enunciato unicamente, perchè ſappiaſi non ſolamente il regiſtro del matrimonio eſiſtere, ma eſiſtere talmente netto, e limpido ſenza tema, e ſenza ſoſpetto di froda, che anzi la ſua nettezza, la verità ſua, contro voglia intendo, l' ha pruovata ei medeſimo, ei che intendeva diſtruggerla. Oltre a che baſta darvi occhio per eſſerne perſuaſo, ed è piaciuto alla G. C. ed al S. C. nelle due de-

ciſioni

cisioni applicarsi nel vederlo, portato all'uopo dal gentilissimo attual Paroco.

A favore dunque della legittimità di D. Giuseppe abbiamo la pruova assoluta, necessaria, sostanziale del registro della Parocchia, ed a favore della purità, e verità del registro abbiamo le deposizioni di tre Notari periti dati ad esaminare dal medesimo Conte.

Tutto non è: la verità del matrimonio ha quanto basta dal detto finora; altro però concorre di maggior momento, che io aggiugnerò dove toccherammi sciogliere i dubbj, che in contro si fanno: altro maggiormente concorre da ulteriori indubitabili pruove nascenti da fatti senza dubbio serissimi, e convincenti.

Il primo è la fede di battesimo di D. Giuseppe. Fu costui, come ho già detto, in Febbrajo 1747. messo a luce in Lucera, in quella Chiesa Cattedrale battezzato: e come? come figlio de' conjugi Gaetano Tadini, ed Orsola Salzano; dopo il registro Parocchiale de' 18. Decembre 1745. ecco un secondo atto ne' 3. Febrajo 1747. vale a dire dopo 13. mesi, e giorni della nascita d' un figlio annunciato al Battesimo, come parto di quella unione legittimamente contratta. Due argomenti da ciò, l' uno più dell' altro fortissimo. Il primo, il battesimo col nome de' suoi Genitori; l' altro la traduzione, e coabitazione della moglie: vengo ad ambedue.

Ei meraviglioſsi forte in Ruota il dotto, non men che saggio, ed onesto Avvocato del Conte, che si facesse caso della fede di Battesimo alla pruova della legittimità, dove quella non altro, che l' età sola per ogni legge, e massime per la Patria dimostra. Ho' la prima volta in questo rincontro necessità di chiedergli umile scusa, e dir così.

Se per azzardo a me piacesse li giusti natali di D. Giuseppe Tadini per la fede del suo battesimo, dov' è così espresso, pruovare, egli dorrebbesi a ragione di una novità troppo assai fallace. Non è questo il mio proposito. Non appresta quella fede pruova intera, lo confesso; appresta bensì un *amminicolo*, come chiamasi comunemente, interessantissimo, deve egli confessarlo: primo objetto. Se non appresta fede intera de' giusti natali, conferma però certamente il registro precedente delle giuste nozze, al quale io ragionando, attualmente riguardo.

Che sia una conghiettura, e delle più forti, non v' è chi 'l contrasti, specialmente dove non si dubita, che i Genitori insieme convivevano, una vita menavano insieme: imperocchè se il Paroco segna ne' libri giusta l' asserzione di chi al Battesimo il Neonato presenti, ei non può negarsi, che tal denuncia da'

Ge-

Genitori venga , di loro intelligenza , e volontà : lo riflettè il Capecelatro. *Baptisma est actus , qui ad Parentem pertinet , quorum filius est infans . Substinetur enim professio illa infantis , quæ fit in actu Sacramenti Baptismatis in fide Parentum* (1) . Dubbio esser può l' atto , quando da una qualche donna si partorisca ad alcuno non attenente , ch' è il caso dal nostro Toro riportato , dove un Clerico fatto aveva notare qual figlio altrui un bambino da lui generato con una trista donna (2) . Ma come dirsi può dubbio , avendo noi certo , che figlio fu D. Giuseppe di D. Gaetano , e non si contrasta, sicchè qual suo figlio giustamente annunciarsi doveva ? come se coabitavano senza esitazione D. Gaetano , e l' Orsola , nè costei povera , e vile poteva d' altro sostenersi che da colui alimentata , il quale certamente dovè presedere al di lei parto , e del Battesimo del neonato caricarsi ? Una conghiettura è ; tale il Merlino , il Cavalerio , il Beroe , il Surdo , il Cardinal de Luca la definiscono , ma non che non meriti attenzione somma piucchè altra , che in tali cause fassi giuocare (3) .

Se però amasi la verità si rifletta meglio a quant' ho cennato. Certo è nel fatto , che Orsola di un casale di S. Maria di Capua non potè prima del 1745. essere da D. Gaetano Tadini conosciuta : è questa l' epoca dimostrata dal Conte , in cui dalla guerra di Velletri passò quivi 'l Reggimento . Nel Giugno del 1746. parte D. Gaetano per Puglia : in Febbrajo 1747. si sgrava Orsola in Lucera : conseguenza certissima di ciò è , che seco D. Gaetano al partire per Puglia la condusse , e che in partendo era già di un mese incinta . Questa serie di fatti indubitabili dimostra apertamente che se fu annunciato D. Giuseppe per figliuolo di que' Conjugi , lo fu senz' altro col consenso del Genitore . Una donna sola in paese straniero , tutta nuova poteva da se alcuna cosa fare ? poteva proccurare un inganno , una falsità ? e come nascondersi dagli occhi di colui , dal quale forza era dipendere , non avendo altro asilo , o ajuto di altra fatta ? Si aggiugne : Costa dall' esame del Conte in S.C., che D. Gaetano l' Orsola con infinita ristrettezza teneva ; ciò dopo molti anni , chè dirassi nel primo di loro unione ? Se questo è vero, chi potè commettere tal falsa denuncia alla Chiesa ? Che se dovè

(1) *Lib.* 2. *decis.* 166. *n.* 34.

(2) *Compend. decis. Neapolitanar. verbo Filiatio .*

(3) *Merlin. controv. forens. cent.* 2. *cap.* 84. *n.* 8. *Cavaler. decis.* 128. *n.* 2. *Berous consil.* 162. *n.* 9. *Surd. cons.* 1. *n.* 45. *de Luca de fideicom. disc.* 193. *n.* 10.

vè questa farsi intelligente D. Gaetano , a qual objetto, non essendo vero il matrimonio , faceva il figlio , indubitabile , non negato suo figlio, come Germe di giuste nozze nominare ? Non è tutto : D. Gaetano era un Nobile , era Ufficiale : con ambedue le qualità gl' interessava celare le nozze d' una donna vile, anche vere , anche seguite ; e può pensarsi , che avesse senza bisogno offerto al Sacro fonte il figlio , e denunciato esser marito di Orsola ?

Anche altro. Convengono i Scrittori, esser la coabitazione una pruova efficacissima del matrimonio per la legittimità de' figli: reco la sentenza del Menochio : *Legitimatis quasi possessio inducitur , atque constituitur longa cohabitatione patris , & matris hujus filii , longa enim hæc cohabitatio conjecturam contracti matrimonii facit , quoad filii legitimitatem*. (1) Evvi quì non solamente la lunga coabitazione , e perenne , come or ora; evvi dippiù, che d' uno in altro luogo il Reggimento passando , e con questo D. Gaetano, l' Orsola lo seguì sempre , seco fu tuttora . Di questa conghiettura non intendo solo avvalermi per quel , ch' ella vale , intendolo ancora per l' argomento della fede di Battesimo , intorno cui sono .

Nato è questo figlio a tempo della coabitazione , una coabitazione, che ha cominciamento dal togliersi la donna dalla di lei Patria, e menarla in Puglia ; si battezza , e prende il Paterno nome , quale di giuste nozze procreato : Le due conghietture adunque , l' una della denuncia, come di giuste nozze nato , l' altra della coabitazione fra' Genitori , aitandosi fra esse così bene, rendono sterile la massima di pruovar la fede di Battesimo l' età , e la prolungano con giusto criterio alla pruova della legittimità, che con argomenti di minor forza si sostiene.

Quando poi di tal fede di Battesimo facciasi uso per una conferma di quella del matrimonio , la dimostrazione si rende evidenza . V' è il registro del matrimonio in Dicembre 1745. , vi è la partenza del Regimento ne'29. Giugno 1746. vi è la nascita susseguente del figlio non dopo i 3. Febbrajo 1747. Vi è finalmente il battesimo di costui figlio de' Conjugi Gaetano Tadini , ed Orsola Salzano . Or come quest' ultimo atto , che sì bene al primo corrisponde , nol deve fortificare , e rendere innegabile ? Il Menochio nel luogo citato abborrisce , che uno stesso atto potendosi da due fonti ripetere, scelgasi in preferenza il torbido, ed il puro , e netto si rifiuti . Non abbiasi pure la denuncia al battesimo per forte argomento della legittimità, trascurisi pure, abbiasi com'

(1) *Lib. 6. præsumpt. 54. n. 40.*

com' enunciativa semplicemente, e questa enunciativa in un atto posteriore, atto di conseguenza di quella unione, non rende vero innegabile quell'atto, che comecchè pruovato col registro cercasi inficiare?

Conobbe il Conte di questo argomento la difficoltà, e proccurò l'una volta in G. C., l'altra in S. C. mostrar d'esitare della verità eziandio di quel registro del Battesimo. In S. C. anzi presentò lettera di un ignoto suo corrispondente, che avvertivalo esser dubbio se scritto fosse Tadini, Tavini, o altro che. Inutile ricerca, non essendo mai stato dubbio, che D. Giuseppe sia figlio di D. Gaetano Tadini, il dubbio è stato solo, se giusto ei fosse, inutile più, essendo di tal registro fatto uso quando D. Giuseppe prese moglie, tempo rimotissimo, e non sospetto. Il Commessario d'allora dispose far venire il libro originale, diegli un mese di tempo; non ardì mai però del tempo profittare, il libro non venne, perchè venuto avrebbe smentita l'affertiva.

Nè vuole per ultimo sfuggirmi, che la denuncia all'anzidetto modo nel libro Battesimale dovè da D. Gaetano per mera necessità tollerarsi, poichè suo interesse era celare il seguito matrimonio, e per lo Reggimento, e pe' suoi Congiunti. Tale accorgimento vedesi dal Registro stesso, dove senza distinzione ei si nota *Cajetano Tadini*, e lungi dall'indicarsi Veneto si descrive Milanese. Qual n'è il motivo? perchè meno pubblico fosse il fatto, ed avesse di che minori sospetti indurre, facendo al Paroco forse credere, che figliuolo era il Neonato o d'un alcun Soldato, o d'altro di bassa condizione. Tanto è lontano, che si potesse desumere per qualche artificio ivi la parola *Conjugi* espressa, che anzi interessava al Genitore nasconderfi, e di fatto quanto potè si nascose.

Una però non è la fede di Battesimo, per la quale tanto è convenuto finora dire: evvi la seconda, e non lontana. Torna in Terra di Lavoro il Reggimento in fine del seguente anno 1747. a passar l'erba a'Cavalli; giugne in Frattamaggiore. Con D. Gaetano era Orsola, lo attestano i Testimonj del Conte, e dicono anche di serbarla ristretta colla vigilanza maggiore: Viensi ella a sgravare, partorisce una bambina; ma non in Frattamaggiore si battezza, si rimette alla Parocchia di Pannicocoli. Si badi pure. Si annuncia in questo caso, non figlia di Gaetano Tadini di Milano, ed Orsola Salzano, ahibò: si annuncia figlia del Conte D. Gaetano Tadini, e D. Orsola Salzano Conjugi. E perchè? perchè tal diversità? Perchè in Pannicocolo lungi dagli occhi del Reggimento, lungi dalla veduta di ognuno, ella si battez-

za-

zava. Quì in tutta l' estenzione potè il nome, e qualità de' Genitori annunciarsi.

E questo secondo Battesimo d'altro figlio di cotesti indubitabili Conjugi, non conferma sempre più la verità di quel registro del matrimonio, del quale a traverso di tanto lume vuolsi tenebrosa la verità? Cresce la coabitazione, e cresce col girare insieme di luogo in luogo; cresce la presunzione dalla fede del Battesimo per trovarsi registrate anche le qualità de' Genitori; cresce l' argomento per due atti geminati, susseguenti, costanti. Se d' una nota nel libro de' Battezzati si mormorava, come più mormorarsi dopo questa seconda? e se questi due atti per esser geminati danno tanta forza, quanta anche non ne somministrano al registro del matrimonio, col quale concatenano, al quale rispondono per dirlo vero, reale, effettivo, siccome egli è certamente? Trovasi la nota del Matrimonio, trovansi in due luoghi diversissimi avuti due figli, e battezzati colla qualità di legittimi da' Conjugi, e mettesi in dubbio ulteriore quella nota, quel registro?

Chi mai per altro sentendo tanta contraddizione potrà credere, che io sia per dimostrare cotesti registri di Battesimi dettati da D. Gaetano Tadini, ma dimostrarlo con fatti certissimi, non colle semplici illazioni dianzi indicate? e pure è così. E' fatto indubitabile, che questa bambina, cui diessi nome Maria fu da D. Gaetano nel 1755. collocata nel Conservatorio di A. G. P. di Aversa: lo dimostra la relazione fatta da quel Governo all' allora Delegato Marchese Cito della più bella ricordanza, nella quale si espressero averla ivi 'l Padre situata educanda. Non è questa relazione de' nostri tempi, si riporta all' anno 1778. quando intese prendere nel Monistero stesso il velo. E chi non sà, che in alcun luogo Religioso, o di educazione non possa Uomo, o Donna mai sia esser messo, o messa senza esibirsi prima la fede di Battesimo? dove dunque di questa far uso il Genitore in riponendola in Conservatorio, dovè anzi caratterizzarla per sua legittima figlia, essendo noto, che ivi di onesti natali cercansi l' educande, non naturali, non bastarde. Questo atto interessantissimo, amo sia ben considerato. Non dubbj Testimonj, o carte proccurate, del cui sospetto, ed equivoco potrebbe farsi pompa: pubblici monumenti sono in sostegno di questo fatto: eccoli.

Li Governatori del detto pio Luogo han dato volentieri lor certificato in questi termini: *Attestiamo noi sottoscritti attuali Governatori della Real Chiesa, Sagr' Ospedale, Conservatorio, e Casa Santa della Santissima Annunziata di questa Città di Aversa, come in questo suddetto Real Conservatorio si rattrova tra il numero delle Monache velate in quello D. Maria Tadini, la quale vic-*

viene da tutti gl' Individui del medesimo Conservatorio conosciuta, e reputata per Figlia del fu Tenente D. Gaetano Tadini dello Stato Veneto, ESSENDO STATA LA DETTA D. MARIA DALLA SUA ETA' DI ANNI SETTE INCIRCA DAL DETTO FU TENENTE D. GAETANO DI LEI PADRE POSTA IN DETTO CONSERVATORIO PER EDUCAZIONE: Ma dopo pochi mesi di permanenza nello stesso Conservatorio detto di lei Padre cessò di vivere nella Città di Palermo, per quanto si vuole; E dalle carte sistentino presso del Magnifico Segretario, e Cancelliere di detta Real Casa Santa rilevasi, come con Istromento de' 4. Novembre 1778. i Signori Governatori della stessa Casa Santa ammisero l' anzidetta D. Maria tra il numero delle Monache nel medesimo Conservatorio, precedente approvazione dell' Illustre Signor Marchese D. Baldassarre Cito Spettabile Presidente del S. R. C., Delegato della ridetta Casa Santa, al quale li detti Signori Governatori di detto anno, con di loro relazione rappresentarono, come detta D. Maria Tadini era Figlia del quondam D. Gaetano dello stato Veneto, il quale se n' era morto servendo la Maestà del Re Cattolico in qualità di Tenente del Reggimento di Cavalleria di Real Borbone, e la stessa ritrovasi adorna di tutte le ottime qualità, che la facevano conoscere lo specchio di detto Conservatorio, e che sin da più anni era remasta priva di Padre, e Madre (1).

Da questo innegabile documento quante conseguenze non si traggono? D. Gaetano Tadini situò D. Maria in Monistero, la situò come sua figlia, la situò Educanda, locchè particolarmente è da marcarsi; con queste qualità entrò Ella, con queste fu ricevuta, riconosciuta con queste, con queste finalmente sempre trattata, e velata poi Monaca.

Ma esiste ancora quella relazione nel 1778. fatta da' Governatori all' allor Delegato Marchese Cito, in occasione, che dovè prendere il velo; relazione a tempo non sospetto, tanti anni prima di cominciar la lite, e quando la famiglia Tadini di Napoli tutt' altro sapeva, che fosse in Crema un retaggio da sperarsi, che potessero aversi degli uomini pietosi da prestarle aita, ed assistenza da riuscirvi. Ne recherò al mio costume le parole stesse. Dopo aver enunciato, che le doti stabilite per monacarsi in quel monistero fossero per le straniere di ducati 300. discendono a nominar talune, che per grazia intendevano minor somma sborzare, passano a D. Maria a questo modo.

Dip-

(1) *Fol. 61. atti di Vicaria.*

Dippiù abbiamo l' onore di farle anche presente ; come ritrovandosi parimente fin da anni 25. *IN DETTO CONSERVATORIO PER EDUCANDA NEL MEDESIMO D. Maria Tadini di età circa anni 34. che fu figlia del quondam D. Gaetano dello Stato Veneto , il quale morì servendo la Maestà, del Re, che il Signore sempre feliciti , in qualità di Tenente del Reggimento di Cavalleria Regal Borbone . OR QUESTA OLTRE DI ESSERE UNA GENTILDONNA DI NON DISPREGGEVOLI NATALI , si ritrova adorna di tutte le ottime qualità , che la fan conoscere lo specchio di detto Conservatorio ; E perchè sin da più anni è restata priva di Padre , e Madre , nè tampoco avendo parenti , è vissuta , come vive, in qualche strettezza, talmentechè nel 1757. da' Governatori Nostri Predecessori , le fu assegnato il Pane , e Vino quotidiano , nella maniera vien corrisposto a Monache in detto Conservatorio , quale assegnamento forse le fu fatto da detti Governadori , precedente ordine , o insinuazione de' Superiori , quantunque per la Scrittura presentata in quel tempo con poc' ordine , non si è ritrovato notato un tal stabilimento , a cui per il trattamento delle altre Monache non verrebbe a mancare , se non se picciole somministrazioni , ascendente il lor valore a pochi ducati . La stessa D. Maria benanche è ricorsa da Noi ; e similmente ci ave esposto , che desidera di essere ammessa , e trattata per Monaca in detto Conservatorio , ed a riguardo delle altre picciole somministrazioni se le dovrebbero fare da questo Pio luogo , oltre del detto Pane , e Vino , che sta godendo , si è offerta di voler pagare a beneficio di questo medesimo Pio Luogo . A TITOLO DI SUA DOTE LA SOMMA DI DOCATI QUARANTA* (1).

Le voci sincere praticate da' Governatori in quel rincontro assicurano meglio quanto ho già detto . D. Maria *Educanda*, D. Maria figlia del Tenente D. Gaetano Tadini , *di non dispreggevoli natali* , messavi nel 1755., soccorsa fin dal 1757. dal Monistero , velata con pagamento di dote, che gli si dispensa in molta somma : circostanze tutte , che fan rilevare sempreppiù la sodezza del mio assunto , e la verità di que' registri di Battesimo in conferma di quello del matrimonio .

Nè per ombra sentendosi nominare il Monistero dell' Annunciata , vuolsi creder forse , che di Esposte si trattasse . Smentito è questo equivoco , dove pur si facesse , che finora non ho per altro inteso , dalla medesima relazione . Ivi si descrivono le donzelle , che vogliono monacarsi , a tutte si dà Cognome , e Patria , le quali due qualità all' Esposte non convengono ; si enuncia

(1) *Fol. 63. ad 65. Atti suddetti.*

cia ancora là distinzione fra le Aversane, e le Straniere, le prime delle quali non bisognavano per dote, che di soli ducati 150. ma 300. per le seconde: Massime per D. Maria si attesta messa dal Padre per *Educanda*, soccorsa poi dal luogo per lo difetto de' Genitori; finalmente con grazia velata a riguardo de' di lei natali, e rispettabili costumi.

Fecesi bensì dubbio sul trovarsi notato *priva di Padre*, *e Madre*, come contraddicente al fatto; la madre di D. Maria morissi nel 1784. Ma Dio buono! dov' è, che diconsi ambi morti li di lei Genitori? *Priva* di essi, *priva* n' era, giacchè morto il Padre, povera, ed abbandonata la madre. Di fatto fin dal 1757. dopo cioè morto il Padre, non potendo oltre vivere senza soccorso, il Monistero le accordò de' sussidj; la qual cosa fa conoscere nettamente, che messa in monistero nel 1755. vi fu dal Padre finchè visse mantenuta, e questo morto, tirato innanzi alcun poco, ebbe finalmente bisogno del soccorso del Monistero, il quale gentilmente, e piamente concorse a prestarcelo.

A queste pruove chiare, lampanti, sicurissime non v' è al certo da rispondere: ed ecco, che recandosi da me le fedi de' Battesimi de' figli di que' Conjugi, come in dimostrazione più sicura del precedente matrimonio, novella cosa, o inconseguente non dico; sempreppiù anzi la verità di quel registro confermo, e come indubitabile lo costituisco.

Il trattamento costante di figli legittimi, che la prole di D. Gaetano, per mezzo secolo ha goduto, è al certo uno degli argomenti più efficaci, che io possa praticare: Ecco prima quanti atti. Si ammoglia D. Giuseppe nel 1772. come figlio de' Conjugi D. Gaetano Tadini, e D. Orsola Salzano. Si muore D. Alessandro nel 1779. e si sotterra come figlio di D. Gaetano Tadini, e D. Orsola Salzano. Trapassa nel 1784. l' Orsola, si sotterra come Vedova di D. Gaetano Tadini: pubbliche scritture non contraddette, pubbliche per lo loro credito, conseguenti moltissimo a quella costanza di trattamento, di cui mi trattengo.

La vita di questi tre figli corrisponde alle stesse vedute. Giovinetti 'l Colonnello del Reggimento, consapevole del di loro stato, e di tutti gli avvenimenti, li situa in Casa Avellino da Paggi, come figli di un Ufficiale trapassato servendo il Re. Gli accoglie questa nobile famiglia, dove non ricevevansi da Paggi che gentil uomini. Passa D. Giuseppe a servire, e dove? nel Reggimento dove aveva il padre militato: vi è ascritto, ed *affiliato* come figlio del morto Ufficiale del Corpo stesso D. Gaetano Tadini; serve da Volontario, ed in tal guisa trattato, che il figlio di Ufficiale del Corpo medesimo esigeva. Passa in Casa di Laurenzana

da

da Segretario colla marca di figlio a D. Gaetano Tadini: Tutto dunque il corso di sua vita risponde benissimo ad una riconoscenza pubblica, costante del suo stato legittimo, de' suoi nobili natali.

Il trattamento stesso vediamlo fatto dal Conte: checchè oggi voglia ei dire, egli è certo, che ne' geminati ricorsi presentati al Regal piede, spose a questo modo: *Munito che fu esso Giuseppe della fede di preambolo orrettiziamente spedito, si portò a Crema per chiedere dall' esponente Luigi Tadini la porzione de' beni, che sarebbero appartenuti all' eredità del supposto padre di esso Giuseppe. IL CONTE ALLORA COLPITO DA TANTA NOVITA' CONTRARIA AFFATTO ALLE MEMORIE RITROVATE IN CASA, E DALLE QUALI SI AVEVA, CHE IL FU NOMINATO DI LUI ZIO D. GAETANO NON ERA MAI STATO AMMOGLIATO, e confidando altronde nell' integrità, e giustizia de' Magistrati Napoletani, mediante una privata convenzione in iscritto avuta col detto Giuseppe si rimise a quanto sarebbesi in Napoli giudicato della pretesa di lui legittimità* (1). Il fatto è contrario, siccome in esponendolo ho co' più saldi documenti mostraio: convienmi però invitare i miei lettori a riflettere meco un momento.

Aveva il Conte in casa le notizie relative a D. Gaetano, ed in appresso rammemora quelle del Monte delle Vedove, di cui farò dopo per ragionare, carte, che tutto formano il suo Achille: ma se aveva egli le corrispondenti notizie, debbono dirsi queste corrispondenti al metodo da lui tenuto in quel rincontro, che portossi D. Giuseppe in Venezia. Nol discacciò egli già, nol rifiutò per Parente, per Cugino. Persuasolo a restringere le di lui vedute a que' soli beni, che Geronimo verso i figli naturali aveva disposto, lo aitò a promuovere il giudizio, diegli Avvocato, e danaro. Lo diresse in Crema per far sentenziare a Legge la Cedola. Fece ivi dedurre il giudizio del rilascio, e contro lui, e contro il comune Cugino Avvocato Gaetano, e contro i Possessori. Proccurò, che ottenesse la Delegazione al Magistrato del *Superior*. Pagò i dritti bisognevoli all' uopo, e nel corso di tanta lite, non mosse mai dubbio della di lui legittimità.

Da ciò ricavo, che le notizie non erano quali ha poscia allegate, bensì quali corrispondevano al trattamento, che allor gli fece, e continuò per più tempo, fino a direggerlo per situare il figlio nel nobile Collegio di Verona. E come non dir così? Se fosse come il Conte ha poi detto, sarebbesi sul momento dal trattarlo rifiu-

(1) *Fol.* 149. *atti del S. C.*

rifiutato, lui scacciando, ed opponendosi ad ogni di lui veduta. Che se anche n'era dubbio, od incerto, sospender doveva ogni passo proccurando d'informarsi. Il risultato di tali fatti è questo, che finchè vide il Conte ristretto il Cugino ne' soli argini de' beni disposti da Geronimo a pro de' figli naturali, lo carezzò, lo accolse, lo riconobbe, perchè le notizie in Casa lo convincevano esser colui suo Parente; quando poi lo vide trasportato a cercar parte ne' beni tutti della famiglia, pensò allora di tutto per superarlo; nè vedendo altro più profittevole mezzo, che mostrandolo illegittimo, si studiò questo fare. Venne in Napoli a tirar profitto di quanto meglio a lui capitasse. Fece, e disse molto: forte, energico, vivace, ricco, mille maneggi praticò, infiniti mezzi pose in camino, ed avrebbe fin dalla radice estirpate le notizie del matrimonio di D. Gaetano Tadini, se molti non fossero i Registri, non tutti in Napoli, ed il Paroco avveduto non avesse trattenuto la mano, che tentava cancellarlo. Tutte le carte, che or egli vanta, e delle quali farò appresso criterio, han da ciò lor principio, velenoso principio, ma di nessuna conseguenza.

D. Giuseppe non consapevole di tal raggiro, nè sospettando di ciò per le mille, vedutosi dal Conte abbandonato, e fisso in pensiere di tutto pretendere locchè gli spettava, impetrò da quel Magistrato una liberanza di ducati 500. ed impetrò in seguito l'esibizione di tutte le carte, che a fissare sua azione bisognavano, carte che al congiunto, al condomino non potevano negarsi. Fu allora, che il Proccuratore del Conte sparse la prima voce di *rubricato* in suo gravame, giacchè tale era il concerto di tentarne l'illegittimità; mentre spargeva queste voci sorde il Proccuratore, il Conte volato in Napoli, lavorava per lo suo disegno, e lavorava senza sospetto di alcuno, che potesse frenarlo. Ma poichè lo stesso Proccuratore si avvalse in produrre appello della imposta liberanza, e nuovamente chiamò *rubricato* D. Giuseppe, cominciò egli a temere di alcun inganno. Scrisse in Napoli per far estrarre sollennemente fede del matrimonio de' Genitori coll' assistenza del Fisco della Curia: si oppose alla voce indecente. L'augusto Collegio alla veduta del trattamento fino allora dal Conte usato contraddicente alle voci, che allora per lui si spargevano, intese le Parti, si sdegnò di condotta sì equivoca, e *depennò* l'appellazione.

Proccurò allora il Conte in Napoli a dritto, e rovescio quella perizia per accreditare l'illegittimità. Dice oggi, che a quell'uopo a lui non bisognava, le carte del Monte delle Vedove già procura-

curate, già esibite erangli bastevoli: s'inganna, ed inganna il Tribunale. Evvi nel processo suo libello presentato nella Curia Arcivescovile chiedendo la perizia, dove a lettere da appigionasi è scritto, che se gli trattenevа tal perizia: *giacchè la Parte cerca co' cennati tergiversivi prender tempo per far succedere in Venezia la decisione del giudizio pendente fra detto suo Principale, e la parte suddetta:* la presentata è de' 15. Ottobre 1789. (1) era la causa dell'appellazione destinata per i 4. Gennaro seguente. Dunque è certissimo, che a quest'objetto egli cercava la perizia. Che se poi fatta di ordine della G. C. co' mezzi già indicati, a tempo non ebbe per produrla in quegli atti, usonne però presso la causa contro i Possessori, dove destinata non era decisione; usonne, e fecela a D. Giuseppe notificare (2), la qual cosa diede motivo, che seguisse la convenzione di venire in Napoli a piatirsi dello stato.

Nè affatto è vero, che alla veduta delle sole carte del Monte delle Vedove il Collegio de' XV. sospese la sentenza per lo *provvisionale*. Legganfi la sentenza, e l'accordamento sono del giorno stesso. Uso è colà, che dato un giorno alla decisione, deve questa seguire, le Parti stesse non possono sospenderla. In apparir la perizia non seppe che opporre D. Giuseppe, la imaginò, com'era, estorta piucchè legale, ma qual documento per dimostrarlo? Era consapevole di sua legittimità ignorando in gran parte i maneggi del Conte per ottenebrarla: convenne dunque venirsi in Napoli a contendere del suo stato, e così facendo fu inutile, anzi impossibile a sostenersi 'l Provisionale, se tutto sospeso restar doveva, finchè i Magistrati Napoletani non conoscessero de' suoi Natali, che il Conte diceva illegittimi. Tutto dunque fu cagionato dalla benedetta perizia, che tanto agio diede al Conte di ridurlo alla necessità di sospendere i suoi passi: Che se faceva caso delle sole carte del Monte delle Vedove, non avrebbe, queste già prodotte, fatto foco, per aver il giorno alla decisione dell'appello; siccome per contrario se non lo avesse la Perizia sgomentato, non sarebbesi a a soscrivere quella convenzione condisceso.

Tanto voglio aver esposto in dimostrazione di que' fatti, che pensa anche adesso il Conte rivoltare a suo piacere. Del rimanente dubitarsi non può, che fino a quando si restrinse D. Giuseppe alla sola richiesta de' beni di Geronimo a' Naturali lasciati, fu riconosciuto, trattato, e soccorso dal Conte; quando le sue vedute protrasse al resto de' beni, fu allora, ch'ei meditò torselo d'intorno

no

(1) *Fol.* 191. *atti di Vicaria.*
(2) *Fol.* 225. *ad* 234. *atti suddetti.*

no proccurando con ogni qualunque mezzo di renderlo illegittimo: Nè è vero, come oggi convinto, vuol dire, aver tali notizie poscia avuto dall'Avvocato Gaetano, e che da queste mosso, imprese tanti maneggi, rifiutandosi oltre a D. Giuseppe. Non esser vero lo mostra egli stesso. Nelle parole di sopra segnate aveva detto, che in giugnere D. Giuseppe in Venezia restò egli stupito, perchè le notizie, che in Casa aveva dimostravano non essere D. Gaetano stato mai ammogliato. Dunque non dopo ebbe queste notizie, ma le aveva; o per meglio dire, nè prima avevale, nè dopo; le ha parte fabbricate, parte alterate dopocchè vidbesi minacciato di tutti li moltissimi beni della famiglia, di cui è in possesso. Di fatto vediamo dagli atti di Venezia l'Avvocato Gaetano far sue istanze di unita col Conte, non separate; dunque i sentimenti stessi nudrivano. E poi la nuova pretesa di D. Giuseppe anche a D. Gaetano gioverebbe, venendo anch'egli a parte per terzo de' beni, che vogliono vendicarsi. Di ciò è, che il Conte strepita, e minaccia, indifferente spettatore l'Avvocato si sta, per prendere a suo tempo parte nella vittoria.

Scorre benanche il Conte adesso a dire, che mai D. Giuseppe pretese altri beni, che li contenuti nella Cedola del 1723. S'inganna di lunga. I suoi passi per lo provisionale, e per la produzione delle scritture tendevano a quest'objetto. Le sue prime vedute non furono già dettate da ignoranza di fatto, ma da difetto di ragionamento; credeva egli non poter per dritto aspirare ad altri beni: Avvocati più degni svelarono il suo errore; ma siccome danaro, e carte mancavangli, non potè far suoi passi in giudizio, che quello, e queste avendo; ecco i primi suoi movimenti preamboli al giudizio: non avendo intanto edita l'azione, non potè tenersene ragione in quell'accordamento de' 4. Gennaro, ma pure fece soggiugnere: *E resteranno unicamente salve le reciproche ragioni IN FATTO SULLA FACOLTA' disposta colla cedola stessa*: parole, che indicano molto, giacchè il sostegno suo per gli altri beni è in ispiega della facoltà dettata dal Testatore a pro dell'ultimo moriente di nominare il successore, donde Alessandro fece nomina, servendosi della facoltà stessa in diverse persone con riserbe grossissime, motivo delle transazioni molte con gl'interessati; per cui tanto grosso retaggio interamente ritenne.

Conchiudasi ora. Per la legittimità di D. Giuseppe Tadini concorrono queste pruove. Il matrimonio de' suoi Genitori, il cui materiale registro è provato da Periti scelti dal Conte, da' suoi testimonj, verità de'quali è sostenuta dagli usi di tutte le Parocchie della

della Capitale, dal diligente metodo del libro Parocchiale. La fede del suo Battesimo, come figlio di detti Conjugi. La fede del Battesimo della Sorella colla stessa qualità. Il suo matrimonio col carattere medesimo. La morte del Fratello, come figlio di D. Gaetano. La morte della Madre, come Vedova di D. Gaetano. Un quasi possesso costantissimo di 50. anni. Un trattamento, e riconoscenza generale in diversi stati, qual figlio legittimo di D. Gaetano Tadini. La monacazione della Sorella qual figlia di costui. La riconoscenza, e trattamento dello stesso Conte, e del comune Cugino Avvocato D. Gaetano. Il decreto della G. C. che lo mantenne nel quasi possesso de' suoi giusti natali. Non saravvi per certo in nessuna delle quistioni di Stato finora occorse una catena seguita di tanti fatti costantissimi, e certi; anzi non saravvi quistione, dove una delle molte pruove, che quì concorrono, non siesi dichiarata sufficiente.

Ho l'onore di soggettar tutto al sublime intendimento di sì rispettabile Senato; imploro la rettitudine, la giustizia, la religione di ciascuno, cui toccherà deciderne, prenderlo in considerazione, nelle circostanze, che il Conte Tadini è Attore, che con decreto della G. C. che ha fatto passaggio in cosa giudicata trovasi D. Giuseppe nel quasi possesso mantenuto del suo stato legittimo. Anche fuori bisogno loro supplico umilmente rammentare trattarsi di una causa favorevole, qual è quella della legittimità, di aversi due decisioni precedenti uniformi, l' una della G. C. altra del S. C. sempre a pieni, anzi a tutti voti: e che trattasi di strappare da un suddito del Re la qualità di legittimo goduta per anni 50. da tanti fatti, da tanti giudicati confermato tuttora.

PAR-

PARTE III.

Confutazione di quanto nel corso del giudizio ha il Conte, e dedotto, e tentato pruovare.

IN due schiere dividonsi le pruove dal Conte Tadini imaginate a riuscire nel disegno di mostrare illegittimo D. Giuseppe Tadini. Contiene la prima degli argomenti a screditare diretti la verità del registro del Matrimonio. Abbraccia l'altra novelli argomenti dal fatto de' Genitori dopo però la di lui nascita. Crede egli, che il non trovarsi dopo anni tanti quegli atti di rito, che le nozze precedono, comecchè non dell'atto sostanziali, neppure a sostenerlo, o pruovarlo necessarj, appresti sufficiente pruova da fare il registro vacillare, dopo averne ei medesimo con suoi Testimonj accertata la verità, e la nettezza. E' nella credenza stessa, potere il fatto de' Genitori neganti 'l seguito matrimonio, quantunque non direttamente, ma di obliquo, e per incidente, pregiudicare ed all'esistenza di quello, ed al suo registro a danno della Prole già nata. Basta poco ingegno, piccole nozioni bastano del dritto per ravvisare l'uno, e l'altro di questi mezzi in causa usati non essere dell'uopo; i primi, non potendo portar dubbio nel registro il non trovarsi que' riti dopo assai tempo, e cotanto, che non fanno, nè tolgono il matrimonio: i secondi, mentre dal fatto de' genitori la nata prole per la sua legittimità non può danno soffrire. Che se inconseguenti son tanto ad opporsi al legittimo stato di un figlio; quanto più tali debbon dirsi al considerare, che usane il Conte in qualità di Attore, che usane contro colui, il quale ha per se il quasi possesso incontrastabile di sua legittimità per anni meglio di 50. confermatogli da un decreto della G. C. che ha preso forza di giudicato, usane finalmente contro D. Giuseppe Tadini, il quale oltre il registro Parocchiale, ha messa in veduta una costante catena di fatti, ognun de' quali, nel caso anche, ch'ei vindicas-

dovesse sua legittimità (com'è nel solo caso di ritenerla) è piucchè sufficiente?

Poichè però nemmen veri sono quo' fatti, sulli quali si lavorano dal Conte gl'inutili argomenti, soli appoggi di sua azione, dico nemmen veri, tra perchè equivoci, e perchè non sicuri, difetti insuperabili in mano dell'Attore; io penso un per uno al giusto criterio metterli, e con precisione ragionarne, prima separando il dubbio, e l'incerto dal certo, e sicuro; ambi poscia paragonando con quella certezza, di cui l'Attore bisogna per riuscire in sua intenzione; e ciò fatto discendere a rilevare qual conseguenza apprestár possano a danno della prole per istrapparle di seno quella legittimità, quella orrevole qualità, di cui per mezzo secolo è stata costantemente nel più pacifico possesso. Adempirlo è facile con ordine, ripartendo in due classi i contrarj obbjetti, ed ognuno in tante quanti essi si additano.

SEZIONE PRIMA.

Argomenti diretti a screditare il registro del matrimonio.

Gli argomenti a screditare il registro del matrimonio dal Conte allegati son questi:

1. La diversità del carattere, e dell'inchiostro usato nello scriverlo.
2. Lo spazio tra questo, ed il seguente rimaso sulla pagina contesa.
3. La scompostezza dell'indice dell'intero libro.
4. Il difetto della nota additante le denuncie.
5. La mancanza del processo di matrimonio in Curia.
6. Quella del decreto di *contrahatur* in Parocchia.
7. Il non registro de' dritti pagati nel libro degli emolumenti.
8. Le diverse accomodature ne' libri matrimoniali.
9. Le facilità d'essersi rinvenuti de' matrimonj, e de' registri allo'n tutto falsi in altre Parocchie.
10. Il non trovarsi D. Francesco Alemagna patentato Coadjutore della Parocchia.

Veggasi di tutti colla più minuta precisione al lume de' veri fatti, che ne' processi si trovano.

Nella perizia proccurata dal Conte con quel maneggio, di cui nella storia del fatto ho a minuto favellato; quella perizia scritta, siccome si è veduto, di carattere del suo Proccuratore, il quale convinto dall'uniformità del carattere stesso nelle molte istanze presentate, ebbe anche la franchezza di confessarlo; quella peri-

zia

zia in somma, per la quale la G.C. con sano consiglio determinò, farsi seria riprenzione all'indicato Proccuratore. In tal perizia, io dico, fecesi da' due Notari Leonardis, e Pagnani additare quo' difetti, che or replica malamente per impugnare il registro, dissero essi, simile non essere delle altre il carattere, diverso l'inchiostro, stentata, e senza franchezza la lineatura col largo di un dito a traverso.

Questi medesimi Notari però furono da Testimonj fatti dal Conte esaminare; ma dove a dare il giuramento si appressarono, coraggio non ebbero di farlo. Il Notar de Leonardis disse, ch'egli erasi fidato al Notar Pagnani intorno al distendere loro relazione in sua fede avevala soscritta, ma vedeva già secondo il concerto fra essi non essere. Attestò dunque per la perizia quanto all'essere il registro di vario carattere, ed inchiostro, al trovarsi fra il finir di questo, ed il susseguente un dito a traverso di spazio, formante a buon conto un sol rigo, ed all'essere nell'indice frapposti li nomi Tadini, e Salsano, e null'altro (1).

Il Notar Pagnani attestò ancora, ch' egli deponeva in conformità di quanto il Notar Lionardis aveva deposto fattosegli dall'Esaminatore già leggere; e soltanto si scusa dell'inganno, onde quel Notajo si doleva (volendo il poveruomo dire, che niuno de'due avea così scritto, sì bene il Proccuratore del Conte (2).

E' da marcarsi però, che il Pagnani è quel Notajo, di cui'l Conte si avvale; oltre all'aver egli estratte tutte le carte, che furono in Venezia inviate, evvi ancora delle Proccure negli atti del Conte stesso da costui autenticate.

Ecco però ita in fumo la stessa perizia colla perfetta contraddizione de' stessi Periti, non esaminati già a nostra istanza, ma del Signor Conte Tadini, contraddizione con giuramento, contraddizione, ch'egli non può abbattere, perchè attestata da Testimonj fatti da lui citare.

Tre altri Notari ho detto altrove aver adibito il Conte alla ricognizione del libro, cioè Joele, Cantilena, e Ferro, che poi fece per Testimonj citare, e sugli articoli suoi con giuramento deporre: Non può al certo dubitarsi della fede di costoro, ed è un fargli tutto il campo riposare su quanto costoro depongono. Hassi nella prima Parte di questa memoria a lettera la loro de-

(1) *Fol.* 130. Atti di Vicaria.
(2) *Fol.* 132. detti atti.

deposizione, prego i miei Lettori vederla, scorrerla, esaminarla; vedran distrutto interamente tutto il sistema dell' Avversario.

Attestano sette essere li registri nella pagina 154. di quel libro, quello in contesa è il sesto, che dicono scritto con eguaglianza, ed aggiustatezza, anzi con abbreviature, la qual cosa fa conoscere niente importare il rigo intermezzo fra questo, ed il registro susseguente, che facile sarebbe stato togliendo le abbreviature riempire, se così fosse, siccome ingiustamente incontro si obbjetta. Dicono, che diverso siene il carattere dagli altri, ma che l'intero libro di caratteri diversi sia scritto, colla soscrizione però in ogni pagina del Paroco *pro tempore*. Fanno ancor fede, che in molti de' registri interceda fra uno, ed altro lo spazio bianco di un dito a traverso, ch'è o men di un rigo, o al più un sol rigo. Attestano intorno l'indice esser composto, e simili a questa altre note molte avversi. Passano finalmente a lodare l'accorgimento, ed esattezza di quel Paroco nella manutenzione del libro stesso.

Le opposizioni dunque della diversità del carattere, e dell'inchiostro, dell'indice scomposto, della negligenza del Paroco sono smentite dalla pruova dal Conte fatta, dalla voce de' suoi Testimonj, ch'ei non può non approvare, Testimonj periti, Testimonj praticati prima a riconoscere il libro, indi a deporne con giuramento il contenuto.

Voglio però questo non aver esposto geminatamente senza un perchè: eccolo. Se del libro Parocchiale per la sua materiale esistenza fossesi commessa una perizia, e questa da Uomini accreditati eseguita, fosse rimasta ferma, potrebbe dubitarsi di quanto si trovasse ivi riconosciuto? nò certamente: potrebbe bensì declamarsi, siccome uso corre, che prezzolati, che venali, che sciocchi fossero i Visori. Or noi abbiam la Perizia, abbiamla di tre Uomini esperti, e quel ch'è meglio, l'abbiamo di Uomini tali, della cui fede non può in contro dir parola l'Avversario, perchè persone da lui scelte: ch'è lo stesso, se ordinata la ricognizione del libro si fosse al Conte accordato il privilegio di scegliere i Periti, e dippiù, che non fosse nel riconoscersi inteso D. Giuseppe, finalmente che avesser da deporre con giuramento. Quanti vantaggi! ma tutti egli li gode, volendo io stare a quella ricognizione, che senza mia intesa fecero i tre Notari dal Conte scelti, a quel rapporto, che con giuramento ne fecero. Bisogna pur confessarlo. E' la prima volta, che in genere di ricognizione si stia volentieri al detto di Periti scelti dall'Avversario, li quali senza requirere le Parti fanno loro

ri-

riconoscimento, ed il risultato delle fatte osservazioni depongono con giuramento. Tanta è la forza della verità, quando è chiara, è patente, che ogn'impegno per nasconderla riesce vano, di bocca del Leone il mele, nell'avversario la salute.

Luogo però sembrami di additare altri fatti, che meglio le cose da' tre Notari adibiti dal Conte raffermano. Primamente vuol sapersi, che fra' suoi Testimonj citò costui l'attual Paroco de' SS. Francesco, e Matteo D. Giulio Carelli, lo citò anche poi D. Giuseppe. Della fede di lui non può neppure dubitarsi; tra perchè non estranee cose, ma attenenti al suo officio depone, e perchè approvato dal Conte con averlo fra' suoi Testimonj registrato. Io non posso astenermi dal trascriverne l'intera deposizione, la quale è così:

Super octavo articulo eidem testi lecto interrogatus & examinatus dixit, qualmente nel libro decimo de Matrimonii di sua Parrocchiale Chiesa non apparisce esserci niuna viziatura ne' fogli d'esso, nè supponimento alcuno de' medesimi, e li rimanenti de' Matrimonii celebrati nella medesima Parocchiale Chiesa non si vedono in detto libro scritti di un continuato carattere, ma di diversi caratteri e di differente inchiostro, principiando il medesimo da Gennaro del 1737., e termina in Dicembre del 1757., colle sottoscrizioni in fine d'ogni foglio, sino a quello 181. dell'anno 1747. per tutto il dì sedici Maggio del medesimo anno dittante = Dottor D. Giovanni Alemagna Paroco, nel quale giorno, mese, ed anno cessò detto Alemagna d'esser Paroco di detta Parocchiale Chiesa de' SS. Francesco, e Matteo, delle quali sottoscrizioni di detto olim Paroco Alemagna non se ne può dubitare, perchè sono simili, e consimili all'altre sue sottoscrizioni sistentino negl'altri libri di detta Parocchiale Chiesa, che per esso testimonio si conservano nell'Archivio della medesima. De causa scientiæ deposuit ut supra.

Super nono articulo eidem testi lecto interrogatus & examinatus dixit, come è verissimo, che nel foglio 134. di detto libro decimo de' Matrimonj vi sono scritte sette note di matrimonj celebrati situate una sotto dell'altra, e sono le seguenti, colla sottoscrizione in fine d'esso del detto Parroco Dottor D. Giovanni Alemagna, la quale è simile, e consimile all'altre sue sottoscrizioni sistentino nel citato libro decimo: de causa scientiæ deposuit ut supra.

Super decimo articulo eidem testi lecto interrogatus & examinatus dixit, come la nota del Matrimonio contratto a' 18. Dicembre

1745. *tra D. Gaetano Tadini di Crema Stato Veneto, con D. Orsola Salsano di S. Maria di Capua, è scritta, e situata tra le sette note del citato foglio 154. del medesimo libro decimo de' Matrimonj, nella quale, come nell' altre non vi apparisce niuna rasura, cassatura, o viziatura alcuna: Ma d' esser stata scritta con versi di giustà lineatura, e con parole abbreviate: de causa scientiæ deposuit ut supra.*

Super undecimo articulo eidem testi lecto interrogatus, & examinatus dixit esser verissimo, che la nota del matrimonio contratto tra Pandolfo, e Sgambato sistente sul foglio 15. di detto libro decimo, si vede notata nella margine del medesimo d' esser stato dalla Reverendissima Curia Arcivescovile dichiarato irrito, e nullo, pella causa espressata in detto articolo: de causa scientiæ deposuit ut supra.

Super duodecimo articulo eidem testi lecto interrogatus, & examinatus dixit, come non vi è dubbio, che nel foglio 121. del citato libro si vede tirata di penna la nota di un Matrimonio, e nella margine del medesimo vi è notato (errore dello scrittore) de causa scientiæ deposuit ut supra.

Super decimoterzo articulo eidem testi lecto interrogatus, & examinatus dixit, come costa benissimo, che negl' articolati fogli del ridetto libro decimo de' Matrimonj apparisce tra le note scritte degl' articolati matrimonj v' intercede uno spazio di largo tra di esse di un solo rigo, simile ben vero a quello, che intercede tra la nota del matrimonio di D. Gaetano Tadini, e D. Orsola Salsano, colla nota di sotto dell' altro articolato matrimonio: de causa scientiæ deposuit ut supra.

Super decimo quarto, & decimo octavo articulis eidem testi lectis interrogatus, & examinatus dixit, come l' indice di detto libro decimo de' Matrimonj apparisce esser stato scritto di diversi caratteri, ed inchiostro, e le articolate partite si vedono situate, seù inserite in mezzo delle prime scritte; essendo ciò accaduto, come suole spesso accadere, che dopo scritta la nota del contratto matrimonio, battesimo, e defonti nel foglio di detto libro, lo scrittore stesi dimenticato di passarle subito nell' indice de' libri suddetti, indi accaduto, che tanto della detta nota de' Matrimonj, di battesimo, o de' defonti, se n' è dovuta dal Paroco dar fuori una fede, e non avendolo ritrovato registrato in detto indice, è ricorso ne' fogli di detti libri, e dopo quella data fuori o di matrimonio, o di battesimo, o de' morti, subito ha passato nella lettera del detto indice per quello in appresso accader poteva, nè detto indice è parte del libro de' matrimonj, de' battesimi, o de' defonti, ma soltan-

tanto per facilitare il Paroco di poter qualche d' una delle suddette note ritrovare nel corpo de' medesimi libri: de causa scientiæ deposuit ut supra.

Super decimo quinto, & decimo sexto articulis eidem testi lectis interrogatus, & examinatus dixit, come le note delli matrimonj, de' battesimi, e de' morti registrate ne' libri della Parocchiale Chiesa d'esso testimonio non sono distese d' un solo carattere, e molto meno di carattere del proprio Paroco, bastando che il Paroco scriva di propria mano il suo nome, e cognome, e titolo in ogni foglio de' suddetti libri, e questo fa, che alle fedi si estraggono da detti libri si dia pienissima credenza, nè mai sù di questo si è incontrata difficoltà; per quello poi riguarda alle fedi di matrimonj contratti, il Paroco non ricorre nel formarle al decreto spedito, ma semplicemente ai libri, ove son registrate le note di detti contratti matrimonj; perchè il decreto altro non pruova, che il permesso dato dalla Reverendissima Curia Arcivescovile di procedere alla contrazione del matrimonio, e perciò il matrimonio notato, e trascritto nel libro, la fede, che dal medesimo si estrae dal Paroco fa fede, e piena pruova della seguita contrazione del detto matrimonio, e non per ragion del decreto, mentre la forza non nasce altronde, se non essersi estratta dal libro, in cui si notano i matrimonj celebrati: de causa scientiæ deposuit ut supra.

Super decimo septimo articulo eidem testi lecto interrogatus, & examinatus dixit, come nell'Archivio di detta sua Parrochiale Chiesa non solo manca l'intero fascicolo de' decreti di contrahatur li matrimonj dell'anno 1745. ma li fascicoli ancora d'alcuni altri anni: de causa scientiæ deposuit ut supra.

Quanto però il Paroco Carelli attesta, ed intorno la verità del registro, ed in relazione alla verità del libro, e per la costante pratica de' Curati nella Capitale, è bellamente contestato da altri Parochi ancora Uomini di credito sublime, e della più degna reputazione. I Parochi di S. Angiolo a Segno, di S. Liborio, e dell' Incoronatella nettamente rilevano l'uso costante di scriversi li registri non d'un solo carattere, non d'un inchiostro solo; ma che attenzione, e cura del Paroco esser debbe di rivedere il libro, e trovatolo andar bene, soscrivere ogni pagina: questa sua attenzione ne forma la legalità. Passano a parlare de' mancanti decreti di *contrahatur*, e dicono, o non curarsi, o non serbarsi dovunque: in molti archivj mancare o tutti, o molti, e quel dell' Incoronatella attesta non averne trovato alcuno. Eglino però concordemente depongono, non essersi giammai di tali decreti tenuto conto, bastando solo, che i registri senza neo,

senza viziatura si trovassero, e fosse ogni pagina dal Paroco soscritta. Discendono in fine agl'indici, e dicono non nuocerne l'inesistenza, niente l'esistenza influire, come non parte del libro, ma per comodo di essi, ed avviene le volte essersi obliato notarsi all'indice la notizia dell'atto, che si registra, sicchè avveduti l'aggiungono (1).

Convien marcare, che questi attestati relativi alla pratica delle Parocchie non si permisero dalla Curia senza che il Fiscale ne prendesse ingerenza, per cui fatti già, e sottoposti alla censura del Fiscale, ci appose il suo *vidit*, come disciplina vera, incontrastabile, e costante.

Son così dileguati molti dubbj: Non importa la diversità del carattere, o dell'inchiostro, non qualche disordine nell'indice, e niente affatto la mancanza de' decreti di *contrahatur*. Anzi son fissate molte verità, cioè, che il libro, ed il registro nel libro sieno giusta la pratica ricevuta senza vizio, e senza difetto, soscritto dal Paroco, che allor era; quanto dire avvalorato di quella legalità, che si vuole soltanto a certa ricordanza de' fatti.

Nè la pratica da' Parochi attestata coll'assenso del Fiscale della Curia ei deve dirsi nuova, o strana. Il Concilio non restringe la necessità della contradizione de' matrimonj al Paroco, l'estende ad ogni Sacerdote *de ipsius Parochi, seu ordinarii licentia*. Ogni qualunque Prete adunque adibisce all'uopo ogni Curato, ed ecco come di necessità diversi caratteri deve il libro contenere: diverso inchiostro ancora, perchè diversi li tempi, ne' quali si scrivono, e siccome occorre. L'indice è certamente in ogni Scrittura per facilità di trovarsi le note, non per essere una nota, ed è facile, che registrato il matrimonio, o altro atto si oblj scrivere all'indice, occorre trovarsi 'l registro, e veduta allora la mancanza, a quella si supplisce, perchè altra volta nel reperto non si stenti.

Vorrebbe però il Conte, che sogliansi lasciar de' voti ne' libri Parocchiali per commettersi all'occasione qualche froda, e che appunto un di questi voti sia riempiuto dal registro del matrimonio di D. Gaetano Tadini: lo dice, come altre mille di queste cose ha detto, e dice ancora: ma dir solo è poco, convien pruovarle. Il ricava dallo spazio tra questo, ed il seguente registro rimaso di un dito a traverso ossia un rigo: ma può soffrirsi? Questo spazio già trovasi in molte parti del libro, si è ve-

(1) *Fol.* 95. & 97. detti atti.

veduto di sopra. Evvi dippiù nel nostro caso: compie il registro con due parole abbreviate così *q.ª Par.ª* e compie in finir del rigo: se mai dolo fossevi stato, scrivendo a distesò questa Parola sarebbesi occupato il rigo rimanente. Chi nol capisce?

Si è fatto però dippiù: si è dimandata fede da' Parochi di questa Città, se mai si soglia lasciar qualche voto per registrare alcun atto forse dimenticato, ovvero, che piacesse alle parti più tardi far notare. Cinque Parochi di ordine della Curia han deposto negativamente; dicono non poter essi ciò fare, non farlo, incorrendo altramente nelle pene dettate dal Concilio Tridentino; ed accertano, che dove errore succeda, ricorrono essi alla Curia, dalla quale preso informo, ed inteso il Fisco, l'errore si corregge, facendosene nota nell'occorrente libro, e se per avventura alcun matrimonio, o altro scordisi registrare, veduto il decreto *di contrahatur*, e la nota dietro del dì della contrazione, si registra al libro dove finiscono le già notate col giorno però della contrazione, ed al margine del foglio, dove cadrebbe, si fa nota di veder quel foglio, dov'è posteriormente segnato (1).

Di tal diligenza infinite pruove potrebbero aggiugnersi: Nel libro X. de' matrimonj, si trovava nota di decisione seguita della nullità di un matrimonio ivi registrato, perchè trovossi aver la donna vivente il primo marito. Altrove, essendosi registrato un matrimonio, e lo scrivente detto non mai casato, per essere lo sposo vedovo, non vollesi già accomodare, sì bene tutta tirar di penna la partita, additarsi per errore dello scrivente, e sotto immediatamente tornarsi a notar per intero siccome si conveniva. Questi atti di soprassina diligenza volevano dal Conte in altro senso rivolgersi per avvelenare come di sospetto il libro; ma si è scoverto il vero. Dicane il S. C. qual siene la conseguenza. Simili cose anche si son pruovate. Nella Parocchia di S. Angiolo a Segno obliato notarsi in una fede di Battesimo la parola *Conjugi* ne' Genitori, non ardì 'l Paroco aggiugnerla, ricorse alla Curia, dove preso informo corrispondente, di suo pugno aggiunsela il Vicario di quella (2). Marchisi quanta scrupolosa esattezza!

Evvi altro più urgente esempio nella Parochia di S. Giovanni Maggiore: obliò il Paroco notar le seguite nozze fra D. Nicola Spinelli, e D. Francesca Cameriere, fecero istanza al Paroco per no-

C 5

(1) *Fol.* 112. *ad ad* 114. atti del S. C.
(2) *Fol.* 120. detti atti.

notarle, rifiutatosi giustamente doverono aver ricorso alla Curia, nè altramente furono registrate, che presa informazione della seguita contrazione avesse spedito testimoniale per lo registro. Ed è notabile, che non si rinvennero, nè gli atti della Curia, nè il decreto *di contrahatur*, nè le denuncie: ebbesi ricorsi la pruova dal Prete, che gli aveva congiunti in matrimonio da' testimonj intervenuti. Bastò tanto per costare del matrimonio, come certamente bastar doveva (1).

Consimile ne somministra il libro in contesa. Obliato il Paroco di notare un matrimonio in 13. Ottobre 1754. dovè indi registrarlo, il registrò posteriormente dove il libro si trovava, e notò al luogo suo de' 13. Ottobre doversi appresso vedere per l'avvenuta dimenticanza del registro a suo tempo. Che se mai fosse vero lasciarsi da' Parochi de' voti, non sarebbe bisogno tale metodo praticarsi per regolarità de' libri, e perenne pruova del vero.

Altri due esempj interessanti. Nota è nella Città la falsa notata del matrimonio fra la Duchessa di Frias con Antonio Ocearis. Fu veramente falso dichiarato il registro, ma che si trovò? il libro scomposto, la pagina del registro di carta diversa, e quel ch'è più, la soscrizione del Paroco falsa: ecco come si può negare la veracità del libro, la certezza della partita. Aveva il Conte a suo favore questa riportato, ma a dimostrare il vero si è esibito l'intero transunto degli atti, dove tali sono le cose che ho trascritto, e rovescia l'idea per la quale fu citato (2).

L'altro è di un matrimonio in Parocchia di S. Liborio. Il Paroco stato più tempo infermo, riavutosi venne in Parocchia, cercò de' libri per registrarvi li matrimonj attrassati, presili, videne uno supposto, come da lui contratto, di carattere ignoto, colla falsificata sua soscrizione al piede. Tosto fece suo ricorso alla Curia sponendo con lealtà l'avvenuto. Questa ne ordinò informazione, e che intanto fede alcuna non si fosse estratta, e ne seguisse notamento: anche questo fatto rapportò il Conte come a suo vantaggio, producendone fede assai monca. Di nostra parte cercossi l'intero documento nel modo detto. Lungi da indurre la conseguenza, ch'ei ne cercava, assodasi anzi sempreppiù l'attenzione, la vigilanza, l'esattezza de' Parochi di questa Città, intorno i libri alla cura loro affidati (3).

For-

(1) *Fol.* 115. atti suddetti.
(2) *Fol.* 131. atti suddetti.
(3) *Fol.* 139. atti di Vicaria.

Forte però meraviglioffi in Ruota il dotto Avvocato del Conte, che affai fventurato aveffe quefto regiftro da reputarfi, vedendofi sfornito di ogni documento: mancano gli atti nell'Archivio della Curia, mancano le denuncie in Parocchia, manca il decreto di *contrabitur:* dove per gli altri fei regiftri nella pagina fteffa neffuna manca di tali cofe. Potrei rifpondere ad un fol fiato. Manca il Regiftro? Se quefto non manca, fe anzi per tanti modi, ed altri, che ancor mi reftano, è dimoftrato legale, efatto, compito, che importa la mancanza di tutt'altro? *Habeat Parochus librum*, dice il Concilio, *in quo Conjugum, & Teftium nomina, diemque, & locum contracti matrimonii defcribat, eumque diligenter apud fe cuftodiat.* Non impone affatto il Concilio, nè che forminfi, o ferbinfi gli atti della Curia, la nota delle denuncie, o il decreto di *contrabatur*. Siccome non di meno fecefi fu di ciò molta forza, ei giova, e per fatto, e per dritto compiutamente rifpondervifi.

Per fatto. Prodotta fi è fede dell'Archivario della Curia, il quale per ragione del di lui officio attefta il peffimo ftato, in cui le carte ritenevanfi, quando occupò la Sede Arcivefcovile Serafino Filangieri di ottima rimembranza. Egli fu, che difpofe la confezione di un Archivio; fcelferfi allora le carte, taluna trovaronfi mancanti, altre crederonfi inutili, dalla confufione in tal ricorrenza dovè avvenire, ficchè a quefte cagioni deve la mancanza addirfi de' proceffi matrimoniali, che fpeffo nelle richiefte s'incontra (1).

Per li decreti di *contrabatur*, lo fteffo Conte a fua iftanza ha fatto efaminare l'attual Paroco Carelli. Si ha dalla di coftui depofizione, non folo quefto mancare, ma tutto il fafcicolo riguardante il 1745. e molti di altri diverfi anni (2). Altri Parochi han fedelmente col permeffo della Curia, col confenfo del Fifco, atteftato mancarne moltiffimi, neffuni effi curarne, e vi ha chi affatto alcuno non ne ha in fua Parocchia rinvenuto (3).

Delle denuncie poi, non tutte fi ferbano regiftrate, come quelle, che feguito il matrimonio oltre non fi curano. Di fatto nel folo anno 1745. fatte le migliori diligenze; non folo a quefto di D. Gaetano Tadini, ma ad altri nove matrimonj non fi rinvengono, ficcome dalla fede del Paroco (4).

C 6 Chi

(1) *Fol.* 67. atti fuddetti.
(2) *Fol.* 149. *a t.* atti di Vicaria
(3) *Fol.* 95. *a t.* detti atti.
(4) *Fol.* 108. atti del S. C.

Chi per altro appena gusti queste pratiche, intenderà bene, che nel darsi le parole *de futuro*, donde dassi luogo alle denuncie, sovvente gli Economi, o Parochi ne prendon registro su di un pezzetto volante di carta, perchè datane fede allo Sposo, costui ne usi in Curia per ottenere il decreto di *contrahatur*. Nè il libro delle denuncie è scritto, o soscritto dal Paroco, nè dopo tempo prendesene cura alcuna: di fatto nella stessa Parocchia molti, e proprio quello del 1772. interamente difetta (1); avviene talora, che sien queste dispensate allo 'ntutto, o una per tutte si faccia. Tutte tali ragioni fan sì, che nè a quelle si attenda, nè la mancanza loro si badi. Ciò per fatto.

Per dritto poi: che possono tali mancanze importare alla verità del matrimonio, la cui pruova, non negli atti preventivi alla contrazione, ma nella contrazione stessa risiede dimostrata per lo registro? Il Dottissimo Zegero Bernardo Van-Espen, che con tanta gloria della ragion chiesastica ha scritto, discende a questi riti soliti praticarsi ne' matrimonj. Dice egli, che sempre gli antichi Cristiani taluni avessero usati, diversi per altro per la diversità de' luoghi. Soggiugne averne il Concilio imposta l'osservanza, e poi: *quidem ritus, & preces ad essentiam non spectant matrimonii, nec earum omissio validitatem ejus impedit, eas tamen omittere citra necessitatem, aut legitimam dispensationem omnino illicitum est* (2). Passa dal generale al particolare lo stesso Autore, e spianato il buon uso delle denuncie dal Concilio prescritte, così aggiugne: *Quantumvis autem Synodus Tridentina enixe desideret, ne matrimonia sine præviis hisce Proclamationibus contrahantur; noluit tamen ab iis validitatem matrimonii dependere; neque earum omissionem impedimentum diriment esse, uti declaravit Sancta Congregatio Concilii Tridentini Interpres: & unanimi consensu fatentur Doctores, estque conformis ipsa quotidiana praxis; uti novissime ostendit Gerbesius Doctor Sorbonicus in suo Tractatu Gallico, De Potestate Ecclesiæ, & Principum circa impedimenta Matrimonii. Ostendit quoque in matrimonia contracta sine præviis proclamationibus, aut legitima dispensatione, haberi pro validis, non obstante articulo 40. Edicti Blensensis* (3).

Diego Covarruvia celebratissimo Canonista con maestria indicibile, quale a suoi tempi si conveniva migliore, tratta appunto de' matri-

(1) *Fol.* 217. atti di Vicaria.
(2) *Jus Ecclesiast. univers. part.* 2. *sect.* 1. *tit.* 12. *cap.* 16. *n.*2.
(3) *Ibid. cap.* 3. *n.* 11. & 15.

trimonj, che senza denuncie si celebrano *clam*, *vel per dispensationem*, trova male, che permettasi la mancanza de' riti dalla Legge prescritti; ma definisce non attener questi alla sostanza del matrimonio, sì bene ad evitare que' sconcerti, che o gl'impedimenti canonici, o un precedente matrimonio potrebbero indurre, e perciò valida non ostante esserne la contrazione lungamente sostiene (1). Su questa autorità, che non trascrivo per esser lunghissima, poggia il Cardinal de Luca, sostenendo l'inutiltà del difetto delle denuncie: *Opponebatur enim*, son le sue parole. *Primo de matrimonii clandestinitate ex defectu publicationum ab eodem Sac. Concilio demandatarum, potissime quia per constitutiones synodales, vel per edicta Archyepiscopi, sub censuris, expresse provisum quoque erat, ne aliquo pacto illæ omitterentur. Verum erat leve fundamentum, quoniam licet Parochus, & contrahentes, alias faciendo, graviter peccent, unde propterea possunt etiam censuris innodari, seu alias puniri. Attamen ista non dicitur solemnitas substantialis, cujus omissio causaret matrimonii nullitatem, Covar. de sponf. p. 2. c. 6. sub n. 6. Guttier. de matrim. c. 69. n. 4. Boss. eod. tract. c. 7. n. 3. Atque fuisse declaratum per Sac. Congregationem Concilii testatur Bellarmin. in notis ad idem Conc. ac perpetuo tenuit nota signanter apud Burat. decis. 530. & 803. Seraph. decis. 1099. n. 4. & in aliis plene collectis in utraque hujus causæ decisione, præsertim secunda coram Corrado d. dec. 375. n. fin. p. 11. & est propositio hodie receptissima* (2).

Ed altrove l'Autore medesimo: *Ad instar eorum, quæ habentur infra in Neapolitana disc. sequen. super probibitione, quam habent Parochi a Concilio Tridentino, ac strictius sub gravibus pœnis a synodalibus constitutionibus locorum, ne matrimonia solemnizare possint, neglectis denunciationibus in utraque contrahentium Parochia, quoniam si eis neglectis matrimonium fiat, id ejus validitati non obstabit, quamvis Parochus pœnis subjaceat* (3).

La parfetta omissione dunque delle denuncie, e degli altri riti, che sogliono il matrimonio precedere, è canone incontrastabile non nuocere affatto alla verità del matrimonio, perchè non di sua sostanza consistente nell'emissione del consenso innanzi al Paroco, e Testimonj. Non è questo il nostro caso. Il registro, contro la cui legalità non è più lecito al Conte profferire accento, aven-

(1) *Integrum caput VI. de sponsalibus & matrimonio parte 2*
(2) *De matrim. discurs. 2. n. 7.*
(3) *Ibid. disc. 1. n. 6.*

dola egli pienamente pruovata co' suoi Testimonj, contiene la notizia delle seguite denuncie, e del decreto di *contrahatur*, il quale suppone, e le parole *de futuro*, ed il resto degli atti del matrimonio in Curia. Basta tanto a dimostrare, che debbasi la mancanza attuale ascrivere, o a contingente perdita, o ad altro sinistro, di cui 'l tempo, e mille circostanze posson solo rispondere. Non sarebbe forse anche fuori de' più probabili credere, che alcuna mano impegnata a toglier le tracce di questo matrimonio, nel frattempo che sola operava, avesse dato opera alle mancanze, che ora si desiderano. Certo è che fuvvi, e vive chi un giorno ebbe veduto, e le parole, e le denuncie; certo è ancora, che su' libri di quella Parocchia attenenti a tali ritualità trovansi ora delle partite diligentemente cassate, che corrispondono al tempo delle seguite nozze. Ed è piucchè verissimo essesvi stato alcun tale, che colla scusa di leggere il libro, tinto il picciol dito d'inchiostro, cercava nel registro versarlo, ed avvedutosene il Ministro del Paroco, gli fece tristo complimento. Non io ho voluto tante cose: la non necessità del trovarsi tali riti, la facilità della dispersione, la mancanza per moltissimi matrimonj ho creduto basi sufficienti al mio proposito, rimanendo salva l'altrui opinione. Solo adesso, che tanto veggo insistervi, prego i miei lettori a considerare, che per più mesi, senza saperlo D. Giuseppe, fece in Napoli suoi maneggi 'l Conte, e che quando cercò provvedervi, trovò che il male era fatto, quantunque per lui inconseguente.

Il Cardinal de Luca entra in questo disame, se manchi allo 'ntutto il libro dove il matrimonio è registrato, possa perciò farsi oltraggio alla verità, e sentirne i Conjugi pregiudizio; risolve negativamente per lo motivo, che o trascuratezza, o malizia faccia perdere un originale, importar non deve all'interessato, avendone altronde documento. Soffrasi la recita del suo ragionamento. *Et quemadmodum Notario dante partibus publicum, vel authenticum sumptum instrumenti, vel actorum, non cessat fides, ex eo quod non reperiatur protocollum, vel matrix, ut decis. 551. num. 4. part. 4. recen. tom. 3. decis. 197. num. 1. & 2. part. 10. decis. 61. part. 12., & in sua materia sub tit. de JUDICIIS, sive Parocho dante fidem matrimonii coram eo celebrati, nihil praejudicat, quod illud in ejus libro non reperiatur registratum vel quod idem liber perierit, ut in sua materia sub tit. de matrim. cum similibus, eo quia Notarii, vel Parochi, aut similium negligentia non debet tertio, ac veritati praejudicare, ita in hac specie,*

rie, potissime concurrentibus observantia, & aliis adminiculis (1).

Le quali cose diffusamente poi in ogni suo ramo l'Autore medesimo nel suo degno trattato sul Concilio di Trento, pienamente discute, e con autorità molte di cose dalla Sacra Congregazione in ispiega del Concilio decise. Piaccia aver per mano il discorso 26. *adnotationum ad Sacrum Concilium Tridentinum*, non avrà altro da desiderarsi.

Rimane, che dell'ultima difficoltà del Conte si favelli, quella cioè, che risguarda il non seguito notamento de' dritti della Curia nel libro de' proventi. Ad escluderla anche col fatto; poichè per dritto le stesse cose già dette sovrabbondano, egli vuol sapersi, che non sempre in questo libro i matrimonj si notano, siccome non sempre esige la Curia alcun pagamento: a poveri, o persone ch'esiggono un riguardo, volentieri tali dritti si rilasciano, i primi non potendo, supplendo i secondi con più ubertoso regalo: l'amicizia, o altro che può produrre lo stesso effetto, allora certamente nulla si nota. Il Mastrodatti della Curia Arcivescovile quel desso, donde il Conte trasse sua fede negativa, altra ne ha fatta, che questo attesta (2): ecco tutto dileguato.

Prima però, che io chiuda il presente argomento soffrasi, che rifletta ancora sull'indole di questi objetti messi dal Conte in mezzo a disturbare la verità del registro. Dimando io: usane egli per dir nullo il matrimonio, o per dir supposto il registro? Se per lo primo, è assai sconcio profferirlo solamente. La forma di quel sacro atto nè le denuncie, nè il decreto della Curia, nè altro che costituisce; risiede unicamente in quel consenso, che innanzi al Paroco, ed i testimonj libero profferiscono i due Conjugi: dove questo concorra, i riti non serbati, gli sponsali non preceduti, le denuncie omesse, trascurata la Curia, tutto vano, inutile tutto, ed infruttuoso; valido fermo, immancabile sarà il matrimonio, siccome appieno ha mostro già, ne saravvi chi nega.

Se per lo secondo; e dove mai si è inteso, che la mancanza di quel, che non necessita, giunga a danneggiare l'atto pruovato per la forma dettata dalla Legge? Vuole il Concilio di necessità, che formi 'l Paroco il libro, dove i matrimonj registri, e presso di se custodisca diligentemente: lo vuole badisi; e si marchi

(1) *De Jure Patron. disc. III. num.* 22.

(2) *Fol.* 111. atti del S. C.

chi ancora non esservi altra legge, o Canonica, o Civile, la quale della certezza del seguito nodo prenda cura. V' ha il registro, e v' ha limpido, netto, senza neo, senza dubbio, esatto, integro, compito: non è dell' ordine del buon ragionare inficiarne la verità per difetto di que' riti, che non son della pruova del matrimonio, che non lo costituiscono essendovi, nol distruggono mancando, e che appieno trascurati niente tolgono alla dilui fermezza, e validità. A questa riflessione aggiunto il tempo trascorso di anni 50., dopo i quali cercasi l' osservanza di questi riti, la costruzione del nuovo Archivio in Curia, la negligenza, in cui quelli generalmente si hanno, la mancanza in fine, che in tutte le Parocchie se ne incontra, formasi un masso tale, contro cui, nè le voci sagacissime, ed adatte del sapiente Avversario, nè i strepitosi clamori del Conte Tadini potranno affatto arrivare.

Massima è però incontrastata, che chi la falsità allega debba definire quegli accidenti, onde suppone seguita. Veggasi ciò. Quando, perchè, con quali ajuti la imaginata supposizione è commessa? Si desidera una risposta: nel corso di tanta lite quella sola si è data, che lascíansi de' voti ne' libri per riempirsi nelle occasioni, ed un di questi voti comprenda appunto il conteso registro, risposta smentita dal libro stesso, dove alcuno non ne ha, screditata da' Parochi, che l' han contraddetta, annientata poi da taluni argomenti, che piacemi soggiugnere.

Primamente: Nella pagina 154. del libro, dove il nostro matrimonio è notato, sette ve ne ha; è questo in suo ordine il sesto, un ultimo succede. Se il voto, che il Conte allega, potesse darsi nel piè della pagina, non nel corso si troverebbe: nè il registro di un matrimonio occupa uno, o due righi, sicchè poco spazio basti rimanere; molti righi anzi, e molto luogo: visibile dunque sarebbe il voto in mezzo la carta da comparir tosto, e rendere il libro vizioso.

In secondo luogo il Paroco D. Giovanni Alemagna, il quale si soscrive, giusta il ricevuto, e pruovato costume, in piè della pagina, cessò da quella cura ne' 16. Maggio 1747. siccome il Paroco Carelli attesta, ed il libro stesso dimostra, ch' è quanto dire un anno, e pochi mesi dopo il registro: a quel tempo non solo non potè seguire la falsità, essendo D. Gaetano in Puglia colla moglie, ma nè è da sospettarsi, imperocchè, se voglia egli aveva di farsi trovare sposato, sposato avrebbe veramente, pari essendone l' effetto, se diversi li mezzi. Dopo passata ad altro Paroco la cura, non può certamente credersi, che il Successore sos-

fofferto avesse riceversi li libri viziosi. Dunque vivente il Paroco Alemagna non potè seguire, per le cose dette; non potè oltre seguire lui morto, giacchè non è da nemmen sospettare tanta oscitanza nel Successore da lasciare a suo pericolo la trista condotta del precedente.

In terzo: Il Conte non nega già la verità del libro, o della pagina, ov'è il registro. Sette ivi ne sono, e sei non solo veri, e crede, e sostiene, ha egli anzi proccurato di tutti mostrare le denuncie, i processi in Curia: dunque di questo ei dubita solo. E dica, com'è mai possibile essersi potuto infilzare, essendo nel centro della pagina, di quella pagina adempita di soscrizione dal Paroco, e di quel Paroco, che di là a poco tempo cessò di esser tale? In qual modo farsi ciò poteva? a qual tempo? Vivente quel Paroco, o morto? Vivente D. Gaetano, o dopo estinto? a tempi vicini, o rimoti? Qualsivoglia risposta ei dia sarà sempre nella rete, avendosi di certo, che il Paroco Alemagna finì sua cura in Maggio 1747. un anno, e cinque mesi dopo il registro.

Siccome però essendo vero il registro non può non esser vero il matrimonio, ed il registro esser vero per la purità della scrittura il Conte ha profusamente pruovato con suoi testimonj periti; e non poter esser falso per tanti mezzi ho dimostrato; così mi piace con un solo argomento, non i miei Giudici, che credo persuasissimi, lo stesso Conte persuadere.

Ricordisi aver egli documentata l'intera vita in Regno di D. Gaetano Tadini; ha implorato, ed ottenuto dal Re i registri più esatti del di lui servizio, e del Reggimento. Fu egli in Guerra di Velletri tosto cominciato suo servigio. Nel 1744. venne in S. Maria di Capua, dove l'Orsola conobbe, nel Dicembre 1745. fu in Napoli distaccato: dopo al suo Reggimento. In Giugno 1746. passò in Puglia. In Novembre 1747. venne in Frattamaggiore, di là in Sicilia, dove morì. Tutto il giro del viver suo mai fu in Napoli, menocchè in Dicembre 1745. non perchè il Reggimento vi venisse, ma perchè allora dava i distaccamenti per la Capitale, e venne egli distaccato. Or il matrimonio è registrato appunto ne' 18. Dicembre 1745. ch'è quanto dire nel corso di quel mese, che solo in Napoli fu, dopo que' giorni, che bisognarono agli atti al Sacro nodo precedenti.

Si consideri di grazia con attenzione: I registri sul libro sono scritti per loro epoca uno dopo l'altro: il precedente al nostro è ne' 12. Dicembre, il nostro ne' 18. il seguente ne' 25. del mese stesso; or per esser vera la suppposizione dal Conte ideata, biso-

sognava, che appunto dopo molti anni si fosse trovato un voto in un libro, in cui altro non ve n'ha, ed avesse questo corrisposto a quel solo unico tempo, in cui D. Gaetano Tadini fu in Napoli, e non solamente a quel tempo, ma in quel mese, ed appunto fra 12. e 25. sicchè potesse dirsi corso spazio alle parole, alle denuncie, al decreto *di contrahatur*, alla contrazione.

Avendosi per avventura D. Gaetano in Napoli sempre, potrebbe dirsi, che trovato per azzardo il voto, sievisi il matrimonio registrato, ovunque si fosse rinvenuto. Ma avendolo sempre fuori Napoli, un sol mese di tutta sua vita in Napoli, è un voler troppo quel dire, che si fosse trovato un voto in tutto il libro giusto in quell'anno, in quel mese, in cui vennevi egli distaccato, e nel corso della terza settimana, bisognando le altre due alli riti precedenti alla contrazione. Secondo me parmi ciò tanto impossibile a verificarsi, che non saravvi alcun uomo, cui la facoltà di calcolare sia concesso, che riponga tal caso rarissimo nell'ordine de'fatti, e gli presti credenza.

Finalmente in qual tempo vuolsi ciò commesso? Vivente D. Gaetano, o morto? Vivente nò, perchè sarebbe lo stesso stato, che sposare. Morto neppure, poichè morto già da più anni era il Paroco di quel tempo, che legalizzata aveva la pagina, e non più possibile era trovar de'voti da riempire: e poi dati anche questi voti, si rimangono per tanti anni, quanti sopravvisse D. Gaetano, e furono i figli in istato di poterlo fare? e si rimane appunto quello, che corrisponde a quel tempo, in cui solo fu in Napoli D. Gaetano?

Che se si aggiunga la povertà della rimasta famiglia, pruovata col sotterro di un de'figli, e della vedova per carità, colle assidue carcerazioni per poca somma di ducati, si vedrà nettamente, che non mai potè tal falsità commettersi, mancando anche gli ajuti a commetterla.

SE-

SEZIONE II.

Argomenti del Conte Tadini diretti a screditare il matrimonio per negativa de' Conjugi D. Gaetano Tadini, ed Orsola Salsano.

La parte più gagliarda delle contraddizioni del Signor Conte è quella, cui per ultimo discendo. Esibite da lui esistono in processo diverse carte, che dimostrano in sua sentenza la geminata negativa de' due voluti Conjugi di essere mai stata in sacro ligame congiunti. Di ciò egli inferisce non esser possibile il fra loro seguito matrimonio, non potendo stare, che veramente marito fossero, e moglie, e pubblicamente, e geminatamente lo avessero negato. I documenti all' uopo presentati prendono epoca diversi anni dopo la nascita di D. Giuseppe, che fu, siccome già si è detto, figlio di D. Gaetano, e di Orsola al battesimo tenuto. Quando però queste carte fossero altrettanto vere, che sono, ed appariranno ad infiniti dubbj soggette; quando i fatti, che dimostrano così fossero indubitabili, che sono per contrario equivoci, e sospetti, il problema risultante, e di cui dovremmo trattenerci, è questo, se negando i Genitori esser fra loro seguito matrimonio, possa questa negativa pregiudicare alla legittimità della prole già nata. Ridotto il disame a quest' unico objetto, io non credo trovarsi alcuno, che sappia affermativamente rispondere. E chi mai potrebbe sì stolto darsi da credere, che divenisse il figlio illegittimo, perchè i Genitori o per follia, o per ira, o per necessità pubblicamente professassero, giammai esser stati in matrimonio congiunti? *Non potest*, sclama la Legge, *alteri per alterum iniqua conditio inferri;* or quanta trista condizione alla già nata prole non s'inferirebbe privandola del suo stato legittimo, togliendole a dirla breve una qualità, che tanto un Uomo interessa, e l'ordine della società, e per li dritti della famiglia?

Acciò per altro le considerazioni non precedano il fatto, io penso così, fare: enuncierò i dubbj, che il Conte frappone, ne rapporterò i documenti, ed andrò poscia man mano sviluppando le difficoltà, che concorrono tra per l'esistenza de' fatti, e per le conseguenze, che gli accorda la Legge.

I. Re-

I. RECasi in primo luogo copia di un atto *di escolpazione* di Orsola Salsano in Fratta maggiore data 5. Dicembre 1747. dove così il Notaro riferisce: *Costituita &c. come da più anni, che la medesima ha avuta copula carnale col Signor D. Gaetano Tadini Tenente del Reggimento Borbone de' Dragoni di Cavalleria con averci procreato anche figli. Per la qual causa la detta Orsola volendo vivere cristianamente, e stare sotto il timor di DIO, escolpa, rimette, e perdona detto Signor D. Gaetano Tadini, facendoli per detta offesa ricevuta in sua persona una finale, e generale quietanza, e con ciò non si riserba nessuna ragione contro detto Signor D. Gaetano* (1).

Ad intendere questo atto per la veduta del fatto, ei bisogna rammentare quant' ho già premesso, che D. Gaetano Ufficiale, e Nobile non doveva, non poteva far noto il matrimonio già contratto con tanto vil Donnicciuola: le ordinanze severe, che severamente si osservavano, il di lui Parentado, gli occhi del Mondo, lo richiamavano alla necessità del secreto: dove sia vero, non or foggiato quest' atto, facile cosa è intendere a quale objetto fossesi composto. Una escolpazione, che non toglieva niente dal vero, chiudeva la bocca ad ognuno: uopo è dire, che a quel tempo le mormorazioni fosser maggiori da' fatti susseguenti, che dirò, e quindi maggiore vigilanza bisognava in nasconder la verità. Osservandosi con buon criterio si troverà agevolmente certo quanto io dico.

L'escolpazione è spontanea, si costituisce da alcuno non richiesta una donna innanzi ad un Notajo, confessa la di lei turpitudine, e rimette all'offensore ogn'ingiuria, senza provvedere a lei, non pensando affatto alla nata prole. Può credersi, può imaginarsi soltanto? Non è tutto: l' espressioni usate, le di lei circostanze, gli atti posteriori sciolgono meglio ogni dubbio.

Dicesi aver da più anni avuta copula coll'Ufficiale; ma non potè costui conoscerla prima del 1745., che andò in Capua *acquarterato*. Si enuncia più figli averne avuto; nato intanto non era, che il solo D. Giuseppe in Lucera. Si asserisce in Frattamaggiore di transito, e ve la vediamo permanere fino a Maggio 1753., che vi si sgravò altra volta.

Evvi però un fatto interessantissimo. Ne' 5. Maggio 1748. si sgravò nuovamente l'Orsola d'una figlia, ch' è appunto quella di sopra indicata, messa dal Padre in Conservatorio, poscia ivi mo-

(1) *Fol.* 236. atti di Vicaria.

monacata: Dunque al tempo, che quest'atto vedesi composto era Ella incinta, era già nel quinto mese di sua gravidanza. E come và? vuol vivere cristianamente, ed era incinta, rimette l'offesa, ed il figlio nato, e l'altro nelle viscere? nè a quello provvede, nè a questo? Più. I testimonj esaminati dal Conte in S. C. accertano, che D. Gaetano la teneva sempre in Frattamaggiore colla più grande secretezza: il fatto dimostra, che continuò a ritenerla per altri molti anni: Dunque non si divisero, non pensavano a vivere cristianamente; altr'objetto aver doveva la confessione, da altri motivi dettata; e qual altro pensarsene, che l'urgente allora di celare il matrimonio.

Il maggiore argomento è questo. Incinta era l'Orsola, e ne' 5. Maggio seguente anno si sgravò d'una bambina: si battezza costei, non in Fratta maggiore, ma in Pannicocolo, e si battezza come figlia del Conte D. Gaetano Tadini, e D. Orsola Salsano Conjugi. Questo fatto è innegabile, non si può contrastare; e comecchè sovvengami aver voluto il Conte mettere in disame, se il cognome fosse accomodato, da che sul libro è scritto *Datini*, poi cassato, e sopra scritto *Tadini*; non di meno è debole sfuggita, poichè vedesi anzi la diligenza usata, che scritto malamente *Datini*, non si accomodò già nel corpo del registro, ma tiratovi penna, al rigo superiore nettamente scrissesi Tadini: anzi andato in visita il Canonico Puoti Luogotenente della Curia, a maggiore esattezza di suo pugno scrisse in margine *Tadini*, e la voce sottoscrisse = *Puoti*. Oltre a che l'è questa quella Bambina, che n'è attestato da' Governatori dell'Annunziata di Aversa Figlia di D. Gaetano Tadini, messavi in educazione dal Padre, sostenuta dal Pio Luogo dopo la costui morte, velata nel 1778.

Tornando al mio proposito; se l'Orsola in Dicembre 1747. era incinta, se a suo tempo sgravata, fu denunciata al Battesimo la figlia, come sua, e del Conte D. Gaetano Tadini Conjugi, non pare, che possa meglio desiderarsi per abbattere questo primo atto di contraddizione, a riportarlo a quel bisogno, che aveva l'Ufficiale di nascondere il passo già dato.

II. OCcorre in secondo luogo il Parto di un terzo figlio di questi Conjugi, che si battezza negli 11. Maggio 1753. come figlio di Orsola Salsano, e Padre incerto (1). Ricava il Conte

(1) *Fol.* 221. Atti di Vicaria.

te l'impossibilità del già-contratto matrimonio, se il figlio, non col paterno nome, ma come di Padre incerto è notato. Questo fatto lungi dall'appressare alcun lume all'argomento, per lo quale si usa, gioverà a sviluppar meglio le ulteriori difficoltà.

Noto è già, che nel 1753. rinnovate furono le ordinanze regali intorno il divieto de' Militari: prestò occasione a tal più severo statuto la erezione del Monte delle Vedové Militari, dal quale perciò espressamente si esclusero le mogli, e figli degli Ufficiali, che senza Regal licenza avesser preso moglie (1). Fu a quel tempo, che nacque a D. Gaetano dall'Orsola l'ultimo figlio, nè potendo lo stesso fare, che aveva precedentemente praticato nel mandar altrove a battezzare il Neonato, dovè certamente per celarsi al Reggimento presente nel rigore più severo della Legge così regolarsi, denunciando il figlio come di Padre ignoto: Adotta bellamente a questo proposito la Ruota Romana un' espressioné del Crotto. *Sæpe enim dicunt homines aliud quam velint, raro autem faciunt contra quod sentiunt* (2). Altro effettivamente allor disse D. Gaetano, ch'egli era, ma non mancò di riconoscere essere suo Figlio, ed a lui appartenere.

Il registro del Battesimo non è neppure, qual egli doveva essere, poichè di Padre incerto dinota *vulgo quæsitum*, i figli naturali *vulgo quæsiti* non sono, son anzi figli di quei Genitori, ma quelli non Conjugi. Dove sia sicuro, siccome per altro non si nega, che figlio era l'Alessandro di D. Gaetano, deve sempre confessarsi quella enunciativa al Battesimo simulata, dandolo per figlio di Padre incerto: la simulazione ceder deve alla verità, nè l'offende in alcun modo: di fatto non si dubita, che visse Alessandro qual figlio di D. Gaetano Tadini, e nella più estrema miseria trapassato, sotterrato anche per carità, non fu notato altramente che figlio di D. Gaetano Tadini, ed Orsola Salsano nativo di Fratiamaggiore (3).

Non rare sono tali simulazioni in simili registri, dettate da taluune circostanze, che altramente non possono superarsi. Veggasene una più speciosa, e meno frequente nel Signor Conte Tadini stesso. Il di lui padre Alessandro fu certamente figlio naturale

(1) *Fol.* [illegible]. detti atti.

(2) *Decis.* 247. *Recentior. Crottus in L. non solum* §. *morte n.* 100. *ff. de novi oper. nunciat.*

(3) *Fol.* 222. detti atti. Nota, che questa fede si è dal Conte presentata.

le di Geronimo Tadini avuto da Anna Maria Riva, ma come fu al Battesimo denunciato, e registrato? Fglio dell' Illustr. Signor Conte Girolamo Tadini, e Madre incognita (1).

Si è mai inteso incerta essere la madre di alcuno, che sia ignota, che non venga definita? E pure è così: così il registro si trova; ma non per questo non è il Signor Conte al possesso de' beni della di lui Ava, malgrado la simulazione nel registro del Paterno Battesimo, la verità di esser di colei figlio ha tutto il suo credito riscosso, tanto, che n'ha egli eredato i beni, e li possiede. *Plus valere quod agitur, quam quod simulate concipitur*: è l'epigrafe d'un de' titoli del Codice.

III. SUccede in terzo luogo altro argomento, sul quale più fonda il Conte Tadini. Trovansi nell'anno stesso 1753. due relazioni fatte al RE Cattolico dal Vescovo di Aversa per lo scandalo, che l'unione di D. Gaetano ed Orsola produceva. Fece il religioso Sovrano arrestar l'Ufficiale in Castello, e commise di procedere in giustizia all'Uditore degli Eserciti. Innanzi questo Ministro fu prodotta nuova escolpazione dell' Orsola confessando giammai parola averne riportata di matrimonio, una copia d'Istrumento, con cui D. Gaetano essegnava all' Orsola per le di lei doti ducati 400. Con queste carte credè l' Uditore cessata ogni querela, sicchè rappresentò poter si l' Ufficiale in libertà rimettere, siccome addivenne (2).

Di ciò forse crede il Conte ricavare, affatto non poter esser credibile il matrimonio già seguito. Ricorre l'Orsola per essere impalmata, dunque, egli dice, di lui moglie non era: l' Ufficiale è arrestato, soffre il Castello, e non si toglie d' impegno chiamando l' Orsola sua moglie: dunque, ripiglia, tale veramente non l'era. Nuovamente costei discolpa, confessa mai parola averne avuto di matrimonio: Dunque, soggiugne, non solo non moglie, ma non mai col pensiere di divenirlo. Se le promettono le doti in ducati 400. per potersi o mantenere o collocare, che dimostra non attenerle in alcun modo. Questo è il ragionamento del Conte.

Quanto ciò influisca a distogliere la legittimità di D. Giuseppe Tadini, che aveva di già a quel tempo anni sette, non è il luogo da definirlo: Per lo fatto.

Ho

(1) *Fol.* 105. atti del S. C.
(2) *Fol.* 115. Atti di Vicaria.

Ho detto già, che nel 1753. furono rinnovate le severe Regali ordinanze pe' matrimonj de' Militari, ho detto, che per tal motivo soffrì D. Gaetano, che si battezzasse il figlio, come di Padre incerto. Or questa sua diligenza produsse, che avesse il Vescovo di Aversa per certo tenuto illegittimo, punibile l'attacco fra l'Ufficiale, e questa Donna, rappresentò egli due volte, l'una in 12. Agosto, l'altra in 17. Settembre di quell'anno a S. M. lo scandalo ne produceva, e colla rimostranza inviò ancora un ricorso a nome dell'Orsola, di lettere appieno ignara, colla quale sponendo aver parola avuto di matrimonio da D. Gaetano, implorava, che fosse a mantenercela costretto. Vedesi da ciò, che dovè il Vescovo chiamarla a se per lo scandalo, che recava la di lei unione coll'Ufficiale, e detto Ella averne avuto parola di matrimonio per giusta scusa, avessela il Vescovo consigliata, o di farsi veramente sposare, o di togliere quell'attacco; e poichè del primo progetto fece vedersi vaga; bastò tanto perchè fattone ricorso affine di meglio dar a credere quel, che veramente non era, il devoto Pastore avesse appoggiato le due rappresentanze.

Sviluppa la necessità di tal fatto precedente locchè poscia addivenne. Conciosiacchè arrestato l'Ufficiale, e Deputato a procedere l'Uditor degli eserciti, fu l'Orsola chiamata a rattificare il di lei ricorso; nol fece già, si rifiutò di farlo non soffrendo dar giuramento di cosa fallacissima. L'Uditore, dalla cui rappresentanza tutto il fatto si desume, lo avvertisce a chiare note, ed avvertisce dippiù aver prodotto D. Gaetano suo memoriale, esponendo, che da Persone malevoli era stata quella consigliata, sicchè aveva fatta sua rimessione, siccome altra già nel 1747. sen ritrovava, e che per atto di carità avealo pagato ducati 400. Sentasi, come l'Uditore si spiega al Re.

In disimpegno della mia obbligazione feci subito communicare il detto Sovrano Real Dispaccio alla cennata Orsola, affinchè venisse da me a far la sua deposizione, ed a somministrarmi tutte le necessarie notizie per poter ricevere l'informazione: ma la medesima in vece di adempire a questa parte ha fatto solennemente la remissione al detto Tenente Tadini; E QUESTI NON SOLO CON SUO MEMORIALE me l'ha prodotta, ma eziandio mi ha esposto, che la stessa Orsola fin dalli 15. Dicembre 1747. l'avea anche per atto pubblico fatta nel Casale di Frattamaggiore altra solenne escolpazione, copia estratta della quale mi ha similmente presentata. E che ciò non ostante quella ultimamente per aderire a' suoi Emoli avea rinnovata la querela di tal pratica; ed

uni-

unita colle rappresentazioni del Vescovo avea fatto seguire il di lui arresto, ma conoscendo ella poi la poca ragione, che l' assisteva, non solo le avea solennemente fatta la detta SECONDA REMISSIONE, *e* DICHIARATO *con* QUELLA *d'* ESSERE STATA CAUTELATA TANTO PER LI SUOI INTERESSI *di* DOTE, QUANTO PER *l' accomodo, è mantenimento de' figli col medesimo procreati: ma eziandio l' avea fatto un' altra dichiarazione, che nè in tempo della detta pratica, nè dopo avea da lui avuta parola di matrimonio, e che li ricorsi l' avea fatti a petizione di alcune persone, dalle quali era stata malamente consigliata: producendomi ancora in comprova di ciò copia in forma valida della detta dichiarazione: E che egli più per atto di carità, che per altro avea alla medesima pagati ducati* 400., *domandando, che stanti le remissioni sudette sia posto in libertà, e non più per tal causa molestato* (1).

E chi non vede, che agivasi fra loro di concerto? Piucchè ducati 400. giovavale al certo divenir moglie di D. Gaetano Tadini; poteva esserlo volentieri insistendo: per farle mantener fede era l'Ufficiale in arresto. Ma no; in tutta questa scena affatto Ella non comparisce. D. Gaetano presenta il memoriale, presenta D. Gaetano un atto di escolpazione dell'Orsola, egli la copia dell' Istrumento per i ducati 400. L'Orsola chiamata, non comparisce, ed in vece di comparire, spone l'Uditore aver rimesso, apparendo dal ricorso di D. Gaetano da' documenti da lui prodotti. Risultato di ciò è, che messi questi due conjugi nelle dure circostanze, o di svelarsi incorrendo il marito nella perdita dell'impiego, o negare, e metterlo al caso di soffrir la pena di sposarla, ed egualmente perdere sua situazione, e sussistenza; non trovarono miglior partito, che quello della discolpazione, partito giovato sette anni innanzi, dove furono in procinto altra volta di perdersi; questo ripiego usarono, che riuscì al momento felice perchè fu così in libertà messo, ed il turbine minaccioso svanì.

La discolpa per vero; ch' enuncia l'Uditore, e cita in suo ricorso D. Gaetano attiene a negare, che mai in alcun tempo le avesse costui data parola di matrimonio, e ad avvertire essere i ricorsi a di lei nome presentati dettati da gente maligna, che avevala malamente consigliata. Non prevede già Ella in quell' atto nè alle sue doti, nè al mantenimento de' figli, nè altro, che potesse dimostrare una verità, quale in quell' occasione le cir- co-

(1) Detto *fol.* 115.

costanze esigevano . Abbiansene le parole : *Costituita &c. qualmente avendo la medesima tenuto per più tempo pratica carnale con detto Signor D. Gaetano, per causa della quale vi ha procreati figli, al presente la detta Orsola spontaneamente con giuramento avanti di noi non per forza, o dolo, ma per ogni miglior via ha* DICHIARATO, E DICHIARA, CHE NE' PRIMA, NE' IN TEMPO HA TENUTO DETTA PRATICA, NE' DOPO LA MEDESIMA HA AVUTA PAROLA DI MATRIMONIO DAL SUDETTO SIGNORE D. GAETANO, E CHE LI RICORSI DALLA MEDESIMA FATTI A S.M. (D.G.) L'AVEVA FATTI A PERSUASIONE DI ALCUNE PERSONE, CHE MALAMENTE L'HANNO CONSIGLIATA (1).

In questa carta non si vede nè cautela di dote, nè assegnamento; non parve dunque aver quell'aria di verità, che si richiedeva. La rimessione non toglieva, che vi fosser de' figli, li quali quantunque naturali avean dritto di essere alimentati dal Padre; onde fu pensato con un atto posteriore aggiugnerli questa tinta di vero; ed a quest'objetto vedesi stipulato un istrumento, col quale D. Gaetano ennunciata l'avuta rimessione, e non essere a nulla tenuto, promette all'Orsola ducati 400. tostocchè fosse messo in libertà, ed in tanto corrispondergli ducati sei al mese; le promette prendersi li figli, e passarle carlini 20. il mese finchè l'ulmo bambino si lattasse. Riflettasi però, che questo istrumento si fa presente il solo D. Gaetano, e l'Orsola, che tante cose non pretese nell'atto di rimessione acquistava, affatto non v'interviene (2). Atto isolato è la rimessione, senza intervento di D. Gaetano senz'alcuna promessa; atto isolato l'istrumento, dove interviene D. Gaetano, e l'Orsola è assente.

In conseguenza di tutto ciò l'Uditore umiliò al Sovrano, che cessato l'interesse della Parte cessava il suo officio; ma rilevò, che l'atto del 1747. era sufficiente per non essere l'Ufficiale inquietato, che le carte posteriori erano state un dippiù, cui non era nemmeno giusto ridurlo: quindi conchiuse per la di lui libertà.

Ed ecco al solo aspetto del fatto rilevato quali motivi mossero questi passi, e come questi motivi appariscono da tutto il complesso degli avvenimenti allora occorsi, li quali tutti spirano quel concerto fra' Conjugi per lo comune interesse di tenere a tutti celato il di loro matrimonio, e sedando al tempo stesso le

(1) *Fol.* 128. atti del S. C.
(2) *Fol.* 113. Atti di Vicaria.

le pastorali cure del Vescovo, e la diligenza del Reggimento, salvarsi a vicenda, senza tema di altro disturbo. Tornerò appresso meglio a questo argomento, dove del dritto mi converrà favellare.

IV. HA il Conte prodotto copia in istampa fatta da lui comperre di talune apocrife carte contenenti gli atti preliminari ad un matrimonio, che in Maggio 1755. quando non era peranco giunta la novella della morte di D. Gaetano in Napoli, tentò l'Orsola contrarre con un tal Giuseppe Tummolo (1). *Fides in illo sincera*, perocchè non si è mai compiaciuto produrre gli originali, o copie legali. Piaccia per lo mio metodo, sentire il fatto, che certamente farà conoscere dove spinge la voglia di sostenere quel, che non è, e di quali mezzi siesi usato in questa causa.

Cominciano queste carte dallo stato libero spedito dalla Curia Capuana ne' 5. Maggio 1755. dove si esaminano per la libertà di Orsola due testimonj analfabeti, Domenico Antonio Simeone qu. Domenico, e Francesco Fiorella qu. Giovanni, li quali dicendosi del Casale di S. Pietro in Corpo, attestano aver l'Orsola conosciuto dal di lei nascere fino a Gennajo 1747. ch'era sempre stata in detto Casale, mai maritata.

Vuole avvertirsi, che de' due testimonj l'uno si è trovato morto, nè si è potuto far altro: il Domenico Antonio Simeone qu. Domenico si è pruovato essere uomo pienamente supposto. Dalle fedi del Paroco, e dell'Università si rileva, che mai abbia costui esistito; esiste bensì un Domenico Simeone qu. Niccola, il quale in sua vecchia età ha fatto fede non aver giammai detta Orsola conosciuta, nè fatta detta deposizione per lo di lei Stato libero (2).

Del rimanente non ci è ricorso di lei, o di alcun suo congiunto in richiesta della spedizione di detto Stato libero; anzi vedesi espressamente contraddittorio; perciocchè dicesi l'Orsola fino a Gennaro 1747. laddove costa, ch'ella ne partì in Giugno 1746. col Reggimento, e sgravò in Lucera li 3. Febbrajo di quell'anno 1747. Guardisi quanta impostura!

Siegue l'informazione nella Curia Napoletana. Ne' 28. Maggio 1755. si esaminano due feminuccie anche Analfabete, le quali an-

(1) *Fol.* 209. *ad* 213. Atti di Vicaria.
(2) *Fol.* 121. *ad* 125. atti del S. C.

attestano, che da nove anni avevano l'Orsola in Napoli conosciuto sempre abitante in Parocchia S. Anna di Palazzo non mai maritata, o che avesse dato altrui parola. Ben si sà, che fino al 1753. che sgravò in Frattamaggiore non fu certamente mai in Napoli l'Orsola, e fu quivi fino al 1754. quando avvenne l'arresto di D. Gaetano di sopra esposto ? ecco come niente combina la verità sicura con questo anche sicuro mendacio.

Il bello è, che avendo il Signor Conte preteso, per le cose da dire, non esser l'Orsola affatto Scribente, evvi quì la deposizione dell'Orsola, sottoscritta da lei: è molto grazioso, che nel 1756., e nel 1757. si rechi analfabeta, e nel 1755. era Ella scrivente.

Lode a DIO però si vede spedito il decreto di *contrahatur*, ma non vedesi il matrimonio contratto, questo decreto ha l'epoca de' 31. Maggio 1755. un mese dopo morto D. Gaetano.

Da queste carte, qual conseguenza prendersi ? o tutte foggiate di pianta, o tutte mendaci, ovvero altra era l'Orsola Salsano di quella, che noi cerchiamo. Basta tanto a smentire il fatto.

V. L'Ultimo argomento del Conte, quello è, sul quale meglio ei fida, e più degli altri reputa concludente. Poggia questo su di talune carte del Monte delle Vedove, donde apparisce, che trapassato in Palermo D. Gaetano, e fatta ivi vendita del suo equipaggio, spedito in Napoli 'l prezzo, concorse alla liberanza l'Orsola, ed a suo vantaggio per effetto di quell'Istrumenmento del 1754., ed a vantaggio de' procreati figli naturali; di fatto precedente rimostranza del Governo del detto Monte furonle pagati ducati 269 : 75. Volentieri da tal fatto il Conte si persuade, che illegittimo si dimostri D. Giuseppe, il quale già allora nell'undecimo anno nè fu inteso, nè fugli assegnato Tutore, o almeno Curatore, seguasi mio stile enunciando solo le difficoltà del fatto.

Cominciano queste carte da un dispaccio in lingua Spagnola, che ne' 22. Giugno 1755. diregge il Marchese di Squillace al Monte delle Vedove per informare su di una rimostranza del Conte Magone, ed una istanza dell'Orsola Salsano, la quale chiede un mantenimento per lei, e per li di lei figli. Notisi però, che nè questa rimostranza del Conte Magone, nè l'istanza dell'Orsola si hanno, nè può indovinarsi che mai contenessero (1).

Il

(1) *Fol.* 119. Atti di Vicaria.

Il Governo del Monte raffegnò veramente ne' 22. Settembre dell'anno ftesso; diffe aver intefo il parere dell'allora Avvocato degniffimo oggi Caporuota del S. C. Signor Marchefe Porcinari, il quale era ftato d'avvifo, che malgrado foffe il Monte delle Vedove legittimo Succeffore di quegli Ufficiali, che fenza congiunti, e fenza teftamento trapaffaffero, ei non di meno credeva doverfi a' figli naturali due delle dodici once, e documentando la Salfano di non efferfele pagati li ducati 100. per compimento de' 400. a lei dal Tenente promeffi, come neppure i ducati fei al mefe per gli alimenti de' figli, era giufto, che ne foffe foddisfatta. Ed a quefto fentimento come giufto, ed equitativo raffegnò il Governo che anch'egli fi uniformava (1).

Succede il Regal difpaccio del primo Ottobre, nel quale uniformato il Re a quanto propofto aveva il Governo, enuncia aver dato gli ordini per la vendita degli effetti del trapaffato Ufficiale; al tempo fteffo ammette il pagamento delle due once a favor de' figli di D. Gaetano, e le detrazioni chiefte dall'Orfola documentando il di lei efpofto (2).

In confeguenza fi vede una partita del Banco S. Giacomo anche in lingua Spagnola de' 22. Dicembre 1756., colla quale il Governo anzidetto paga ad Orfola Salfano ducati 269.:75. cioè 100. refta de' 400. per i quali fi obbligò con pubblico ftrumento D. Gaetano, fei per gl'intereffi decorfi, altri 110:80. per le mefate di attraffo a ducati fei al mefe, e ducati 52:95. per le due once ful refto dell'Eredità. Comparifce quefta fomma efatta dal Banco con autentica di Notar Domenicantonio Giordano per non faper l'Orfola fcrivere ficcome diffe (3).

Paffa un anno: nel feguente 1757. rimette la Regal Segreteria al Governo del Monte due ricorfi per informo. L'uno a nome di Orfola Salfano, che efpreffa la di lei povertà, e il non effer comparfi li fratelli del defunto Ufficiale, impetra del rimanente depofito la liberanza: è quefto ricorfo fcritto anche in lingua Spagnola, e fofcritto dal Notar Giordano per non faper l'Orfola fcrivere (4). L'altro del Marefciallo Zelaja a nome di D. Giovan Batifta Tadini, che qual fratello del defunto, e fuo legittimo erede chiede la reftituzione di quanto era preffo il Monte ri-

D

(1) *Fol.* 121. *ad* 122. atti fuddetti.
(2) *Fol.* 123. *ad* 124. detti atti.
(3) *Fol.* 125. *ad* 126. detti atti.
(4) *Fol.* 127. detti atti.

rimasto (1). Il Governo fece sua rimostranza, nella quale esclude l'idea dell'Orsola, come quella che tutto aveva ricevuto locchè per Legge le spettava, e soggiugne sull'altra Supplica di parte di D. Giovan Batista, che a costui il resto del retaggio si apparteneva facendo però costare d'esserne legittimo Erede (2).

A quel tempo, sclama il Conte, doveva essere ogni riguardo finito, celarsi la Orsola di vantaggio era inutile, infruttosa cautela; mostrasi piuttosto Concubina, che moglie di D. Gaetano la rendeva turpe senza migliorarne la condizione. Tutto avrebbe eredato, come legittima Tutrice de' figli, dove fosser questi da giuste nozze nati, nè ita sarebbe colla divisa inonesta di donna di piacere mendicando il rimanente del piccol retaggio del marito.

Pretendere, che or si penetri nell'oscurità di tanti anni per sapere come veramente fosse andata la facenda, è un volerne poi troppo. Se veramente Orsola comparve, o alcuno vestì'l di lei nome, se fu bene, o mal consigliata, difesa, o ingannata non può oggi certamente sapersi. Certo è però, che di due ricorsi di lei, che si enunciano; l'uno, il quale solo esiste, è in linguaggio Spagnolo, nel quale idioma è anche la partita di Banco; è indubitabile del pari, che portasi l'Orsola per non sapere scrivere, ed il di lei nome è supplito da un Notar Giordano. Non può dubitarsi, che il Conte medesimo la voglia scrivente, e reca nello Stato libero, di cui di sopra ho detto, lei di sua mano soscrivere sua deposizione. Siccome del pari è sicuro, che una povera donna ignara di lettere, senz' aita, senza scorta, nuova nella Città, rimasta nel massimo abbattimento, e nell'estrema miseria non può lusingarsi, che sapesse locchè si faceva a di lei nome in lingua Spagnola, e da altre persone.

Veggo però, che Giovan Batista Tadini Fratello del trapassato era per mezzo di un Proccuratore in ballo, domandava l'eredità, ed ottenuta la rimostranza favorevole, ma con condizione di dover dimostrare la qualità ereditaria, si contentò piuttosto non più parlarne, che spedirsi 'l facilissimo decreto di preambolo. Grave sospetto ciò induce. E chi potrebbe dire, se saputo egli 'l vero, avesse da quel momento fatto le carte a quel modo comporre dall'Orsola, o da alcuno in nome di lei? carte in lingua Spagnola, carte soscritte dal Notare mentre si reca scrivente in anteriore atto dallo stesso Conte prodotto. La lunghezza del tempo,

---

(1) *Fol.* 128. detti atti.

(2) *Fol.* 111. *ad* 112. detti atti.

po, la morte dell' Orsola, e queste difficoltà rendono assai meno agevole l'intelligenza vera di questo fatto. E non potrebbe egli essere ancora, che per prender tutto l'Orsola, tutto avesse meditato questo gergo, e fossesele consigliato, dove chiedendo come Tutrice de' figli, doveva impiegarlo in compra, e loro all' età maggiore serbarlo? Mille possibili concorrono, de' quali non potrà agevolmente sceglierfi 'l vero; ma semprecchè potrà esservi altra ragione di quella della illegittimità, malamente da questi atti si arguisce a conchiuderla.

Dalla sposizione degli argomenti dal Conte usati, e delle scritture, che ad avvalorarli ha prodotti, vede ciascuno con facilità il genere di pruova, di cui si avvale, *diretto*, o *inartificiale* non essere, si bene *obliquo*, od *artificiale*. I fatti, le scritture, che presenta, non mostrano la illegittimità di D. Giuseppe, nè anche d'altro calibro, mostrarla potrebbero, non attenendo nè all' atto del matrimonio, nè a quel di sua nascita, bensì a tempo assai a quelli posteriore. Il metodo, ch' ei pratica, e d'inferire per ragionamento, possibile non essere il precedente matrimonio fra D. Gaetano Tadini, e l'Orsola Salsano, poichè per tante confessioni ambedue l'han negato, e costante colei è stata in sua negativa anche dopo morto D. Gaetano.

Questo genere di pruova, che dicesi a buon conto da' Dialettici dagli effetti alla causa, non può mai esser concludente, se gli effetti, che si additano, per necessità dalle cause, che voglion pruovarsi, non discendano. Francesco Otmanno, il quale fra molti suoi dottissimi trattati, e di cui alcuno con pena pur si desidera, ebbe anche voglia di comporre le Istituzioni della Dialettica; venne ad indicare quella specie di argomenti, che dalle cause agli effetti, o dagli effetti alle cause sogliono trarsi. Nell' un caso, e nell'altro, come indubitale canone stabilisce, allor solo questo mezzo da ragionare poter essere conseguente, laddove, o le cause, o gli effetti nel vario modo di argomentare fossero assolutamente necessarie, o necessarj. Delle prime: *Quod est firmamentum loci ex causis, cum quaeritur an sint effecta? Quoniam effectus is demum dicitur, qui ex causarum concursu nascitur . . . . causarum autem concursum intelligimus, cum causae sunt absolutae vi sua efficientes* (1). Delle seconde: *Verum (ut superius monui) videndum est diligenter, ut vel causarum omnium sit concursus, vel certe causa necessario &* *abso-*

(1) *Dialectica lib.* 3. *cap.* 15.

absolute efficiens non autem socia, & adjutrix (1). Dove poi e le cause, e gli effetti per necessario antecedente, o per necessario conseguente mettansi in ordine nel discorso, così del primo lo stesso Autore: *Sed videndum est diligenter ut necessaria consecutio sit. Valet enim hic locus ad necessarium consequens & confirmandum, & refellendum* (2). Del secondo: *Itaque locus ex consequente valet ad necessarium antecedens confirmandum . . . At si necessarium non est non valebit* (3).

Allorchè o le cause non possono, che tali soli determinati effetti produrre, o non possono gli effetti altronde derivare, che da una certa determinata causa, può questo modo di ragionare, o che dagli antecedenti si prenda, o da' conseguenti conchiudere. Tali sarebbero gli esempj dallo stesso Otmanno: *Si Sol lucet, dies est, si non lucet dies non est*; o dagli effetti: *Si dies est, Sol lucet, si peperit, cum viro concubuit*: O dagli antecedenti: *Si omne animal dolorem capit, id accipiat etiam interritum necesse est*: Finalmente da' conseguenti: *Si satio est fuit aratio. Si revertit abierat*.

Ma dove o le cause non esiggono necessariamente que' tali effetti, che voglionsi inferire, o questi da quelle necessariamente non discendono, inutile allora o da quegli antecedenti stranieri conseguenti ricercare, o da tali conseguenti altri antecedenti conchiudere. Gli esempj dello stesso Autore: *Si non peperit, cum viro non concubuit. Si non est Dialecticus, non studuit, aut non præceptorem bonum habuit*, ed altri di questa fatta, de' quali dottamente lo stesso Autore: *Potest enim utrumque esse*.

Questa verità, che nell' arte del pensare, e del ragionare abbiamo innegabile, adottata, e costante eziandio si ritrova nelle Leggi. Scelgo una fra le altre, perchè al caso, del quale mi trattengo, corrisponde: Così gl' Imperatori Diocleziano, e Massimiano ad Isidoro: *Neque natales tui, licet ingenuum te probare possis, neque honores, quibus te functum esse commemoras, idoneam probationem pro filiæ tuæ ingenuitate continent*, *CUM NIHIL PROHIBEAT, ET TE INGENUUM ET EAM ANCILLAM ESSE* (4). Ottimamente gl' Imperatori; imperciocchè i nobili natali, l' ingenuità, e gli onori di alcuno, non recano necessario

(1) *Eod. loc. cap.* 16.
(2) *Ibid. cap.* 19.
(3) *Ibid. cap.* 20.
(4) *Leg.* 10. *Cod. de prob.*

rio effetto l'ingenuità della figlia, potendo ei ben ſtare, che nobile, ingenuo, ed in gran poſto un Padre aveſſe da ſe una figlia nata ſerva.

Di ciò è che i noſtri più dotti Scrittori ſoglion dire come Aforiſmo legale: *Non probat hoc eſſe quod ab hoc contingit ut abſit* (1). Poichè allor ſolo degnamente o dalle cauſe ſi giugne agli effetti, o dagli effetti ſi ricavano le cauſe, quando non altri, che quegli effetti poſſan produrre, nè altronde da quelli queſti derivare. Domizio Ulpiano nota elegantemente all' Editto queſta ſenſibile differenza ſommamente da marcarſi decidendo a lettera tutto il merito degli argomenti del Conte: *Pro herede gerere videtur*, dice egli, *is*, *qui aliquid facit*, *quaſi heres*. *Et generaliter Julianus ſcribit*, *eum demum pro herede gerere*, *qui aliquid quaſi heres gerit*. *Pro herede autem gerere non eſſe facti*, *quam animi*: *Nam hoc animo eſſe debet ut velit eſſe heres*: *Cæterum ſi quid pietatis cauſa fecit*, *ſi quid cuſtodiæ cauſa fecit*, *ſi quid quaſi non heres gerit*, *ſed quaſi alio jure dominus*, *apparet non videri pro herede geſſiſſe* (2). Regola è generale, che chiunque nell'eredità ſi miſchi, col fatto l'adiſca moſtrando l'animo di voler eſſere erede: Ma ſe nel ſepolcro ereditario faccia il defunto ſepellire, comecchè dell'eredità ſembri arbitrare, non eſſendo queſto atto un'effetto neceſſario della qualità aſſunta di erede, dichiara Papiniano, ed Ulpiano adotta: *Pro herede non geſſiſſe*, potendo ben ſtare per altra cauſa, cioè di pietà averlo fatto. Egualmente ſe prenda cura de' fondi ereditarj, quelli dia in fitto o riſtori, non perciò può dirſi erede, non eſſendo l'adizione una cauſa neceſſaria di queſti effetti, potendo tanto aver fatto per utile negozio fare all'erede, ſiccome lo ſteſſo Giuriſconſulto avvertiſce (3).

Applicare queſte teorie alla noſtra cauſa è faciliſſimo. Ragiona il Conte così. Rimiſe nel 1747. Orſola a D. Gaetano: le nacque il figlio, lo denunciò di Padre incerto: Ricorſe al RE per farſi da D. Gaetano ſpoſare; arreſtato coſtui di Sovrano comando, diſcolpò nuovamente confeſſando mai aver ricevuta parola di matrimonio: ne ricevè aſſegnamento di docati 400., di docati ſei al meſe, e di prender cura de' figli: Finalmente morto D. Gaetano, quando più biſogno non v'era di naſconderſi, ſi dichiarò

 ſua

(1) *Donellus Comment. Jur. Civ. lib. 7. cap. 8. n. 17.*
(2) *Leg. 20. de adquir. hered.*
(3) *Dict. Leg. §. 1.*

sua Concubina, naturali dichiarò i figli, prese per lei il resto de' ducati 400., e le mesate di attrasso, prese pe' figli stessi le due once legali; Questi fatti dimostrano, che non fuvvi mai matrimonio fra essi due, che non fu mai l'Orsola moglie di Gaetano Tadini.

Ma questi fatti sono effetti necessarj del non essere mai stato matrimonio tra Orsola, e Gaetano, come il chiaror del giorno suppone l'uscita del Sole, o il parto della Donna l'aver con un uomo giaciuto? Nò certamente, potendo egli ben stare il matrimonio seguito nel 1745., e tutta questa serie di fatti posteriori insieme senza contraddirsi. E chi mai ha sognato, che le umane azioni abbiano tal limite, che una data, possa necessariamente ascendersi alla sua certa causa efficiente? Perchè l'uomo vada pitoccando può dirsi necessariamente povero; e non può stare, che ricco sia, ed o per istranezza, o per avarizia, o per ira, o per altro ciò faccia? Perchè alcuno venda sua roba può necessariamente dirsi farlo per bisogno? E farlo non può per altrui dispetto, per fanatismo, per suo calcolo, o per mille altri motivi, che lo muovano? Da mille diversi affetti è l'uman cuore agitato; l'ira, l'amore, il sospetto, ed altri mille lo lacerano, e spesso a quel ch'egli è men regolare egli piega: Una probabiltà può dagli effetti farne ascendere alle cause, ma non mai trattandosi delle umane azioni può necessariamente inferirsi, che tal effetto da tale causa sia prodotto. Mille strani accidenti cagiona l'ira, la vera o falsa prudenza, il timore, la bravura, il sospetto, l'avarizia, l'ambizione, e piucchè mille poi ne produce la stranezza, di cui moltissimi abbondano. Da questi effetti stravaganti conchiudere per le diloro cause è un ragionare senza metodo, contrario alla loica, alla buona loica legale.

Io ho mostrato assai le cagioni, onde vivente D. Gaetano fu necessitato a nascondere sue nozze, ho investigato ancora quali avesser potuto muover l'Orsola, estinto D. Gaetano, a negarsi di lui moglie. Se queste soddisfacciano, è sciolto ogni dubbio; non soddisfacendo mille altre possono addursene; ed in ultimo luogo prendersene infinite dall'inesausto fonte dell'ignoranza, della malizia, o della stranezza. E pare che un uomo, il quale possa mostrare il registro matrimoniale de' suoi Genitori, il registro del suo battesimo come da que' Conjugi, ed abbia cinquant'anni come lor figlio vivuto, debba dopo mezzo secolo penetrare negli occulti sentimenti de' suoi Genitori, ed indovinar la causa, ond'egli si mossero a tener celato lor nodo, e farne credere illegittimo l'attacco? A questo modo ogni qualunque, che un Pa-

dre

dre abbia, o una Madre avuto, o ſtrani, o iracondi, o denaturati, o in critiche perigliofe circoſtanze, che pur numero infinito fe ne avrà, dovrà palpitare, che non alcun atto de' fuoi Genitori gli porti l'infamante marca d'illegittimo. Unico appoggio, che ognun ha de' fuoi giuſti natali, è 'l regiſtro del matrimonio de' fuoi Genitori, quello del fuo battefimo, la comune opinione: mille è più fatti de' Genitori non debbono curarfi, perchè mai potran dirfi effetti d'una caufa neceſſaria dell' inefiſtenza del Matrimonio.

Che fe dicafi, non effer probabile l'unione di queſti fatti col matrimonio, io ripiglio: con probabili di queſta natura artificiali, ed obliqui, non poſſono fuperarfi pruove dirette, ed inartificiali, quali fono il regiſtro del matrimonio, il regiſtro del battefimo, un poſſeſſo di cinquant'anni, una opinione divolgata, e coſtante. E fieno pur probabili, l'Attore fupplirà al bifogno della pruova con probabili, e lo fupplirà nel cafo di dover dichiarar falſo un regiſtro matrimoniale. Nota è la Legge: dove trattafi di moſtrar falfa una fcrittura, non probabili fi cercano, ma pruove: Dicono Graziano, e Valentiniano: *Luce clarioribus expedita* (1). Sulla quale l'ottimo Ugon Donelli configliato della verità appunto di un fcrittura, che attaccavafi per vizio intereſſantiſſimo, cioè di varietà di carattere da quello ufato al tempo di fua indizione, ragiona così: *Sit fane hoc ita probabile, ut potuerit etiam non ita evenire quale hoc eſt, non eſt tale ut fidem faciat, aut in judiciis pro idoneo argumento admitti, & adverfario nocere debeat. Traditum diſerte in Lege neque Cod. de probationibus. Unde illud vulgatum omnium confenfu receptum: Non probat hoc eſſe, quod ab hoc contingit ut abſit: Sed minime admittendum in judiciis, & maxime iis, in quibus de re gravi agitur, puta de falſo, in quibus jus exigit certas probationes indubitatas, & luce meridiana clariores* (2).

Non è raro che taluno un fecondo, ed anche un terzo matrimonio contragga vivente la prima moglie: nel noſtro libro de' Matrimonj evvi 'l cafo di una femina, che fi maritò novellamente vivente il primo marito: Queſti fecondi matrimonj fuppongono la libertà de' contraenti, ma non è queſta libertà caufa neceſſaria, perciò malamente da queſta fi arguifce: Non è raro, che un Padre neghi la fua prole, o la neghi la Madre, o coſtei la ne-

(1) *Leg. fin. Cod. de probat.*
(2) *Conſil. de jure paſcendi in refutat. pr. argum.*

neghi al marito, non perciò s'inferisce per la negativa del fatto, che i registri dimostrano. I Padri a' figli, o questi a quelli talora han dato morte, atto il più vicino a contraddire i vincoli naturali, non di meno malamente s'arguirebbe a negare in essi simile qualità. Le sacre carte ci additano la condotta di Abramo in negando Sara sua moglie: Questa negativa dettata da somma prudenza non può certamente far arguire, che di lei marito non era, e pure due volte lo negò, e di lei fratello si fece.

Conchiudasi dunque. Gli argomenti usati dal Conte son dagli effetti alle cause, che dicono le scuole *a posteriori*, ma dagli effetti alle cause non può arguirsi, che per effetti necessarj, dunque non dovendo necessariamente esser falso il matrimonio, perchè questi atti di probabile contraddizione si trovino, deve necessariamente conchiudersi, che que' fatti, quando anche tali sieno, quali non essere ha dimostrato, sono appieno inconcludenti ad abbattere la verità del seguito matrimonio, che dal registro Parocchiale apparisce.

Altro rimane, cioè se il fatto de' Genitori, quanto vogliasi preciso, determinato, e sicuro, possa pregiudicare D. Giuseppe, il quale quando questi fatti cominciano, era già nato, e battezzato, come da' *Conjugi* Gaetano Tadini, ed Orsola Salsano. E chi sarà colui, che la prima volta ardisca dire contro il chiaro disposto della Legge, e l'opinione generale, e ricevuta nel Foro, che possano i Conjugi far torto al di loro nodo matrimoniale, negandolo, o far torto alla prole già nata? *Non nudis adseverationibus*, opportunamente la Legge, *nec ementita professione*, (*licet utrique consentiant*) *sed matrimonio legitimo concepti*, *vel adoptione solemni filii civili jure patri constituuntur. Si itaque hunc, contra quem supplicas, alienum esse probare confidis: per te*, *vel per procuratorem adfirmationem ejus falsam detege* (1).

Che se per avventura potesse nuocere alla legittimità de' figli l'asserzione de' Genitori, che tali veramente non siano, locchè dinota, che matrimonio fra essi non fu, e qual facile maniera questa sarebbe onde ogni giorno i matrimonj sciogliersi e tornare due persone in libertà! Egli ci hanno delle unioni sì mal combinate, che tutto si farebbe per tornare in libertà: Ma ciò la Legge nol permette, nè divina, nè umana. Ma se negandosi a vicenda potesse mai conchiudersi che matrimonio non vi fosse

(1) *Leg. 14. Cod. de probat.*

fosse mai stato, lo farebbero essi volentieri. Perciò ad un modo i Scrittori tutti sostengono che non diasi ascolto alle negative de' Genitori, le quali non fanno o men legittimi i figli, o men valide ed esistenti le nozze. Giacomo Menochio ridesi di Lucino Visconte, il quale perchè Lisabetta dilui Madre sostenne figlio al Padre non essere, si abdicò dal Trono di Milano: *Commemoravi etiam stultum fuisse illius Regis Filium, qui nimis credulus Matri asserenti eum ex rege procreatum non fuisse, fidem adhibuit & conscientia motus Regno se abstinuit* (1). Il Cardinal Mantica copiando dal Menochio: *Si Mater dixerit eum esse ex adulterio conceptum, is etiam in foro animæ, non tenetur ei fidem adhibere, propterea quod lex ipsa credit eum justum filium esse* (2). Infiniti altri potrei citare, il cui lungo catalogo, ed il Fulgosio compone, ed il citato Menochio nel suo caso 89. degli Arbitrarj.

Non poterono dunque i suoi Genitori con quelli, e mille altre negative il matrimonio disciogliere fra essi contratto, molto meno poterono la prole pregiudicare già nata, e renderla illegittima.

Ed ecco per ogni parte profusamente dimostrato, che se equivoche, e dubbiose sono quelle carte, sulle quali poggia il Conte Tadini li suoi argomenti, inconcludenti sono, e di niuna conseguenza le pruove debbon dirsi, che ne desume ad abbattere la contraria pruova, che poggia sulla salda, immancabile base, che sola, unica, sostanziale addita il Concilio del registro Parocchiale.

Anche gli esempj delle cose giudicate le cose dette confermano: incomincio da due registrati in due Decretali di Papa Innocenzo III., l'uno nel *Cap. tuas literas* al titolo *qui filii sint legitimi*, il secondo nel *Cap. per tuas X. tit. de probat.*

Il primo esempio: tal Raimondo passato a seconde nozze, perchè la prima era creduta Concubina per fama, e rumore del vicinato: fu da costei procreato un figlio, il quale pretendendo l'eredità paterna, se gli opponeva l'illegittimità, perchè la madre era creduta Concubina; produsse egli de' testimonj di averl' affidata in Parocchia S. Sergio. Interrogato il Pontefice rispose: *Nos autem attendentes, quod plus est, quod in veritate agitur, quam quod simulate concipitur, licet dictus Raymundus cum dimissa,*

 quam

(1) *De præsumpt. lib. 6. præsumpt. 53. n. 7.*
(2) *De Conject. ultimar. voluntat. lib. 2. tit. 14. num. 8.*

quam ut concubinam habuerat, ad alia vota transiverit, videatur ipso facto matrimonium, quod inter eos celebratum fuerat, denegasse. Quia tamen desponsata per testes legitimos comprobata, eos matrimonialiter fuisse conjunctos ostendit . . . . . te processisse legitime respondemus sententiam suam auctoritate Apostolica confirmantes.

Era la Sentenza per la legittimità: lo pruovano le parole: *Cum ipsius Raymundi heredem esse legitimum judicasti.*

Si esamini di grazia il caso rapportato nella Decretale: Il Padre avea trattata la Donna qual Concubina, e si dava peso a questa circostanza coll' essere passato a seconde nozze, ma perchè era contestata l'esistenza del matrimonio, quantunque non col libro Parocchiale, cui deve prestarsi tutta la fede, ma per soli testimonj, il Figlio fu riconosciuto legittimo, ed abilitato alla successione.

Ha la seconda il caso, che trascrivo. Una donna dopo avuto commercio per sette anni con Tizio, nè mai procreati figli, allontanossi dalla di lui casa. Vi tornò incinta dopo alcuni mesi, e diede alla luce un maschio. Protestò ella di averlo generato con Tizio, il quale vinto dalla di lei istanza, e di altri, contro la propria opinione suo figlio lo riconobbe. Fatto costui adulto, deflorò la nipote di Tizio, la quale sarebbegli stata congiunta in quarto grado, ove vero fosse essergli figlio. Saputo la Madre il fatto, giurò pubblicamente, non con Tizio, ma con altri averlo generato, quindi niun impedimento esservi di parentela. Quel dotto Pontefice rispose così: *Cum ergo nos duxerit consulendos, an mulieris assertioni standum sit in hac parte, & an memoratus R. supradictam Sophiam habere valeat in uxorem? Insinuatione tibi præsentium respondemus, quod cum idem R., quem dicta mulier filium dicti T. primitus constanter asseruit, & ille illius præcipua devictus instantia, ipsum suum filium publice cognovit, filius dicti T. nominatus communiter fuerit, & habitus ab ambobus,* EJUSDEM MULIERIS JURATIONI POSTEA IN CONTRARIUM PRÆSTITÆ NON EST STANDUM, CUM NIMIS INDIGNUM SIT, JUXTA LEGITIMAS SANCTIONES, UT QUOD QUISQUE VOCE DILUCIDE PROTESTATUS EST, ID IN EUNDEM CASUM PROPRIO VALEAT TESTIMONIO INFIRMARE (1).

Di

(1) *Cap. per tuas X. tit. de probat.*

Di questi due casi più stringente è il nostro, libere furono le voci negative di quelle madri, forzate da mille vicende quelle dell'Orsola, e se potevan quelle prestar documento del lor negare, niuno se n'ha dall'Orsola, nè alcuno dopo 50. anni può sperarsene. Queste decisioni Pontificie pertanto seguì sempre in ogni rincontro la Ruota Romana costante in tal forma di giudicare. Ce ne sia testimonio il Cardinal de Luca (1). *TUM QUIA HUJUSMODI ATTESTATIONIBUS MATRUM DECLARANTIUM SE CONCEPISSE POTIUS EX UNO, QUAM EX ALTERO PARUM, AUT NIHIL DEFERENDUM ESSE dicit Rota decis.* 389. *num.* 2. *part.* 1., & *decis.* 150. *num.* 7. *part.* 18. *rec. tum quia demum eadem Aloysia in fonte Baptismali asseruit Spiritum esse filium dicti Baronis Petri* . . . . *unde in concursu contrariarum attestationum standum est primæ*, & *non posteriori*.

Il nostro Carlantonio de Rosa altro più stringente caso riferisce dal S. C. una volta deciso, e nel pendente gravame.

Morto Baldassarre di Castiglione, Anna de Luca in nome di Gaspare suo figlio impubere ne chiese de' beni come di lui Madre il possesso. Presentò il preambolo ottenuto dalla G. C., e la fede del battesimo del fanciullo estratta dal libro della Parocchia, onde appariva prima descritto *filius natus* di Anna de Luca, e di Carlo de Luca, indi per ordine del Vicario, e precedente informazione presa dell'onestà della donna, e di aver avuto commercio col suddetto Baldassarre, erasi scritto *filius Annæ de Luca*, & *Balthassarris de Castiglione*, ed alcuni attestati riguardanti la coabitazione, e trattamento de' medesimi, come marito, e moglie (3).

Opponevasi di parte de' fratelli del defonto, essersi 'l preambolo ottenuto, essi non intesi: Che la fede del battesimo doveva valere secondo la prima iscrizione; poichè non era verisimile, che se Gaspare fosse stato figlio di Baldassarre, costui avrebbe permesso, che si registrasse, come figlio di un altro. Dicevasi inoltre non essersi mai contratto il matrimonio, e che falsamente erasi scritto nel libro del Paroco: locchè pretendevasi mostrare per più motivi. I. Perchè Baldassarre era beneficiato, e i frutti del suo beneficio aveva sempre percepiti. II. Perchè nè egli, nè Anna de Luca aveano mai ottenuto il rispettivo Stato libero. III. Perchè non erasi ottenuta la licenza della

(2) *Rota Roman. Maniss. penes Card. de Luca lib.* 14. *decis.* 6. *num.* 20.

della Curia Vescovile di Nola, per celebrarsi 'l matrimonio in Cicciano, ove dicevasi seguito. IV. Perchè tre Parochi aveano contestato innanzi al Vescovo di non esser quello vero. V. Perchè tal matrimonio non vedevasi registrato di carattere del Paroco, nè scritto in quel modo, e forma, in cui egli usava scrivere gli altri matrimonj; giacchè in ciascuna pagina del libro vedevansi scritti due matrimonj; in quella poi, ove il conteso era registrato, se ne trovavano notati tre; e non nello stesso modo, che gli altri. VI. Che il segno della carta indicava un' *Ancora*; quandocchè le altre carte del Libro aveano per segno una *Stella*, secondocchè erasi riconosciuto dagli Attuanti del S. C. VII. Che tal matrimonio non era stato descritto nell' indice alfabetico del libro, come gli altri. VIII. Che la fede di esso erasi troppo tardi prodotta, locchè induceva non leggiero sospetto di falsità; tanto più, che i testimonj notati erano tutti morti. IX. Finalmente, che avendo voluto la donna contrarre altro matrimonio con tal Biaggio Dadi, interrogata, se avesse avuto altro marito, rispose negativamente: da ciò si conchiudeva di essere evidentemente calunniosa la dimandata possessione de' beni.

Sed replicabatur (son parole del citato de Rosa) *comparationem ab Actuariis factam, atque judicium aliorum Parochorum in re tam gravi non inducere concludentem probationem: maxime quod hoc ultimum fuerit actum, parte inaudita. Item quod mora in producenda matrimonii fide erat nullius roboris, ac momenti; siquidem Anna tempore matrimonii erat puella, in Terra Sisciani uno die mansit, & per cursum decem annorum de certo loco, quod Neapoli distabat, non facile recordabatur, licet certa foret de matrimonio contracto, & quod ibi fuisset celebratum coram Parocho D. Carolo Cardone, non modicam verisimilitudinis speciem præseferebat, cum is esset Balthasaris conjugis ejusdem status liberi conscius. Annæ responsum quod alio viro non fuit nupta, dicebatur ei non officere; quoniam ita dixerat, ne protelaretur matrimonium cum Blasio Dadi, atque ut evitaret impensas, quod quidem, utpote verisimile, erat præsumendum. Præterea producebantur capitula matrimonialia inita cum dicto Blasio Dadi, in quibus dictam Annam intervenisse apparebat, tamquam Viduam quondam Balthasaris de Castilionibus ejus primi viri: & producta fide cartulariorum, qui testabantur libros papyri signi uniformis non semper confici. PONDERATIO IN CONTRARIUM MINIME URGEBAT, QUEMADMODUM QUOD TESTES NOTATI ERANT MORTUI; SIQUIDEM IN ALIIS MATRIMONIIS TESTES ETIAM*

ETIAM MORTUOS ESSE CONSTABAT ; SICUTI ALIA MATRIMONIA IN ALPHABETICUM ORDINEM HAUD REDACTA, NEQUE OMNIA CHARACTERE D. CAROLI CARDONE (questi era il Paroco) *SCRIPTA FUISSE. Rursum in libris, in quibus matrimonia erant descripta tempore PAROCHI CARDONE, ESSE VARIAS FORMAS, & PRÆSERTIM IN LIBRO PRÆCEDENTI LEGI QUÆDAM ALIA MATRIMONIA ITA DESCRIPTA PROUT ERAT HOC INTER ANNAM DE LUCA, ET BALTHASAREM DE CASTILIONIBUS*. Per la mancanza delle pubblicazioni rispondeva eziandio colle parole del Concilio di Trento di non esser sempre necessarie : *Denunciationes enim non sunt de substantia matrimonii, sed ad bene esse, & sic illarum defectus nihil operatur ad validitatem matrimonii, ut per ea, quod saepe statuit Sacra Concilii Congregatio, & post plures citatos firmat Rota &c. PRETEREA SUBJUNGEBATUR, NUPTIARUM, ET FILIORUM NON EAMDEM INTERCEDERE CAUSSAM, ET RATIONEM; NAM PRO NUPTIIS MAJOR REQUIRITUR PROBATIO, PRO FILIIS, REVOLUTO QUOD AJUNT MANTELLO, PRÆSUMPTIVA SATIS EST, UT FATENTUR GABRIEL PALEOTUS DE NOTHIS, SPURIISQUE FILIIS CAP. II. N. XIV. MASCARD. DE PROBAT. CONCLUS. 122. VOL. 2. MENOCH. LIB. 3. PRÆSUMPT.* (1).

Niuna per noi concorre di queste difficoltà, e si aggiugne dippiù l'indubitato possesso di mezzo Secolo confermato da decreto della G. C.

Altri simili avvenimenti gli Scrittori ne recano. Scrisse *Cepolla* a prò di un figlio, il quale per mostrare la sua legittimità altra pruova non aveva, che il detto di alcuni testimonj, i quali asserivano un trattato di matrimonio, e dicevano di averlo anche inteso da' di lui genitori. Eravi in contrario la pruova della pubblica voce, e fama del *concubinato*, e costava ancora, che il marito aveva più volte persuaso alla donna, che si maritasse. Concorreva la pruova, che la donna, abitava separatamente da lui, ed era concubina di un' altro, e che il figlio aveva chiesto di esser legittimato. Sostenne non ostante il matrimonio provato dal detto de' testimonj, e che ogni altro atto posteriore pregiudicar non poteva alla legittimità del figlio (2). Più forti erano i termini, ne' quali scrisse *Giovanni da Imola*.

Trat-

(1) *Praxis Civil. decretorum cap. 14. & seq.*

(2) *Cons. Civil. 5.*

Trattavasi nel caso suo di un matrimonio provato per mezzo di testimonj, i quali deponevano *de auditu* de' testimonj intervenuti alla celebrazione del matrimonio, e di aver inteso dall'uomo chiamar sua *moglie* la donna, lei presente. Eravi in contrario la manifesta pruova, che l'uomo, vivente tuttavia quella donna, erasi pubblicamente ammogliato con altra, colla quale aveva coabitato per tutta sua vita, ed aveva oltracciò dichiarato, che i figli procreati con quella prima donna erano *illegittimi*. Pur ciò non ostante il citato Giurisconsulto rispose per la *legittimità* del figlio (1).

Scrisse *Giovanni Cefalo* nel caso di un matrimonio, il quale provavasi per l'antecedente confessione dell'Uomo, e pel trattamento di moglie, e marito. Concorrevano nondimeno le contrarie pruove, cioè che la donna gravemente inferma erasi più volte lagnata di esser stata delusa dal marito, il quale avea promesso sposarla, e non aveva mai adempito: come altresì, che morta costei, aveva il marito rivocato la sua confessione del matrimonio, e dichiarato illegittimi li figli. E pure il nominato Dottore dimostrò, che queste contrarie pruove non poterono vincere la precedente confessione del marito, e 'l trattamento in sembianza di matrimonio, e quindi, che legittimi fossero i figli (2).

Scrisse *Peregrino* in un caso, in cui la legittimità de' figli pruovata per mezzo di *trattamento*, e di altri amminicoli, voleasi distruggere dalle congetture della disparità de' conjugi, della vita prostituita della donna, dal vedersi, che il padre, e 'l zio aveano ne' loro testamenti nominati *naturali* solamente i figli, e come naturali lasciato loro de' legati, ch' essi avevano accettati: che il padre nel suo libro domestico non avea notato la loro nascita, quantunque quella degli altri figli non avesse omesso notare, e concorreva finalmente, che alcuni de' testimonj prodotti da' medesimi figli aveano deposto di non esser essi legittimi, nè di aver mai saputo, che tra' loro genitori si fosse contratto matrimonio. Il Peregrino difese la loro legittimità (3), e per sentenze conformi fu giudicato a prò loro, secondocchè lo stesso Autore riferisce (4).

Il

(1) *Conf.* 39.
(2) *Conf.* 435. *lib.* 3.
(3) *Conf.* 91. *lib.* 2.
(4) *Conf.* 92. *num.* 16.

Il *Menochio* altresì scrisse per la legittimità di un figlio, non ostantechè i testimonj deponevano *de fama illegitimatis*, e'l padre non una, ma più volte avesse nelle scritture chiamato il figlio illegittimo (1).

Cravetta, quantunque la donna, stata vedova, mai avesse abbandonato l'abito lugubre, e la tutela de' figli del defonto marito, nè mai avesse coabitato col secondo marito, consigliò per la legittimità. Si aggiungeva, che le spese de' suoi funerali eransi fatte dagli eredi del primo marito: che il padre aveva trattato i figli, come illegittimi, ed impetrato la loro legittimazione, e finalmente, che i testimonj, per mezzo de' quali provavasi 'l matrimonio, pativano molte eccezioni. Ciò non ostante la Ruota Romana dichiarò i figli legittimi, come nel fine del suo consiglio egli stesso rapporta (2).

Se cose recenti piacciano, evvi la causa della legittimità di Flectuod dal S. C. a nostri tempi decisa. Morto D. Gioacchino Flectuod, pretese la di lui figlia D. Emilia l'intero retaggio: si oppose D. Pasquale pretendendo anch'egli figlio esserne. Si cominciò in G. C. la lite, e dell'esser di figlio, e dell'esser di legittimo. Mille pruove contro lo stato di legittimo, negativa costante de' Genitori, qualità di pubblica donna nella Madre, di lei gravidanza, mentre al pubblico era esposta; e mille altre cose più decenti a tacere. Il solo trovasi dopo anni registrato il matrimonio tra' Genitori, fece superare le difficoltà tutte. Il S. C. decise per la legittimità con tanto zelo, che opinò poi la Regal Camera non competerne neppure gravame.

Decoro m'impedisce altri esempj addurre, che pur potrei, e ciascun sa: Giacciano in oscuro nomi illustri, che tali quistioni han sofferto. Non ignora però il S. C. ciascuno di tali avvenimenti, io me ne appello alla religione sua, e per rammentarli, e per farne colla nostra contesa rapporto, e mi taccio.

Parmi assai. Questo è il concetto delle pruove, colle quali il Conte da Attore cerca svellere D. Giuseppe dal vetusto pacifico possesso del suo stato di legittimo. S'intese mai, che per conseguenti da cause non necessarie si conchiuda ragionando? fu mai pensato, che la negativa de' Genitori recasse pregiudizio alla legittimità della prole già nata? E pure queste rare, inaudite cose, han tanto tempo trattenuto la finale decisione di una causa, che omai

(1) *Cons.* 638. *vol.* 7.
(2) *Cons.* 991.

omai dovrebbe aver avuta sua fine dopo due giudicati uniformi, l'uno della G. C. l'altro del S. C.

A questo proposito convien soddisfare ad altra mia promessa intorno l'incompetenza del gravame, che stassi discutendo. Poichè S. M. compiacquesi accogliere le mie suppliche in contraddizione del gravame contro la sentenza del S. C., ed a questo augusto Magistrato ne commise la conoscenza, parve in proporsi l'affare, che tal esame, comecchè di pregiudizio, al tempo della decisione dovesse rimettere. E' già questo venuto.

Non si dubita, cause di questa fatta meritare de' riguardi, siccome da ogni buona legislazione han sempre esatta, massime dalla Romana. Fu sempre creduto le quistioni di stato coll'occhio stesso doversi mirare rispetto alla legittimità, che la libertà, la quale infiniti privilegj a suo favore riscuote. Dissélo Ugon Donello. *Status personæ, quo nomine hujus generis actiones constitutæ, sunt triplex est, unde & harum actionum totidem genera, LIBERTAS INGENUITAS, JUS FAMILIÆ* (1). Di fatto nel modo stesso, che della libertà avevano i Pretori le azioni stabilite, cenna Ulpiano doversi della legittimità di alcuno trattare: *Petuntur liberi nostri, qui sunt in potestate, aut præjudiciis, aut interdictis, aut cognitione prætoria* (2).

Or tale è il sistema de' giudizj in tali cause, che una volta giudicate, non possano a novello esame esser mandate, neppure per terzo interessato, che venga in causa, o per privilegio personale di restituzione *in integrum*. *Illud sciendum est*, rapporta Macro, *neque Pupillum, neque Rempublicam, cum pro libertate judicatur, in integrum restitui posse, sed appellationem esse necessariam* (3). Motivo di ciò è, che colui, il quale una volta è nel possesso entrato dello stato suo con sentenza del Giudice, non convenga oltre rimuoversi, l'appellazione annulla il giudicato; ecco perchè questo solo mezzo rimane a richiamarsi della sentenza per la legittimità profferita. L'Imperatore Alessandro nettamente ciò rescrisse. E' la legge, di cui usiamo (4).

Bartolo antico sì, ma le più volte giudizioso conoscitore del sentimento della legge, ne spiega la ragione; tutti li Prammatici non han fatto, che commendandolo copiarlo: *A sententia la-*

ta

(1) *De jure civili lib.* 30. *cap.* 8. §. 5.
(2) *L.* 1. §. 1. *de rei vindic.*
(3) *L.* 9. *de appellation.*
(4) *L.* 4. *C. de liber. caus.*

ta pro libertate potest appellari, non in integrum restitui: Sed quæro quæ est ratio? Respond. quia appellatio extinguit pronunciatum, ac si non esses pronunciatum, quod non facit restitutio. Immo libertas, quæ semel competit, per restitutionem tolli non potest (1).

L' Imperator Giustiniano tolse ogni equivoco, e dati varj provvedimenti per lo modo, col quale i servi potessero dello stato loro piatire venne finalmente a definire, che le cause di stato una volta decise dal Giudice *a quo*, altra dal Giudice *ad quem* in grado di appello, cessasse ogni altro disame: *cum sit justum primam definitionem in suis manere viribus, eum provocatio nulla oblata fuerit: Qua porrecta, ad similitudinem aliorum negotiorum Judex, ad quem res ex provocatione deducitur, eam examinabit, cujus, & ipsius judicium ad secundam exquisitionem minime deducetur* (2).

Di ciò costante la pratica, che deciso della legittimità dalla G.C., ed in grado di appellazione, confermata dal S. C. la decisione, non competa altro gravame. Lo vide, e definì la Regal Camera nella causa di *Flettuod*; fu la decisione approvata dal Re; anzi in quel caso la G. C. contro la legittimità aveva giudicato, il S. C. per la legittimità, e proccuravasi, non il rimedio delle nullità, ma quel solo della reclamazione. Fu commessa la causa per gl' interessi, ma nella decretazione si aggiunse *excepta tamen causa status*: E sono notabili le voci, delle quali la Regal Camera usò in tal rincontro: *la causa di essere il Flettuod figlio legittimo, e naturale di D. Gioacchino, non doveva per disposizione di legge, e di pratica richiamarsi a nuovo esame dopo essere stata sinodalmente trattata.*

Quello però, che in questo rincontro decise sovranamente S. M. a consulta della Regal Camera, avevalo in altri rincontri deciso il S. C. Il Presidente de Franchis reca simil caso, e ne avvertisce: *Sacrum Consilium me referente die 6. Februarii* 1586. *declaravit, reclamationem non esse admittendam* (3).

Cose ovvie, e sicure non meritano ulteriore trattenimento. La legge, il sentimento de' Scrittori, l' esempio delle cose giudicate, fanno assai ravvisare, senzacchè altro io aggiunga, l' incompetenza delle prodotte nullità, e com' elle debbono restituirsi.

E' tempo da finire. Aveva io promesso recitare il fatto nella sua limpidezza, dimostrar poi la legittimità di D. Giuseppe Tadini colle

(1) *Commentar. ad d. L. 9.*
(2) *L. 1. C. de adsertion. tollend.*
(3) *Decis.* 432.

colle più ſicure, innegabili pruove, abbattere finalmente tutti gli objetti del Conte Tadini, che cerca contraſtarcela; finalmente indicare i motivi, onde il rimedio delle nullità foſſe impertinente. Credo a tutti aver in modo adempito da augurarmi, ſenza troppa confidenza, quel favorevole reſcritto, che confermi 'l Cliente nella decenza del ſuo Stato, e corriſponda felice al mio qualſivoglia lavoro.

Di Casa 24. Marzo 1797.

Gioſuè Starace.